SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

596ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 APRILE 1999

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-66

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 67-92

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . 93-157

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(3936) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MELONI *(Misto), relatore* 6, 15, 18
CIRAMI *(UDR)* 8, 17, 22
SCHIFANI *(Forza Italia)* 9
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 10
GRECO *(Forza Italia)* 13, 22
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 15, 19
NOVI *(Forza Italia)* 16, 19
VALENTINO *(AN)* 18
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 20
* FOLLIERI *(PPI)* 20
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 21
PETTINATO *(Verdi-L'Ulivo)* 21
* SEMENZATO *(Verdi-L'Ulivo)* 23

Seguito della discussione:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed atri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO. – Nuove norme sul processo amministrativo:***

MARCHETTI *(Misto-Com.)* *Pag.* 24, 52, 54 e *passim*
SCHIFANI *(Forza Italia)* . . . 26, 50, 55 e *passim*
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . 29
* ROTELLI *(Forza Italia)* 32, 34, 40
PASQUALI *(AN)* . . . . . 36, 47, 53 e *passim*
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* 37, 40, 47 e *passim*
BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 41, 42, 44 e *passim*
CÒ *(Misto-RCP)* 46, 55
LUBRANO DI RICCO *(Verdi-L'Ulivo)* . . . . . 46, 56, 57 e *passim*
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 47, 48, 49 e *passim*
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 48, 49, 53
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 49, 51, 59
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 42, 44, 51 e *passim*
RESCAGLIO *(PPI)* 56
PINGGERA *(Misto)* 56, 61
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 56
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 59, 60

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1999 . . . 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3936:

Articolo unico del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 67

Articolo 1 ed emendamento 67

Articolo 2 69

Articolo 3 ed emendamenti 70

Articoli 4 e 5 72

DISEGNO DI LEGGE N. 2934:

Articolo 1 ed emendamenti 72

Articolo 2 ed emendamenti 80

Articolo 3 ed emendamenti 81

Articolo 4 ed emendamenti 88

ALLEGATO B

COMMISSIONI PERMANENTI

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

Variazioni nella composizione 93

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 93

Annunzio di presentazione 94

Assegnazione 95

Presentazione di relazioni 98

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 98

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 99

Trasmissione di documenti 99

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . *Pag.* 100

PETIZIONI

Annunzio 101

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 101

Annunzio 62

Interrogazioni, nuovo numero 101

Mozioni 101

Interpellanze 110

Interrogazioni 117

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 157

Ritiro di interrogazioni 157

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 13 aprile 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le deliberazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori della settimana in corso e della successiva. *(v. Resoconto stenografico).*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-UPD

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3936) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Meloni a svolgere la relazione orale.

MELONI, *relatore*. Il carattere non omogeneo delle norme contenute nel decreto-legge avrebbe richiesto un esame ben più approfondito da parte del Senato, cui invece sono stati concessi pochissimi giorni per la conversione in legge. Pregando la Presidenza di attivarsi presso la Camera dei deputati affinché simili situazioni non si ripetano, segnala tuttavia l'urgenza di approvare senza modificazioni il testo in esame. *(Applausi dei senatori Pinto e Fassone)*.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CIRAMI *(UDR)*. I tempi ristrettissimi concessi al Senato per la conversione del decreto-legge n. 29, non consentendo l'approvazione di alcuna modifica, declassano l'Assemblea di Palazzo Madama ad un ruolo ininfluente. Data la necessità del provvedimento, esprimerà comunque voto favorevole, anche se con grande amarezza.

PRESIDENTE. Assicura che la Presidenza si attiverà per evitare il ripetersi di situazioni del genere.

SCHIFANI *(FI)*. Pur associandosi alle considerazioni del senatore Cirami, condivide l'impostazione del provvedimento – specie alla luce delle apprezzabili modifiche apportate dalla Camera dei deputati – e l'utilizzo stesso della decretazione d'urgenza, finalizzato ad evitare la messa in libertà di imputati per gravi delitti e la celebrazione dei nuovi processi in una situazione di maggiore difficoltà per le parti lese.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Il Governo si è trovato ad agire con un provvedimento d'urgenza per affrontare le conseguenze derivanti dalle sentenze delle sezioni unite della Cassazione e della Corte costituzionale. Si tratta però dell'ennesimo intervento settoriale, che denota l'emergenzialità che caratterizza l'azione dell'Esecutivo nel settore della giustizia. La Lega Nord voterà a favore, pur evidenziando l'opportunità di una revisione organica del nuovo processo penale. *(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni)*.

GRECO *(FI)*. Il Senato è chiamato ad un atto dovuto a seguito delle pronunzie del giudice di legittimità e della Corte costituzionale. In particolare, l'applicazione dei criteri individuati dalla Cassazione aumenterebbe il carico di lavoro delle corti di assise, ne paralizzerebbe l'atti-

vità e condurrebbe alla scarcerazione di persone già condannate nei due gradi di giudizio per gravi reati. Forza Italia, condividendo la duplice esigenza di evitare questi rischi e di approvare il rafforzamento del diritto di difesa contenuto all'articolo 2, non ha presentato emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MELONI, *relatore.* Rinuncia alla replica.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo confida nella conversione in legge del decreto-legge, imposto dall'urgenza di evitare gli effetti devastanti che la sentenza delle sezioni unite della Cassazione dell'8 aprile 1998 avrebbe avuto sull'organizzazione dell'attività giudiziaria. Appaiono condivisibili le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in tema di interrogatorio di garanzia.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ricordando che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire.

Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

NOVI *(FI)*. Illustra il 3.1 ed il 3.3.

CIRAMI *(UDR)*. Consapevole che il testo non potrà essere modificato, ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4, ribadendone le fondate ragioni. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

VALENTINO *(AN)*. Motiva il 3.50. *(Applausi dal Gruppo AN).*

MELONI, *relatore.* Invita al ritiro degli emendamenti, dichiarandosi comunque contrario alla loro approvazione. Sottolinea che il 3.50 andrebbe riferito all'articolo 1.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.50 assume pertanto la numerazione 1.100.

NOVI *(FI)*. Mantiene gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 3.1 e 3.3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Dichiara il voto favorevole al decreto-legge, che impedisce la paralisi dei grandi processi contro la

criminalità organizzata, assicurando nel contempo alcuni fondamentali diritti di garanzia. *(Applausi dal Gruppo RI-LI-PE)*.

FOLLIERI *(PPI)*. Il Gruppo PPI voterà a favore del provvedimento, resosi necessario a seguito di una discutibile sentenza della Corte di cassazione in tema di competenze della Corte d'assise e di due sentenze della Corte costituzionale relative alla materia dell'interrogatorio di garanzia. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

FASSONE *(DS)*. Anche il Gruppo DS è favorevole al decreto-legge in esame, assolutamente legittimo nella sussistenza dei presupposti costituzionali e da considerare in parte come interpretazione autentica in materia di competenze della Corte d'assise.

PETTINATO *(Verdi)*. I Verdi voteranno a favore del decreto-legge, che consente di ovviare ad una situazione che avrebbe potuto produrre conseguenze molto gravi sul piano giudiziario.

GRECO *(FI)*. Il discutibile pronunciamento della Corte di cassazione più volte ricordato e le opportune sentenze della Corte costituzionale in tema di interrogatorio di garanzia hanno di fatto imposto il varo del decreto legge che riceverà il voto favorevole del Gruppo FI.

CIRAMI *(UDR)*. Auspicando che in futuro il Senato possa procedere all'esame dei provvedimenti legislativi in condizioni di pari dignità rispetto all'altro ramo del Parlamento, dichiara il voto favorevole del Gruppo.

SEMENZATO *(Verdi)*. In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione, così come a quelle sugli altri decreti-legge all'esame del Senato, come forma di protesta contro il Governo italiano per il suo atteggiamento in riferimento alla guerra nel Kosovo, soprattutto in ordine all'inaccettabile utilizzo di armamenti ad alto potenziale inquinante, peraltro in contrasto con i fini umanitari dichiarati. *(Applausi dal Gruppo Misto-Com)*.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 3936, composto del solo articolo 1.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 14 aprile 1999 ha avuto inizio la discussione generale.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dopo essersi preliminarmente associato alle considerazioni testé svolte dal senatore Semenzato, osserva che la materia della giustizia amministrativa ha bisogno di una riforma complessiva che, oltre agli interventi parziali già realizzati e alle norme previste nel disegno di legge in discussione, sia accompagnata dai necessari ritocchi alla Carta costituzionale. Ciò era stato peraltro avvertito dalla stessa Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, che aveva convenuto sul principio dell'unità funzionale della giurisdizione in modo da garantire la piena equiparazione dei giudici amministrativi a quelli ordinari. Malgrado le pressioni rivolte da alcuni settori, in particolare del Consiglio di Stato, per impedire il rinnovamento, il testo presenta elementi di positività apprezzati dai Comunisti italiani, che peraltro auspicano ulteriori miglioramenti rispetto a norme discutibili, ad esempio in tema di giurisdizione degli atti delle autorità amministrative indipendenti o laddove si prevedono motivazioni succinte per i provvedimenti giurisdizionali. È inoltre necessario procedere agli opportuni investimenti per rafforzare strutture ed organici e per istituire alcune sezioni distaccate dei TAR. *(Applausi dal Gruppo Misto-Com.)*.

SCHIFANI *(FI)*. Il disegno di legge, che il Gruppo FI giudica positivamente, pone al centro, per esplicita scelta operata concordemente in Commissione di merito, gli aspetti relativi al processo amministrativo, con la finalità di introdurre misure tese a tutelare più adeguatamente il cittadino in sede di contenzioso con la pubblica amministrazione. Vengono poi introdotti correttivi tesi a snellire e velocizzare le procedure e ad assicurare continuità di indirizzo giurisprudenziale ai TAR. Il Gruppo FI considera discriminanti, rispetto all'atteggiamento da tenere in sede di votazione finale, il mantenimento delle norme ipotizzate per il ridisegno del sistema di rappresentanza della magistratura amministrativa e l'approvazione dell'emendamento governativo che provvede ad aumentare gli organici, senza di che ogni innovazione risulterebbe vanificata. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD)*.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Una revisione complessiva del sistema delle garanzie nell'ambito del procedimento amministrativo, già gravato da inflazione legislativa e dalla crescita della domanda individuale e collettiva di giustizia, appare ormai indilazionabile, così come il consequenziale aumento degli organici per far fronte all'enorme mole di ricorsi pendenti. Il disegno di legge non ambisce ad una riforma complessiva della materia, ma introduce correttivi apprezzabili, tali da rendere positivo il giudizio del suo Gruppo sul testo.

ROTELLI *(FI)*. Il disegno di legge avrebbe dovuto costituire occasione per una riforma che accordasse finalmente agli interessi legittimi una tutela non inferiore a quella assicurata ai diritti soggettivi. Il testo invece è tale da confermare l'Italia quale fanalino di coda in Europa in tema di garanzie offerte ai privati nell'ambito delle procedure giudiziarie di natura amministrativa. A ciò si aggiunga che alcune delle norme proposte appaiono già superate rispetto ad altre di diritto comunitario,

cui il Parlamento italiano dovrebbe invece conformare la legislazione nazionale. Rispetto ad altri istituti, poi, c'è da domandarsi quanto essi siano realmente applicabili in sede processuale.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* ROTELLI). Il susseguirsi, infine, nelle ultime settimane di ordinanze dei TAR che intervengono sulla materia della competenza del giudice amministrativo fa dubitare fortemente dell'adeguatezza del testo in esame, che non sembra garantire pienezza alla tutela dei cittadini in sede di giurisdizione amministrativa.

PASQUALI *(AN)*. Sottolinea i numerosi aspetti positivi del provvedimento, in relazione all'arretrato esistente ed all'ulteriore recente aumento della mole di lavoro. Si è evidenziato peraltro un sia pur giustificato abuso dello strumento cautelare, mentre appaiono ora positivi i miglioramenti apportati in particolare agli articoli 1 e 3. Auspica infine la dovuta attenzione per gli emendamenti proposti dal Gruppo AN. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PELLEGRINO, *relatore*. Il sostanziale consenso sul provvedimento è dovuto alla sua tecnicità, ma anche ad un'opportuna modestia di obiettivi cui mira, consistendo esso in una contenuta opera di razionalizzazione e di organizzazione, anche considerando la necessità di inserire la norma in un contesto di reale applicazione e pur senza dimenticare l'obiettivo finale di una definizione del ruolo del giudice amministrativo. L'effettivo aumento delle autorità indipendenti richiederà quanto prima una loro regolamentazione, presumibilmente nella direzione di una loro concreta neutralità. Circa il risarcimento del danno, indipendentemente dalla distinzione fra il diritto e l'interesse, sembra opportuna la scelta di una sua non automaticità nell'ambito della giurisdizione esclusiva. Nel complesso, il disegno di legge rappresenta una legge processuale, con modeste aggiunte in materia di ordinamento giudiziario. È auspicabile il ritiro di alcuni emendamenti, così come l'approvazione di un testo che in generale poggi sul più ampio consenso possibile. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e RI-LI-PE e del senatore Rotelli)*.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'obiettivo di ridurre la durata dei processi consentirà anche di velocizzare la creazione di precedenti cui far riferimento. Peraltro, è ancora pendente una sentenza di condanna dell'Italia da parte del Consiglio europeo in materia di gestione della giustizia amministrativa.

In questo campo era indispensabile procedere con gradualità, anche per non inflazionare la produzione di riforme. I primi stanziamenti per un aumento dell'organico rappresentano un segnale importante. Il Governo è disponibile ad accogliere emendamenti che dovessero contrastare i rischi di politicizzazione degli organi, auspicando comunque che eventuali modifiche godano di ampio consenso; conferma inoltre il ritiro dell'emendamento 9.0.502, mentre sarà opportuno predisporre quanto prima un disegno di legge ordinamentale da affiancare a quello in esame. Circa le modifiche proposte all'articolo 12, il Governo ribadisce l'intenzione di voler contrastare anacronistici meccanismi di anzianità nello sviluppo della carriera, ritenendo nel contempo valida l'espletazione di un concorso diretto al Consiglio di Stato. È sicuramente giunto il momento di una risistemazione complessiva delle autorità indipendenti, mentre si potrebbe anche ipotizzare di stralciare da questa legge le modifiche concernenti il controllo giurisdizionale delle stesse per esaminarle nell'ambito di una legge quadro specifica. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

SPECCHIA, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ *(Misto-RC)*. Illustra l'1.502 e l'1.523, mentre considera illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

BESOSTRI *(DS)*. Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Dà conto dell'1.1 e considera illustrati gli altri.

PASQUALI *(AN)*. Non intende illustrare i propri emendamenti.

PELLEGRINO, *relatore*. Considera illustrato l'1.5

PREIONI *(LNPI)*. Sottoscrive e considera illustrato l'1.6.

PRESIDENTE. Dà per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Pinggera e Dentamaro.

PELLEGRINO, *relatore*. Propone una riformulazione dell'1.500 *(v. Allegato A)*, mentre è favorevole agli emendamenti 1.503, 1.507, 1.1, 1.7, 1.516, 1.517, 1.8, 1.521 – a cui propone di apportare una lieve modifica *(v. Allegato A)* – e 1.523; invita a ritirare gli emendamenti 1.518, 1.519 e 1.520; si rimette all'Aula sull'1.511, mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario sull'1.511 e favorevole sull'1.5. Per il resto concorda con il relatore.

RUSSO SPENA *(Misto-RC)*. Accoglie la modifica proposta dal relatore all'1.500.

Il Senato approva l'1.500, nel testo modificato, e respinge l'1.501.

PREIONI *(LNPI)*. Chiede al presentatore di apportare una modifica al secondo capoverso dell'1.502 e dichiara il proprio voto favorevole.

RUSSO SPENA *(Misto-RC)*. Accoglie la proposta. *(v. Alle-gato A)*.

Il Senato respinge l'1.502, nel testo modificato.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Sottoscrive tutti gli emendamenti all'articolo 1 del senatore Besostri.

Il Senato approva gli emendamenti 1.503, 1.507 e 1.1; respinge gli emendamenti 1.504, 1.505, 1.506, 1.2 e 1.3.

SCHIFANI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti recanti per prima la firma della senatrice Dentamaro.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.511, 1.4 e 1.513. È invece approvato l'1.5.

PREIONI *(LNPI)* Dichiara voto favorevole sull'1.6.

Il Senato respinge l'1.6 e l'1.515; approva invece l'1.7, gli identici 1.516 e 1.517, nonché il successivo 1.8.

BERTONI *(DS)*. Aggiunge la firma all'1.518.

PREIONI *(LNPI)*. Sottoscrive gli altri tre emendamenti del senatore Pinggera, accettando la modifica proposta all'1.521. *(v. Allegato A)*.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.518, 1.519 e 1.520. Vengono approvati l'1.521, nel testo modificato, e l'1.523, nonché l'articolo 1, nel suo complesso, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Il 2.503 si intende illustrato.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Illustra il 2.1.

CÒ *(Misto-RC)*. Dà per illustrati il 2.500 e il 2.504.

PASQUALI *(AN)*. Il 2.501 si illustra da sé.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Motiva il 2.2.

PELLEGRINO, *relatore*. È favorevole al 2.2 ed al 2.503 e contrario agli altri.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

BERTONI *(DS)*. Dichiara il proprio voto favorevole sul 2.1.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Conferma le ragioni dell'emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.500 e 2.501. Risulta approvato il 2.2.

SCHIFANI *(FI)*. Sottoscrive il 2.503.

Il Senato approva il 2.503 e respinge il 2.504.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dichiara la propria astensione nella votazione dell'articolo.

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.501, del quale propone una modifica, 3.503, 3.504, 3.9, 3.10 e 3.11. Il 3.505 risulterebbe precluso dall'approvazione del 3.504. Si rimette all'Assemblea sul 3.8 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore, tranne che per il 3.8, sul quale esprime parere favorevole, e per il 3.11, sul quale si rimette all'Assemblea.

PINGGERA *(Misto)*. Aggiunge la firma al 3.5.

SCHIFANI *(FI)*. Aggiunge la firma agli emendamenti della senatrice Dentamaro e di altri senatori e all'emendamento 3.510.

BARBIERI *(DS)*. Sottoscrive gli emendamenti del senatore Besostri.

RESCAGLIO *(PPI)*. Sottoscrive gli emendamenti del senatore Palumbo.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Accetta la modifica proposta dal relatore al 3.501. *(v. Allegato A)*

Il Senato respinge gli emendamenti 3.500, 3.502, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.508, 3.7, 3.509, 3.510, 3.511 e 3.580. Risultano approvati gli emendamenti 3.501, nel testo modificato, 3.503, 3.504 (con conseguente preclusione del 3.505 e del 3.506), 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Il Senato approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame del 3.0.1, che si dà per illustrato.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere contrario.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Aggiunge la firma a questo e ai precedenti emendamenti del senatore Besostri.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PINGGERA *(Misto)*. Sottoscrive il 4.5.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.504 e 4.6. Invita il presentatore a ritirare il 4.503 ed il 4.3, per confluire nel 4.4, che modifica. *(v. Allegato A)*. Si rimette all'Assemblea sul 4.510, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole al nuovo testo del 4.4 ed al 4.2. Per il resto, concorda con il relatore.

SCHIFANI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti recanti per prima la firma della senatrice Dentamaro.

BESOSTRI *(DS)*. Ritira il 4.1.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Ritira il 4.503 ed il 4.3, preannunciando voto favorevole sul 4.4 modificato dal relatore. Ritira anche il 4.511.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.500, 4.501, 4.505, 4.506, 4.507 e 4.5. Sono approvati gli emendamenti 4.2, 4.4 nel testo

modificato, 4.504, 4.6 e 4.510, nonché l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SPECCHIA, *segretario.* Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 aprile 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 19,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bosello, Camerini, Carpi, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Corrao, Cortiana, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Maconi, Manconi, Martelli, Morando, Palumbo, Petrucci, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Speroni, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B del Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha stabilito che la seduta odierna inizi con l'esame del decreto-legge sulla competenza delle corti di assise; si proseguirà poi con il disegno di legge sulla giustizia amministrativa.

Per quanto riguarda le interrogazioni a risposta immediata, domani pomeriggio saranno svolte quelle sull'ordine pubblico, mentre le interrogazioni sui lavori usuranti saranno esaminate nel pomeriggio di giovedì. Martedì prossimo, 27 aprile, le interrogazioni a risposta immediata avranno per oggetto gli aeroporti della Malpensa e di Brindisi.

Le autorizzazioni a procedere saranno esaminate nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì. Come è noto, il primo voto su ciascuna di esse avrà luogo con il sistema elettronico (orientativamente fra le ore 11 ed 11,30); i senatori potranno poi votare presso i senatori segretari per il prosieguo della seduta antimeridiana e nel corso della seduta pomeridiana.

Per quanto riguarda la prossima settimana, i Capigruppo hanno stabilito che, ove concluso in Commissione, il Senato esamini il disegno di legge sui contributi ai partiti. Gli altri argomenti inseriti nel calendario dei lavori saranno indicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1999.

– Disegno di legge n. 3953 – Proroga termini delega testo unico su beni culturali e ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– Disegno di legge n. 3593-B – Incentivi occupazione *(Approvato dal Senato - ove modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

– Disegno di legge n. 3807 – Riforma rito monocratico *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– Disegni di legge nn. 3830 e 3808 – Adeguamento sistemi informatici

– Disegno di legge n. 3599-B – Federalismo fiscale *(Approvato dal Senato - ove modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)*

– Disegno di legge n. 72 e connessi – Abusi familiari

– Disegno di legge n. 2849 e connessi – Uso manodopera infantile
– Disegni di legge nn. 273 e 497 – Integrazione trattamento minimo
– Disegno di legge 3886 e connessi – Finanziamento partiti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 aprile al 14 maggio 1999.

Martedì	20	aprile	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 3936 – Decreto-legge n. 29 sulla competenza della Corte di assise *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 23 aprile 1999)* – Seguito del disegno di legge n. 2934 – Giustizia amministrativa – Disegno di legge n. 3312 – Vigili del fuoco – Disegno di legge n. 3157 e connessi – Lavoro carcerario
Mercoledì	21	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Autorizzazioni a procedere definite dalla Giunta e questioni di insindacabilità
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 15,30-20)	– Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-*bis* del Regolamento sull'ordine pubblico *(h. 15,30-17 di mercoledì 21 aprile)*
Giovedì	22	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge costituzionale n. 3841 (ed altri connessi) – Voto degli italiani all'estero *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 15,30-20)	– Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-*bis* del Regolamento sui lavori usuranti *(h. 15,30-17 di giovedì 22 aprile)* – Disegno di legge n. 3953 – Proroga termini delega testo unico su beni culturali e ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Venerdì	23	»	*(antimeridiana)* (h. 8,30)	– Interpellanze e interrogazioni

Le autorizzazioni a procedere saranno poste ai voti a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 21 aprile. Gli onorevoli senatori potranno poi dichiarare il proprio voto ai senatori segretari fino alla conclusione della seduta antimeridiana e, nuovamente, dall'inizio della seduta pomeridiana in poi.

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 3953 scadrà alle ore 15 di mercoledì 21 aprile.

Martedì	27	aprile	*(pomeridiana)* (h. 15,30-20)	– Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-*bis* del Regolamento su Malpensa e aeroporto di Brindisi – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 3033-B – Delega nuovi tribunali *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* – Elezione di un componente della Commissione vigilanza Cassa depositi e prestiti – Disegno di legge n. 3886 e connessi – Finanziamento partiti *(Approvato dalla Camera dei deputati - ove concluso in Commissione)* – Disegno di legge 3362 e connessi – sicurezza lavori domestici *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 3593-B – Incentivi occupazione *(Approvato dal Senato - ove modificato dalla Camera dei deputati - Collegato alla finanziaria)*
Mercoledì	28	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	29	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	30	»	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 3033-B e 3362 è fissato per le ore 13 di giovedì 22 aprile. Il termine per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3886 e 3593-B sarà successivamente comunicato ai Gruppi.

Martedì	4	maggio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Ratifiche di accordi internazionali – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 72 e connessi – Abusi familiari – Disegno di legge n. 2849 e connessi – Uso manodopera infantile – Disegni di legge nn. 3830 e 3809 – Adeguamento sistemi informatici – Disegni di legge nn. 3116 e 3294 – Contabilità ambientale
Mercoledì	5	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	6	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	

Venerdì	7	maggio	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge previsti nella settimana dal 4 al 7 maggio dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 aprile.

Martedì	11	maggio	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	– Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 3599-B – Federalismo fiscale *(Approvato dal Senato - ove modificato dalla Camera dei deputati - Collegato alla finanziaria)* – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 64 di modifica all'articolo 567 del codice di procedura civile *(se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 17 maggio 1999)* – Disegno di legge n. 3807 – Riforma rito monocratico *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegni di legge nn. 273 e 497 – Integrazione trattamento minimo
Mercoledì	12	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	13	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	14	»	*(antimeridiana)* (h. 10)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge previsti nella settimana dall'11 al 14 maggio dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 6 maggio.

La Presidenza è autorizzata a modificare l'ordine degli argomenti in calendario, al fine di assicurare l'esame dei disegni di legge nn. 3593-B e 3599-B entro la giornata di giovedì 13 maggio.

Le sedute di martedì 18 maggio (pomeriggio) e di mercoledì 19 maggio (mattina) saranno riservate agli argomenti indicati dalle opposizioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3936) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Meloni ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

MELONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è volto a convertire in legge il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza delle corti di assise e di interrogatorio di garanzia. *(Brusìo in Aula)*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore, facciamo parlare il relatore. Non siamo molti ma ugualmente riusciamo a creare brusìo.

Continui pure, senatore Meloni.

MELONI, *relatore*. Già durante l'esame in Commissione, molti colleghi hanno manifestato il loro profondo disagio per il fatto che tale provvedimento sia pervenuto all'esame di questo ramo del Parlamento dopo essere stato trattenuto dalla Camera dei deputati per ben 45 giorni, impedendo nei fatti a noi senatori di dedicare a questo decreto-legge l'attenzione che merita.

Io stesso, nel corso della relazione presso la 2ª Commissione permanente, non ho potuto fare a meno di sottolineare come già dal titolo si evidenzi il carattere non omogeneo delle norme contenute nel decreto n. 29, e anche su questo aspetto la possibilità di disporre di un margine di tempo più ampio e più adeguato avrebbe potuto favorire una discussione più approfondita sulla corrispondenza del contenuto del decreto con le disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In ogni caso al momento questa è la situazione: ci troviamo di fronte ad un provvedimento in scadenza fra tre giorni, con margini estremamente ridotti per il suo esame e senza – nei fatti – avere la possibilità di modificarlo, pena la sua inevitabile decadenza.

Mi auguro che il Presidente del Senato accolga questa mia breve premessa come un ulteriore invito a intervenire presso la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento al fine di evitare il rinnovarsi di situazioni simili (che comunque vedono sempre penalizzato il Senato e mai il contrario).

L'articolo 1 del provvedimento modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale, escludendo la competenza delle corti di assise per i reati di rapina ed estorsione comunque aggravati: il Governo ha ritenuto di dover intervenire in detta materia, posto che l'indirizzo giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione (sezioni unite penali, sentenza dell'8 aprile 1998) potrebbe avere come conseguenza immediata l'azzeramento di un rilevante numero di processi penali in corso e, al tempo stesso, un evidente aggravio dei carichi di lavoro della corte di assise. In tale ottica, l'articolo 1 del decreto-legge sostituisce la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale, aggiungendo all'elenco dei reati sottratti alla competenza della corte di assise, ancorché puniti con la reclusione superiore nel massimo di 24 anni, i delitti di rapina e di estorsione comunque aggravati. Con riferimento al-

la sentenza citata, la relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma infatti che tale sentenza, seppure resa relativamente alla problematica della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, si riflette anche sulla diversa problematica della competenza delle corti di assise e dei tribunali, stante l'assoluta identità, per gli aspetti qui rilevanti, tra la formula normativa dell'articolo 4 e quella dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Tale sentenza avrebbe infatti implicato che i delitti di rapina ed estorsione aggravata a norma degli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, rispetto ai quali ricorre l'ulteriore aggravante ad effetto speciale della connessione ad attività mafiose prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 – delitti che sono stati finora in fatto giudicati dai tribunali – avrebbero dovuto ritenersi, senza alcun dubbio, di competenza delle corti di assise.

Alla stessa conclusione si sarebbe dovuto pervenire, naturalmente, anche in rapporto alla generalità dei reati di rapina e di estorsione rispetto ai quali concorrano due o più circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Tutto ciò avrebbe potuto quindi determinare un eccessivo aggravio del lavoro delle corti di assise e, inoltre, comportare il pericolo che, a seguito della competenza delle medesime relativamente ai reati in questione, un rilevante numero di processi in corso avrebbe potuto essere travolto in quanto, trattandosi di incompetenza per materia derivante dall'appartenenza del reato alla cognizione di un giudice superiore, questa può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

L'articolo 3 del decreto-legge detta una serie di disposizioni transitorie volte a regolare l'applicazione della nuova disciplina della competenza per materia della corte di assise ai procedimenti in corso. Si prevede innanzitutto che la nuova regolamentazione si applichi anche nei procedimenti per rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che prima di tale data fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia degli atti compiuti dal giudice incompetente ai sensi della normativa previgente, mentre il comma 3 rende prive di effetto le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale emesse prima della data di entrata in vigore del decreto in titolo.

La Camera dei deputati si è a lungo soffermata su questo articolo ed ha inserito tre ulteriori commi (3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater)*, affrontando così la problematica relativa ai casi in cui le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999 erano state proposte per il solo motivo della incompetenza per materia e ha attribuito alle parti la facoltà di presentare nuovi motivi di impugnazione, disponendo a tal fine ulteriori termini.

È doveroso sottolineare l'opportunità delle modificazioni apportate dalla Camera, dirette ad evitare che l'intervento sulla competenza e con effetto sui procedimenti in corso, possa determinare conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista della tutela del diritto di difesa.

I commi 4 e 5 prevedono ulteriori disposizioni di carattere transitorio.

Gli articoli 2 e 4 del decreto-legge riguardano invece la diversa problematica del cosiddetto «interrogatorio di garanzia» previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale. Va peraltro ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 1997, aveva già ampliato l'ambito di applicazione dell'interrogatorio di garanzia, al di là della fase delle indagini preliminari, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Con la recentissima sentenza n. 32 del 1999, la Corte costituzionale ha poi ulteriormente esteso l'ambito di applicazione del predetto interrogatorio fino all'apertura del dibattimento. A tale proposito l'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale che recepiscono le indicazioni contenute nelle sentenze sopra citate, precisando altresì che quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio proceda il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

L'articolo 4, infine, detta alcune disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'interrogatorio previsto dall'artico 294 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il provvedimento in discussione precisa ulteriormente, all'articolo 4 che «la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia» – questo è l'aspetto importante – «se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale».

Svolte queste brevi considerazioni, non posso far altro che segnalare ancora una volta l'urgenza dell'approvazione del presente provvedimento. *(Applausi dei senatori Pinto e Fassone).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, oggi partecipo con dispiacere a questa seduta, in cui ci si richiede di recitare quasi una farsa, analoga a quella che ci è stato imposto di recitare in Commissione, in quanto i tempi ristrettissimi assegnati a questo ramo del Parlamento per discutere di questo provvedimento non hanno assolutamente consentito ad alcuno di tentare di apportare modifiche migliorative; questo avrebbe infatti comportato il ritorno all'Assemblea della Camera dei deputati e, quindi, la conseguente scadenza del decreto di legge di cui oggi si vota la conversione.

Non è la prima volta, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo accade; non è la prima volta che il Senato viene declassato nella sua funzione e si trova a dibattere nell'indifferenza dell'Assemblea un problema così delicato, con tempi che non consentono neanche formalmente di prenderlo in esame e di tentare di portare un contributo. Quin-

di, la nostra oggi è una presenza assolutamente inutile, ininfluente e, per quanto importante possa essere il tentativo di portare un contributo migliorativo al provvedimento, questo in ogni caso è reso vano dal fatto che comunque il decreto deve essere convertito, non può subire una seconda o una terza lettura. E poichè oggi ho avuto l'occasione di poterne parlare, attraverso gli emendamenti che ho voluto riproporre nello stesso testo in cui li avevo proposti in Commissione, speravo di ascoltare da parte del relatore e del Governo quanto meno un apprezzamento per il tentativo, rimasto vano, di poter dare un contributo di questo tipo.

È, quindi, con amarezza che noi diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge; però, vorrei che il Presidente del Senato si rendesse interprete della opinione diffusa dei componenti della Commissione giustizia che, così come in altre circostanze, si è trovata ad esaminare un provvedimento cosiddetto «blindato» frustrando la funzione istituzionale di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, lei ha espresso rammarico per il ritardo con il quale l'altro ramo del Parlamento ci ha fatto pervenire questo testo normativo al quale faceva riferimento: prendiamo atto.

CIRAMI. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha avuto a disposizione 50 giorni per discutere il provvedimento in esame; a noi ne sono stati concessi soltanto 8.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, prendiamo atto di questo fatto e valutiamo la sua lamentela anche come una sorta di avvertenza per l'avvenire perché situazioni del genere non si ripetano.

È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, preliminarmente non posso non associarmi all'amarezza del collega Cirami in ordine alla ristrettezza dei tempi concessi all'Assemblea per l'esame di questo importante provvedimento legislativo.

Devo dire però che guardando al merito della materia, in particolare all'urgenza di intervenire su un aspetto che ai più è sembrato di grande delicatezza, quale il pericolo, a seguito dell'applicazione della sentenza n. 32 della Corte di cassazione, di una imminente scarcerazione di numerosi imputati di reati di estorsione, rapina di stampo mafioso, con la trasposizione della competenza dai tribunali alla corte di assise, guardando quindi all'emergenza che veniva a crearsi in relazione a questa tematica, non posso che condividere l'impostazione e la stessa decretazione di urgenza. Fra l'altro, il sottoscritto era stato uno dei primi a porre in evidenza, con un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, il pericolo dell'evoluzione negativa di questo scenario di imminenti scarcerazioni.

Si correva in buona sostanza, a seguito della remissione degli atti di processi in corso innanzi ai tribunali al Gup, perché li trasmettesse poi alla Corte di assise, un doppio rischio: quello di una rimessione in libertà di imputati per reati collegati alla mafia ed in più vi era la possi-

bilità che quei processi fossero celebrati con un pericolo in ordine alla conferma della bontà delle accuse ad opera dei soggetti i quali erano stati parte passiva di quei reati, quindi dei soggetti rapinati o colpiti dalla estorsione di quegli imputati.

Le parti lese si sarebbero trovate a dover confermare le accuse nei confronti di imputati a piede libero: ecco la drammaticità del tema. Un tema creato da una sentenza la quale, nell'approfondire l'interpretazione della norma a proposito della quantificazione del periodo massimo della carcerazione preventiva per questa tipologia di reati, e individuando un termine effettivamente ampio della carcerazione preventiva, aveva determinato, probabilmente senza rendersene conto, un concetto di pena massima che aveva creato lo slittamento della competenza funzionale dal tribunale alla corte d'assise. Una prima conseguenza si era già realizzata in un processo in corso davanti al tribunale di Palermo, che aveva dovuto tener conto degli effetti della sentenza della Corte di cassazione, disponendo la remissione degli atti davanti al Gup.

Al di là del fatto che la Camera ha tenuto in esame il testo presentato dal Governo per un tempo eccessivo e probabilmente non giustificabile, devo riconoscere che ciò ha dato tutto sommato i suoi frutti. Il testo del decreto-legge presentato dal Governo alle Camere in prima lettura era estremamente sintetico, nella sostanza sicuramente accettabile, ma aveva omesso di individuare le norme transitorie, cioè gli aspetti relativi ai percorsi in essere dei processi che rischiavano, secondo le rispettive scadenze temporali, di non essere ben disciplinati da una norma che incardinava nuovamente le competenze dinanzi al tribunale. La Camera dei deputati ha modellato meglio la normativa proposta dal Governo per renderla molto più organica ed accettabile rispetto allo scenario della sua applicazione.

Le lamentele espresse prima non possono non essere condivise, ma con un apprezzamento al lavoro svolto dalla Camera e al merito del provvedimento, sul quale siamo stati e continuiamo ad essere in perfetta sintonia, in ordine all'effettività dell'emergenza risolta con l'intervento legislativo, che ha riportato allo *status quo* un sistema strutturale di competenze che la Corte di cassazione, probabilmente in maniera involontaria, rischiava di spostare ad organi che meritavano di non essere appesantiti da ulteriori carichi di lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo discutendo reca modifiche in materia di competenza giurisdizionale e di interrogatorio di garanzia, in ossequio a due recenti pronunce giurisprudenziali: una delle sezioni unite della Corte di cassazione e una della Corte costituzionale.

L'articolo 278 del nuovo codice di procedura penale, al secondo periodo, afferma: «Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale, nonchè delle circostan-

ze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Non è la prima volta che questa norma viene ritoccata: già la legge dell'8 agosto 1995, n. 332, è intervenuta sull'articolato in argomento. Adesso ci troviamo di fronte ad una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, la quale ha posto soluzione ad un conflitto tra giudicati e ad una difformità che le singole sezioni della Corte stessa avevano favorito. Le sezioni unite della Corte hanno infatti affermato che, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali, la previsione dell'articolo 278 va interpretata nel senso che, nel caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, si deve tenere conto di tutte le aggravanti e non soltanto delle più gravi fra esse. Ciò significa applicare gli aumenti di pena secondo la regola fissata dal quarto comma dell'articolo 63 del codice penale, e cioè apportando alla pena massima stabilita per il reato l'aumento nella misura prevista per la circostanza più grave e aggiungendo l'ulteriore aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate.

Da quanto sopra deriva che i delitti finora giudicati dai tribunali, in particolare quelli di rapina ed estorsione aggravata – sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione – devono ritenersi invece di competenza della corte d'assise, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del codice di procedura penale, che attribuisce appunto le competenze. Infatti, i delitti in argomento risulterebbero ora puniti, in base al criterio di computo dell'articolo 63, comma quarto, del codice penale, con la reclusione superiore nel massimo a 24 anni, ricadendo quindi – come già detto – nella competenza della corte d'assise.

Si rischia allora di trovarsi concretamente di fronte a casi di incompetenza per materia per difetto, ovvero di una sentenza di un giudice inferiore (il tribunale), a fronte di uno superiore (la corte di assise).

E poiché l'articolo 21 del codice di procedura penale recita: «L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo...», le nuove regole dettate dalla Corte di cassazione rischiano di provocare, nell'immediato, l'azzeramento di un rilevante numero di processi penali in corso e, al tempo stesso, un pesante aggravio dei carichi di lavoro delle corti di assise.

Quella appena rappresentata non è però l'unica decisione giurisprudenziale che ci obbliga, come legislatori, a mettere nuovamente mano al codice di procedura penale.

L'attuale articolo 294, comma 1, recita: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita». Anche questa norma è stata ritoccata dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, già citata a proposito dell'articolo 278, su cui è intervenuta la Cassazione ed anche per questa norma il lavoro di raffinazione giuridica fatta dalla suddetta legge n. 332 è stato – a nostro giudizio – insufficiente. Con sentenza n. 32 del 17 febbraio 1999, infatti, la Corte costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona che sia posta in stato di custodia cautelare.

Era un intervento prevedibile: la sentenza di incostituzionalità si colloca in perfetta sintonia con la precedente decisione n. 77 del 3 aprile 1997, di cui costituisce il naturale corollario. Con tale pronuncia la Corte aveva esteso l'obbligo di procedere al così detto interrogatorio di garanzia nello spazio processuale che intercorre tra l'udienza preliminare e la trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento, una volta disposto il rinvio a giudizio.

La nuova declaratoria di incostituzionalità comporta ora, però, che tale dovere venga esteso anche alla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento sino al momento dell'inizio dello stesso. Ed il compito di operare l'aggiustamento in questione è stato dalla Corte lasciato al legislatore sia in ordine alle scelte discrezionali relative al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio che agli atti da utilizzare a tal fine, nonché in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato ed alle conseguenze connesse alla inosservanza del termine stesso. Inoltre, ha demandato a noi legislatori anche il compito di indicare di quali atti possa fare uso il giudice, nel caso di specie, quando procede all'interrogatorio di garanzia. Quest'ultimo, effettivamente, spesso è risultato di carattere meramente formale e addirittura lacunoso. Infatti, se la misura cautelare era eseguita anche pochi giorni dopo la trasmissione del fascicolo, il soggetto non aveva la possibilità di discolparsi nei confronti del giudice e costui non poteva rendersi conto di eventuali eccessi nell'adozione di una misura cautelare.

Indubbiamente quindi il Governo si è trovato a dover intervenire, per di più con un decreto-legge, in ordine a situazioni determinate da pronunce giurisdizionali. Le due sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale vanno infatti ad incidere pesantemente sul codice di procedura penale. E si può concordare con l'intento di limitare il ruolo della corte d'assise.

Questa corte, la cui origine storica risale sostanzialmente all'epoca della rivoluzione francese, ha infatti subito continue evoluzioni sia in senso estensivo che riduttivo, per via del fatto che nella sua composizione rientrano come «giudici popolari» normali cittadini, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del diritto. La fase giuridica attuale è certamente volta a comprimere l'intervento del cittadino comune nell'emissione di una sentenza. Ed è una scelta condivisibile alla luce dell'indispensabile tecnicismo di alcune pronunce.

Ma non possiamo non rilevare con scoramento che ci troviamo di fronte all'ennesimo intervento settoriale, conseguenza di situazioni emergenziali, anche se questa volta l'emergenza è originata non dalla criminalità ma dagli interventi di due importanti organi giurisprudenziali.

Continuiamo ad andare avanti, pertanto, con la legislazione dell'emergenza. Stiamo procedendo ancora una volta, come già fatto la

settimana scorsa sul provvedimento in materia di AIDS e detenzione, come fatto prima ancora in materia di articolo 513, e come chissà quante altre volte, ad un intervento legislativo limitato e determinato da decisioni della Corte di cassazione o della Corte Costituzionale. E di questi isolati interventi in questi ultimi anni ce ne sono stati parecchi, caro Sottosegretario alla giustizia.

Si può essere pertanto d'accordo con il disegno di legge presentato, ma senza dimenticare che il continuo intervento del legislatore in corso d'opera rischia di creare tanti problemi quanti quelli che risolve: non è questo il modo corretto di procedere.

Il Governo non può intervenire continuamente con lo strumento del decreto-legge. Forse sarebbe più opportuno procedere ad una revisione organica del codice di procedura penale, visto che gli entusiasmi inizialmente suscitati si sono trasformati in delusioni sempre più cocenti, tali da far rimpiangere addirittura il vecchio codice.

Tuttavia, pur dissentendo sul metodo, non si intende, per responsabilità sia politica che umana, ritardare l'applicazione del decreto che si sta discutendo con obiezioni di maniera. Ma ricordiamoci che nel campo della giustizia, finché continueremo ad operare con questa approssimazione, procederemo, come abbiamo più volte fatto osservare, ad un lavoro senza fine. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Presidente, colleghi, Sottosegretario, parto dal presupposto che in quest'Aula vi sia una generale condivisione del provvedimento in esame che è, per così dire, un atto dovuto, un atto cioè che il Parlamento deve adottare se si vuole dare attuazione ad alcune pronunzie dei giudici di legittimità e degli stessi giudici della Corte Costituzionale, pronunzie che hanno avuto come diretta conseguenza l'insorgenza di due particolari esigenze alle quali occorre dare una pronta risposta legislativa.

L'urgenza di questa risposta, a mio parere, dovrebbe farci riflettere sull'opportunità di mettere da parte le proposizioni correttive del testo licenziato dalla Camera dei deputati, tutte vertenti – in base a quanto mi risulta dalla lettura degli emendamenti presentati in Aula – sull'articolo 3 e, quindi, sulle disposizioni transitorie.

Da una preliminare lettura degli emendamenti, mi sembra che gli stessi abbiano soprattutto una finalità migliorativa, quindi apprezzabile, ma comunque limitata ad aspetti formali e pur sempre meno importanti di quelli sostanziali contenuti nel provvedimento di conversione del decreto-legge n. 29.

Questa è una mia personale considerazione, che è evidente, e non meriterebbe una specifica valenza, se, dopo l'illustrazione degli emendamenti – laddove non venissero ritirati – fossero condivise perplessità di ordine di legittimità costituzionale, per violazione del principio del giudice naturale e della retroattività della norma penale, preoccupazione

che mi sembra di avere colto soprattutto negli emendamenti 3.3 e 3.4 che sono aggiuntivi entrambi di un comma 2-*bis* all'articolo 3.

Pur in presenza di queste perplessità, nel merito delle quali non intendo entrare in questa fase di discussione generale, penso che da parte nostra si impone sempre e comunque di procedere ad un raffronto preliminare tra l'esigenza di intervenire con questo tipo di correttivi nel loro complesso formali e quella di convertire un decreto-legge che, se non convertito nei termini (e mi pare che scadano dopodomani), potrebbe cagionare ulteriori gravi inconvenienti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già gravissimi che si registrano nel settore della giustizia.

A tal fine è quanto mai utile sottolineare la duplice sostanziale esigenza alla quale vuole venire incontro l'iniziativa in discussione. Con l'articolo 1 si intende riparare a quel grave inconveniente determinato in materia di competenza della corte d'assise per effetto della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite dell'8 aprile 1998. Con l'articolo 2 si mira a rafforzare le garanzie difensive in materia di interrogatorio di persone sottoposte a misure cautelari sulla scorta di quanto statuito dalla Corte costituzionale in due diverse sentenze, quella del 3 aprile 1997, n. 77, e una recentissima, la n. 32 del 17 febbraio di quest'anno. Con la sentenza dell'anno scorso la Corte di cassazione – come ha già ricordato prima chi mi ha preceduto – ha ritenuto che, ai fini della determinazione della pena per l'applicazione delle misure in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, deve tenersi conto di tutte le aggravanti e non solo di quelle più gravi. Un tale criterio – come è stato ancora una volta ricordato – comporta l'attuazione della competenza della corte d'assise nei reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata. Orbene, pur senza voler venir meno al rispetto del principio costituzionale della diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, che si realizza per l'appunto attraverso la composizione della corte d'assise, non possiamo ignorare che l'applicazione dei criteri delle sezioni unite della Cassazione in tema di computo di pena viene a determinare un insostenibile incremento del carico di lavoro delle corti d'assise, con il concreto serio rischio che la loro attività, già lenta per alcune ragioni, che non ricordo in questa sede –, finisca con l'essere totalmente paralizzata, con l'ulteriore più grave rischio di inaccettabili scarcerazioni, anche per effetto di azzeramenti e di inizio *ex novo* di processi per gravi reati anche quando siano già stati definiti nei primi due gradi di giudizio, pericolo che è stato ricordato e sottolineato a giusta ragione dal collega Schifani.

Ancora più apprezzabile per noi di Forza Italia è l'altro aspetto sostanziale del disegno, quello contenuto nell'articolo 2, finalizzato a rafforzare il diritto della difesa sulla scorta del giudizio di legittimità espresso con la sentenza n. 77 del 1997 nella parte dell'articolo 294 del codice di procedura penale relativa all'interrogatorio dell'imputato detenuto. Con le modifiche proposte rispetto a questa parte della norma processualistica l'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'imputato *in vinculis* viene correttamente e – sottolineo – costituzionalmente esteso fino all'apertura del dibattimento e quindi ben oltre la chiusura delle indagini preliminari. Una modifica pertanto che, a nostro parere, è di

grande civiltà giuridica, come lo sono anche le diverse proposte di legge che mirano ad attuare il giusto processo, ad attuare soprattutto pienamente il principio del contraddittorio con i diversi principi di garanzie processuali che oggi tanto difettano nel nostro sistema.

Ecco perché Forza Italia condivide questa duplice esigenza del disegno di legge in esame e, pur di vedere al più presto convertito in legge il decreto che se ne è fatto carico, non ha proposto alcun emendamento al testo come licenziato dai colleghi deputati. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MELONI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio a replicare nel merito del provvedimento considerato che la gran parte degli interventi ha messo in risalto soprattutto la difficoltà di poter approfondire questo argomento sia in Commissione che in Aula per lo scarsissimo tempo a disposizione, ma anche perché alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono state ritenute soddisfacenti tanto che in quella sede c'è stata un'approvazione pressoché unanime, a grande maggioranza.

Inoltre mi è sembrato di capire dalla discussione che, nel merito, gli intervenuti sono d'accordo sull'urgenza di decidere e sulla necessità di non far decadere il provvedimento, per cui rinuncio ad una replica più approfondita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, non che diversamente opinassi, ma gli interventi autorevoli dei rappresentanti dell'opposizione di condivisione del merito del provvedimento e della opportunità di ricorrere alla decretazione d'urgenza costituiscono per me motivo di sollievo. Pertanto mi rifaccio nella sostanza a quanto già espresso dal senatore Meloni che ha svolto un'attenta e precisa relazione.

Mi rimane soltanto da dire che in questo caso lo strumento del decreto-legge si imponeva perché credo che mai straordinaria necessità ed urgenza si è presentata ad un Governo come in questo caso per ciascuno dei due aspetti che rappresentano il contenuto del decreto-legge. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione, intervenuta per comporre una difformità giurisprudenziale delle sezioni semplici nell'aprile 1998, avrebbe avuto effetti devastanti nella vita giudiziaria perché avrebbe comportato una serie di conseguenze estremamente negative in ordine ai delitti di rapina e di estorsione pluriaggravata; qualcuno ha accennato assai opportunamente al problema della decorrenza dei termini della custodia cautelare, ma essa avrebbe inciso anche sulla distribuzione del lavoro. Si tratta infatti di reati la cui ricorrenza nella vita giudiziaria del paese è assai frequente, determinando quindi un carico di lavoro notevo-

le che, se scaricato (se mi consentite questo termine) dai tribunali alle corti d'assise, avrebbe comportato problemi di organizzazione giudiziaria davvero di rilevante entità. C'è da chiedersi se qualche volta, forse, nel dare un'interpretazione di una norma in un certo modo anziché in un altro non ci si debba anche soffermare sulla vita quotidiana nei palazzi di giustizia nel nostro paese. Ma lasciamo perdere, forse ci porterebbe lontano.

Il Governo si è trovato così nella straordinaria necessità e urgenza di intervenire per evitare questo tipo di conseguenza. L'intervento è stato il più semplice possibile: a scanso di equivoci si è stabilito che, comunque si voglia calcolare l'effetto delle aggravanti speciali sulla pena edittale, questi delitti, la rapina e l'estorsione, rimangono comunque di competenza del tribunale, così non ci potrà mai essere altra interpretazione giurisprudenziale che possa creare i problemi che l'altra avrebbe in concreto determinato.

L'altra questione affrontata nel provvedimento deriva da ben due sentenze della Corte costituzionale – le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 – aventi ad oggetto il problema dell'interrogatorio di garanzia. Anche in questo caso non poteva non intervenirsi con un decreto-legge per la semplice ragione che la stessa ultima sentenza della Corte costituzionale rinvia al legislatore il problema di colmare un vuoto normativo che da quella pronunzia derivava. Di conseguenza, in un tema tra l'altro assai delicato ed importante come quello dell'interrogatorio di garanzia, era doveroso intervenire e il più rapidamente possibile. Ecco perché credo che in questo caso sulla necessità di adottare un provvedimento di urgenza non si possa assolutamente discutere.

La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche, peraltro non particolarmente significative, che vanno condivise e che nella sostanza hanno migliorato il testo originario del decreto legge. Mi rendo perfettamente conto del disagio di alcuni colleghi per i tempi assai brevi che restano a questo ramo del Parlamento per la conversione ma nella sostanza credo che il Senato possa tranquillamente convertire in legge il decreto-legge nel testo trasmessoci dalla Camera perché non mi sembra che si possano ravvisare limiti tali da destare perplessità o preoccupazioni di spessore significativo.

È per tali ragioni che il Governo confida nell'odierna conversione in legge del decreto in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendano riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NOVI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 del decreto-legge. In realtà tali proposte

emendative sono già state in parte illustrate nel corso dei loro interventi dai senatori Cirami e Greco.

Da cosa nascono questi emendamenti? Dalla presa d'atto che il pessimo funzionamento della macchina della giustizia in Italia pone i presupposti per serie perplessità sulla legittimità costituzionale delle disposizioni derivanti da questi interventi tampone.

In particolare, occorre sottolineare che con l'emendamento 3.3, da me presentato insieme al senatore Napoli Bruno, si intende sottrarre alle complesse evoluzioni processuali conseguenti alla modifica delle norme sulla competenza della corte d'assise quei provvedimenti che, pur non essendo interessati direttamente dalla novella, ne subirebbero comunque gli effetti. Né va ignorato nel contempo che l'introduzione della novella nel sistema delle norme vigenti determinerà non solo contrasti interpretativi, eccezioni e ritardi, ma anche questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio del giudice naturale e della irretroattività della norma penale. Questo chiaramente suonerebbe come un pregiudizio per la concentrazione e la speditezza del procedimento riunito che verrebbe coinvolto, sebbene estraneo alla riforma.

Signor Presidente, con questa norma andiamo anche a colpire persone inquisite, rinviate a giudizio, che certamente non appartengono a quei segmenti criminali interessati da questa norma e che anzi si vedono coinvolti in procedimenti loro malgrado.

Richiamo l'Aula a riflettere su quanto in questo momento stiamo decidendo. La norma che è stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento in realtà vìola il principio del giudice naturale e della irretroattività della norma penale. Come possiamo noi in questo momento votare una normativa che suscita tali perplessità di legittimità costituzionale e che pone in discussione due princìpi fondamentali dello Stato di diritto, che sono appunto quelli del giudice naturale e della irretroattività della legge penale?

È per tali ragioni che invitiamo l'Aula a riflettere e a fare in modo che le emergenze determinatesi per quanto riguarda l'ambito della legislazione in materia penale non impongano decisioni in contrasto con lo stesso dettame costituzionale.

Invitiamo pertanto l'Aula a riflettere e ad esprimere un voto favorevole sugli emendamenti da noi presentati, in particolare sull'emendamento 3.3.

CIRAMI. Signor Presidente, intanto voglio chiedere scusa perché l'emendamento 3.2 non avrebbe dovuto essere quello sottoposto al nostro esame; già in Commissione infatti esso era sostitutivo dell'articolo e non soppressivo dei commi 1 e 2. Ne parlo solo per amore dell'arte perché oggi qualsiasi passo volessimo compiere non lo potremmo fare: fosse anche un pezzo del Vangelo, i tempi non ce lo consentirebbero. L'esigenza politica della maggioranza ci diffida a farlo però, per amore dell'arte, intendo aggiungere qualche motivazione a quelle espresse dal senatore Novi, che poi nella sostanza sono le stesse.

In pratica non solo violiamo il principio costituzionale del giudice naturale, ma ci approntiamo ad introdurre una norma schizofrenica nella

legislazione ordinaria del codice di procedura penale, soprattutto in riferimento all'articolo 259 delle norme di attuazione del codice, la cui dizione che ho ripetuto in Commissione era la seguente: le norme, essendo nuove norme di procedura, «si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore» dello stesso codice. Oggi, invece, interveniamo con una norma «a gambero», nel senso che facciamo retroagire le norme sulla competenza, violando in tal modo i principi del giudice naturale. Questo per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del primo e del secondo comma dell'articolo 3 che, tutto sommato, riporterebbe al principio già accolto dalla nostra legislazione nell'articolo 259 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda invece l'altro emendamento che si riferisce ai reati connessi, le ragioni sono in parte le stesse, con una motivazione in più: i reati connessi che non vengono investiti dalle norme sulla competenza di cui oggi ci aggiungiamo ad approvarne le modifiche appesantirebbero la macchina della giustizia, laddove la connessione non fosse strettamente necessaria ai reati principali, la cui competenza oggi si discute di affidare a un nuovo giudice.

Queste erano le motivazioni alla base degli emendamenti presentati. Tuttavia, rendendomi assolutamente conto che qualsiasi argomentazione oggi è inutile, ritiro gli emendamenti 3.2 e 3.4, in ossequio al dettato della maggioranza e dando un altra prova di codardia.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

VALENTINO. Poiché non appartengo alla maggioranza, non intendo ritirare l'emendamento 3.50 e chiedo che venga posto in votazione.

Ritengo che una vicenda processuale obiettivamente grave, anzi gravissima, come il sequestro a scopo di estorsione dal quale possa derivare la morte del sequestrato, che prevede una pena edittale di 30 anni, debba essere affidata al giudice eterogeneo, alla corte d'assise, a quel giudice nel quale convergono la saggezza giuridica del magistrato togato e l'esperienza del giudice popolare, a quel giudice che ha cognizione di tutte le vicende più gravi. Non capisco pertanto la ragione per la quale una vicenda di enorme e sconvolgente gravità debba essere sottratta alla competenza di quello che, sostanzialmente, è il suo giudice naturale.

Invito pertanto l'Aula a meditare sulla proposta emendativa che ho formulato, al di là dei tempi costretti nei quali ci troviamo ad operare. Ritengo infatti che ciò che deve essere fatto vada compiuto, anche se i tempi comporteranno delle dilatazioni. Insisto quindi nel mio emendamento e chiedo che l'Aula lo voti. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MELONI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, preceduto però da un invito al ritiro, affinché i

senatori Novi e Napoli Bruno seguano l'esempio dato dal senatore Cirami. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Valentino, che, tra l'altro, si riferisce all'articolo 1 e non all'articolo 3; forse è stato inserito per errore nel fascicolo degli emendamenti in riferimento all'articolo 3.

A me sembra che non sia proprio il caso in questa sede di modificare la competenza in senso inverso rispetto a quello che questo provvedimento indica, quello cioè di sottrarre alla corte d'assise determinati reati, aggiungendone al contrario degli altri. Mi sembra che non sia certo questo lo spirito. Potrebbe anche essere condivisibile l'opinione del senatore Valentino, ma non credo che questo possa essere oggi oggetto di discussione e recepito in questo disegno di legge; quindi, il mio parere è contrario.

Anche relativamente all'emendamento 3.3 il parere è contrario ove venisse mantenuto, perché mi sembra da un lato riduttivo pensare di mantenere l'ipotesi della separazione solo in un caso, di cui all'articolo 12 lettera *c)* del codice di procedura penale, e non nelle altre due ipotesi e potrebbe essere in contrasto con la norma di carattere generale; ciò non sarebbe, infatti, davvero spiegabile. In ogni caso – ripeto – credo esistano le condizioni perché possa essere ritirato prima della sua votazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Novi se intende ritirare gli emendamenti da lui presentati, come proposto del relatore.

NOVI. Mi dispiace, signor Presidente. Il pentitismo non mi appartiene; quindi non li ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda con l'argomentazione del relatore e quindi conclude nel senso di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti mantenuti.

PRESIDENTE. Come è stato fatto rilevare dal relatore, l'emendamento 3.50 si riferisce all'articolo 1 del decreto-legge. Pertanto esso sarà posto per primo in votazione, come emendamento 1.100.

Metto ai voti l'emendamento 1.100 (già 3.50), presentato dal senatore Valentino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Novi e Napoli Bruno.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Novi e Napoli Bruno.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.2 e 3.4 sono stati ritirati. Agli articoli 4 e 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo a favore del provvedimento che risponde alla esigenza di garantire l'efficacia dell'azione giudiziaria, impedendo che siano paralizzati i processi per i gravi reati di criminalità organizzata, e nello stesso tempo garantisce il rispetto del diritto alla difesa, in questo senso recependo le decisioni e le indicazioni della Corte costituzionale in materia di interrogatorio di garanzia.

Certamente i tempi molto ristretti che sono stati lasciati all'esame del Senato impediscono di modificare ulteriormente il provvedimento. Il nostro voto a questo punto diventa un atto dovuto; lo facciamo, però, nella consapevolezza che si tratta di un provvedimento certamente positivo e che va nel senso del miglioramento del «servizio giustizia» a tutela delle garanzie del cittadino. *(Applausi dal Gruppo Rinnova,ento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa).*

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 5 del codice di procedura penale disciplina la competenza della Corte di assise e alla lettera *a)* dispone che questo organo giudiziario è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi il delitto del tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685. Era evidente, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che la corte di assise era competente per i delitti di strage, di epidemia, di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, di omicidio aggravato o pluriaggravato e di infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale. Intanto, la Corte di cassazione con una discutibile decisione ha deciso che anche per i reati di rapina aggravata o di estorsione aggravata fosse competente la Corte di cassazione, sovvertendo un indirizzo che era ormai consolidato. Il Governo è dovuto pertanto intervenire con il disegno di legge in questione per specificare che i reati di cui ho anzidetto (la rapina aggravata e l'estorsione) sono esclusi dalla competenza della corte di assise. È un intervento che ritengo opportuno e che era doveroso anche relativamente alla disposizione dell'articolo 294 del codice penale di rito che disciplina l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare: il cosiddetto interrogatorio di garanzia. Ri-

spetto a questa disposizione si erano susseguite due decisioni della Corte costituzionale che hanno indotto il Parlamento a legiferare. La qual cosa, noi del Gruppo del Partito Popolare Italiano, condividiamo pienamente.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, preannuncio il voto favorevole del nostro raggruppamento. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra al disegno di legge in esame. Non ripeterò gli argomenti che legittimano il decreto-legge, già enunciati dal relatore e da vari colleghi; mi limito a fare presente che esso giustifica appieno il suo intervento, tra l'altro in tempi strettissimi rispetto all'ultima pronuncia della Corte costituzionale, e non giustifica invece le critiche di inerzia, di tardività e di legiferazione sotto lo stimolo dell'emergenza.

In effetti, la precedente sentenza della Corte costituzionale del 1997 era autoapplicativa, nel senso che alla pronuncia di illegittimità conseguiva automaticamente la nuova disciplina; la pronuncia del febbraio di quest'anno non è invece autoapplicativa in quanto, come ha affermato la stessa Corte, compete al legislatore individuare le soluzioni più corrette in ordine alla competenza, alle modalità, al termine per l'osservanza dell'obbligo di interrogatorio e alla valutazione dell'incidenza e del modo di operare della pronuncia sulle misure cautelari in corso.

Questa sentenza è del 17 febbraio 1999: il decreto-legge, seguendo a soli cinque giorni di distanza, è quanto più possibile tempestivo.

Per quanto riguarda il terzo profilo, cioè la questione della competenza della corte d'assise in ordine a determinati delitti, esso consegue ad una interpretazione quanto mai controversa della Corte di cassazione in merito al computo delle aggravanti ad effetto speciale quando sono plurime. La soluzione era opinabile e problematica e bene ha fatto il legislatore ad intervenire con una sorta di interpretazione autentica per dirimere possibili controversie ed evitare guasti, che pur non essendosi ancora prodotti avrebbero potuto prodursi.

Per l'insieme di queste considerazioni dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 3936.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Non per amore, ma per rispetto dell'arte dianzi richiamata dal senatore Cirami e soprattutto per rispetto della pazienza degli onorevoli colleghi, non ripeterò, ottavo, decimo o dodicesimo,

le cose più volte dette qui stasera in merito all'opportunità di un'approvazione tempestiva del decreto-legge al nostro esame.

Si tratta di ovviare ad una situazione che, su un piano puramente giudiziario, poneva problemi di estrema gravità e quindi è per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Verdi.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare, ancora una volta, che Forza Italia condivide il provvedimento in esame per tutte quelle ragioni che abbiamo cercato di illustrare, sia pure sinteticamente, nel corso della discussione generale.

Al riguardo, ho apprezzato l'intervento del senatore Follieri, allorché ha sostenuto che siamo stati quasi costretti a farci carico di un provvedimento che poteva essere evitato. Molte volte, però, purtroppo la magistratura e ordinaria e di legittimità e costituzionale obbliga il Parlamento a farsi carico di intervenire con modifiche delle quali si potrebbe anche fare a meno, qualora le norme fossero ben interpretate e ben applicate.

Mi riferisco soprattutto alla sentenza della Corte di cassazione che ha interpretato una disposizione che andava invece valutata sotto l'aspetto della competenza della corte d'assise *ratione materiae* più che *quod penam*, perché altrimenti effettivamente si verifica l'inconveniente che per uno stesso reato, se è semplice, è competente il tribunale, se è aggravato, la competenza passa alla corte d'assise.

Ho invece apprezzato molto l'intervento della Corte costituzionale che ha fatto chiarezza soprattutto in ordine all'articolo 294 del codice di procedura penale, nel momento in cui ha ampliato la possibilità di interrogatorio anche oltre la fase della chiusura delle indagini preliminari e fino all'apertura del dibattimento.

Come ho già rimarcato nel corso della discussione generale, per noi di Forza Italia ben vengano simili norme, anzi ce ne vorrebbero ancora di più perché vanno tutte nel senso di un maggiore garantismo per i diritti della difesa e dell'imputato.

Per questi motivi, non possiamo non dichiararci favorevoli al provvedimento nel suo complesso.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, mi unisco al coro di coloro che licenziano questo disegno di legge con un voto favorevole, raccomandando ancora una volta che il Senato solleciti la Camera a darci la possibilità, con pari dignità, di poter apportare le modifiche che, sotto il profilo qualitativo, riteniamo necessarie a qualsiasi disegno di legge.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* SEMENZATO. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo, non parteciperò al voto su questo decreto-legge, così come sui prossimi, come forma di protesta, di obiezione e di pressione per il comportamento tenuto dal Governo italiano e in particolare dal Ministro della difesa sulla guerra in Kosovo.

È noto il giudizio critico di tutti i Verdi sulla scelta militare della NATO nel Kosovo; è nota la convinzione che i bombardamenti stiano peggiorando il problema delle popolazioni di quella martoriata zona del mondo. Tuttavia, la mia scelta di oggi muove dal fatto che credo non sia possibile accettare l'ipocrisia delle finalità umanitarie quando si bombarda tranquillamente il Kosovo con proiettili all'uranio impoverito. La conferma, da parte del portavoce militare della NATO a Bruxelles, generale Giuseppe Marani, che anche in Kosovo, come nella guerra del Golfo, si stanno utilizzando proiettili all'uranio impoverito rende ad alto rischio il futuro ambientale del Kosovo.

Con l'arrivo in Albania degli elicotteri *Apaches* e con l'impiego degli aerei A-10 a bassa quota, è sicuro l'altissimo livello di contaminazione di tutto il territorio. Ogni proiettile, dal diametro di 30 millimetri, contiene infatti 300 grammi di uranio esaurito....

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, il suo dissenso, che può avere motivazioni anche ampie, non deve però introdurre un argomento nuovo e del tutto eterogeneo rispetto alla materia che stiamo trattando. Quindi, la prego di concludere, in quanto abbiamo capito quello che voleva dire.

SEMENZATO. Signor Presidente, concludo immediatamente. Usare i proiettili all'uranio è una scelta che contrasta palesemente con i fini umanitari tante volte dichiarati, ma purtroppo non ho visto alcuna reazione da parte delle autorità militari del nostro paese. È un'indifferenza che non posso accettare e che mi ha spinto, appunto, alla decisione di non partecipare più al voto sui decreti-legge che il Governo proporrà.

Spero che questa obiezione parlamentare costituisca anche una pressione per un'iniziativa urgente del Governo per impedire che la NATO usi tali proiettili. *(Applausi dei senatori Bergonzi e Marchetti).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva***

89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Norme sul processo amministrativo***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2934, 2912 e 3179.

Ricordo che nel corso della seduta del 14 aprile ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, prima di affrontare il tema specifico all'ordine del giorno, mi consenta di associarmi alle considerazioni testé svolte dal collega Semenzato in ordine alle modalità con le quali viene condotta la guerra di aggressione alla Repubblica federale della Jugoslavia.

Tornando al tema all'ordine del giorno, io credo, signor Presidente e colleghi, che il sistema della giustizia amministrativa nel nostro paese richieda profonde modifiche. C'è bisogno di una riforma complessiva di questo sistema: basti pensare che il 25 per cento dei consiglieri di Stato è ancora nominato dal Governo, per non avere bisogno di altri argomenti per sostenere che la terziarietà è tutta da conquistare.

Si discute molto di giustizia ordinaria, di giudice terzo in quell'ambito: è giusto discutere e approfondire. Si discute, in particolare, della giustizia penale. Non si discute quasi mai della giustizia amministrativa, per non parlare della cosiddetta giustizia tributaria che è anch'essa tutta da conquistare nel nostro paese.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa vi sono stati interventi parziali, alcuni anche negli ultimi anni. In particolare, si è estesa la giurisdizione esclusiva per la quale, con il disegno di legge al nostro esame, si prevede che il giudice amministrativo disponga anche il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire ad una soddisfacente reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso.

Forse la soluzione adottata può essere migliorata, ma certo si è ribadito un giusto concetto: quello di concentrare presso il giudice amministrativo, non soltanto il giudizio sull'atto ma anche quello sul danno che l'atto produce, questione già affrontata con provvedimenti recenti, sulla quale ora si torna con questa formulazione specifica che – ripeto – forse potrebbe essere ancora migliorata.

L'esigenza di profonde riforme in questo campo è stata avvertita anche dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, la quale ha delineato una nuova condizione della magistratura amministrativa. La Commissione bicamerale ha affrontato con molto impegno il tema dell'unità della giurisdizione ed ha raggiunto una larga convergenza, non sulle posizioni più rinnovatrici, che si riallacciavano alla proposta di Calamandrei alla Costituente, posizioni tese alla costituzione di un giudice unico per tutte le controversie, ma quantomeno si è trovata una larga convergenza sul principio dell'unità funzionale della giurisdizione,

dal quale si era fatta conseguire la piena equiparazione dei giudici amministrativi a quelli ordinari quanto a *status*, funzioni e discipline. La Commissione bicamerale ha avuto l'esito che ha avuto e ora mi sembra che affrontiamo queste questioni talvolta dimenticando – per così dire – anche approdi positivi che in quella sede si erano determinati. Alcuni emendamenti del Governo e di autorevoli colleghi mi sembrano infatti contrastanti con questi indirizzi. Mi riferisco in particolare agli emendamenti 12.501, 12.502 e 12.503.

Le disposizioni al nostro esame apportano modifiche talora positive, talora meno positive. Talora si fanno passi in avanti: è il caso della riforma del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per il quale si fa qualche passo avanti, ma credo vi sia la necessità di una più incisiva riforma in questo campo. C'è la necessità di una riforma che renda democratico questo organismo. E anche in questa direzione le norme nuove che oggi sono al nostro esame aprono una strada. Ma credo che qui assistiamo, per qualche verso, veramente anche ad eccessive pressioni, a tentativi di impedire il rinnovamento: pressioni di settori della magistratura amministrativa, in particolare, settori del Consiglio di Stato che vogliono impedire una riforma non più rinviabile se si vuole tutelare seriamente la stessa dignità di tutti i magistrati amministrativi.

Non considero democratico che la presidenza del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa continui ad essere affidata *ex lege* al presidente del Consiglio di Stato. Il presidente, a mio avviso, in analogia – sia pure con le differenze del caso – con quanto avviene per la magistratura ordinaria, nella quale il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica per norma costituzionale ma ha un vice presidente che è un laico, anche in questo caso il presidente dovrebbe essere un laico e non il presidente del Consiglio di Stato.

Dicevo che il disegno di legge contiene alcune disposizioni positive e altre a mio avviso negative. Fra queste ultime considero la norma di cui all'articolo 5, relativa alla giurisdizione nei confronti degli atti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, figure dai contorni non ben definiti, diverse le une dalle altre, proliferate negli ultimi anni sulla spinta di nuovi indirizzi che sono stati seguiti senza adeguata ponderazione. Segnalo anche le norme nelle quali si prevedono motivazioni succinte di provvedimenti giurisdizionali. Le motivazioni devono essere adeguate, non devono essere succinte. Io credo che occorra stare nell'ambito della Costituzione, che prevede per i provvedimenti giurisdizionali la motivazione; e tale motivazione deve essere adeguata, non può essere ridimensionata per disposizione del legislatore ordinario, ciò contrasta con l'esigenza della motivazione piena, qual è quella prevista nella Carta costituzionale.

Vorrei svolgere ancora una considerazione: il disegna di legge delinea qualche parziale riforma – ma di ben altro c'è bisogno – per attribuire al giudice amministrativo lo *status* di un vero giudice terzo. Sappiamo che per conseguire pienamente questo obiettivo sono necessarie anche riforme costituzionali; è necessario inoltre uscire da visioni ristrette della giustizia tutte concentrate sulla contingenza e sulle emer-

genze nonché quasi esclusivamente sul processo penale e non su altri settori della giustizia; è necessario recuperare una visione unitaria. Per questo occorre rimuovere un frutto della storia in nome della razionalità e delle concrete esigenze attuali: parlo dell'anomalia per la quale il Ministro della giustizia non è anche Ministro per la giustizia amministrativa, ma questa è confinata in un ambito separato. Ciò sottintende la convinzione, frutto ripeto del processo storico, che esiste una giustizia, quella vera, assegnata ai giudici ordinari e quella di seconda classe, destinata a non staccarsi dal cordone ombelicale con l'amministrazione e con il Governo.

In termini ravvicinati, inoltre, sono necessari anche investimenti per rafforzare strutture e organici, come è stato sottolineato nella discussione dal collega Besostri e mi associo a questa considerazione, nonché per istituire nuove sezioni staccate per alcuni tribunali amministrativi regionali. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, la giustizia amministrativa per molti, nell'immaginario collettivo del nostro paese, viene vista quasi come una giustizia di serie B, marginale in quanto lontano dai riflettori dei *mass media* e di quelli che costituiscono il potere del sistema mediatico che a volte condiziona l'opinione pubblica. Ma ormai occupa una baricentricità sicuramente sostanziale in quello che è il tema della soluzione e della gestione di interessi e tematiche di grande rilievo e specificità che recentemente, con gli interventi legislativi degli ultimi anni, hanno trovato ulteriore amplificazione. La competenza esclusiva con norme di procedura particolare in tema di servizi pubblici, di affidamento di appalti, ha conferito alla stessa giustizia un ruolo ed una significatività di intervento che ci ha visto favorevolmente impressionati nell'approccio del testo di legge le cui disposizioni sono finalizzate a ottenere uno snellimento, una semplificazione del processo amministrativo.

Vero è che, durante il dibattito in Commissione, sono emerse problematiche relative ad aspetti più ordinamentali dello *status* giuridico dei giudici amministrativi, ma la Commissione molto opportunamente, quasi all'unanimità, ha ritenuto di concentrare la propria attenzione nella soluzione dei temi riguardanti il processo amministrativo.

Troviamo oggi ancora degli emendamenti presentati da più parti politiche e anche dal Governo che attengono allo *status* giuridico dei magistrati: su questi ci confronteremo singolarmente perché abbiamo condiviso quella scelta in Commissione e non riteniamo che siano intervenuti fatti nuovi che possano indurci ad una modificazione di quello che era stato il nostro atteggiamento in Commissione.

Il nostro approccio al provvedimento è stato positivo e continua ad esserlo relativamente ad un testo al quale hanno contribuito sia le forze della maggioranza che dell'opposizione con un notevole contributo, bisogna dargliene atto, estremamente costruttivo da parte del relatore che ringraziamo per lo sforzo posto in essere fino ad oggi.

Questo disegno di legge si distingue per alcune particolarità che lo caratterizzano in relazione all'obiettivo che si prefiggeva. Si vuole una giustizia amministrativa più celere laddove i TAR, cui è stata attribuita da anni una forte competenza, sono chiamati oggi a pronunziarsi definitivamente dopo molti anni da quando il ricorso è stato presentato. Ormai ci si appiglia più alla significatività dei provvedimenti cautelari, che il più delle volte anticipano gli effetti di una sentenza finale con provvedimenti cautelari finalizzati ad ottenere la sospensione dell'immediata efficacia dell'atto amministrativo che si va ad impugnare.

Ma vi è di più: proprio per colmare i grandi vuoti temporali tra il momento in cui viene incardinato il contenzioso e il momento della decisione finale, la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato la figura del provvedimento cautelare come sospensiva dinamica; mi riferisco a quei provvedimenti cautelari che non soltanto sospendono l'efficacia dell'atto amministrativo ma addirittura in alcune parti, in alcuni momenti, riescono anche a colmare quel vuoto di pronunziamento che dovrebbe esserci più in là con la sentenza finale.

I problemi sono tanti. Questo provvedimento certo non ha la presunzione di risolverli tutti, però si caratterizza per una migliore tutela del cittadino nel rapporto che viene a realizzare con la pubblica amministrazione allorquando questo stesso testo prevede che la cosiddetta sospensiva, il provvedimento cautelare possa essere concesso in casi eccezionali ancor prima che venga discusso in camera di consiglio. I tempi delle camere di consiglio sono cadenzati mensilmente. A volte succede – è successo e potrebbe ancora succedere – che il cittadino sia chiamato a subire gli effetti distorti di un atto amministrativo senza poterne ottenere la sospensione prima della sua efficacia proprio perché il sistema giudiziario e amministrativo non era attrezzato a discuterne prima.

Questo testo, accogliendo un nostro emendamento, ha risolto tale tematica, prevedendo appunto la famosa ipotesi della decretazione unilaterale da parte del presidente del TAR il quale, qualora venisse approvato questo provvedimento, avrebbe tale facoltà, fermo restando la devoluzione della tematica, sempre in ordine al provvedimento incidentale, alla competente camera di consiglio.

Ma vi è di più: abbiamo chiesto – è previsto tra l'altro nel testo – che molti provvedimenti di ordinaria amministrazione, svuotati di entità decisionale nel merito, quali i provvedimenti camerali della perenzione, della cessazione della materia del contendere, provvedimenti da cancelleria, che non coinvolgevano affatto alcuna attività giurisdizionale di merito, venissero oggi spostati su un *iter* molto più celere e semplificato che non impegnerà gli stessi giudici e le stesse cancellerie. Anche in questi casi è previsto un iter estremamente semplificato che agevolerà l'attività ordinaria dei giudici amministrativi i quali saranno correttamente chiamati ad affrontare la decisione delle vere sentenze, quelle che comportano una scelta, una valutazione sugli interessi contrapposti.

Il provvedimento fa un opportuno riferimento ed amplifica l'istituto riguardante le decisioni semplificate su materie specifiche. Condividiamo questa scelta, vi abbiamo contribuito e l'abbiamo anche sostenuta. Così come, sia pure incidentalmente, ha affrontato – come avevo detto

prima – alcuni aspetti relativi alla struttura ordinamentale del mondo della giustizia amministrativa.

Ma tali scelte hanno sempre avuto una logica: la loro finalizzazione ad uno snellimento e velocizzazione del processo amministrativo e non hanno mai voluto obbedire asetticamente a rivendicazioni vuoi corporative, vuoi finanziarie del mondo della magistratura amministrativa perché su quelle scelte riteniamo che il Parlamento debba essere chiamato a pronunziarsi con autonomo provvedimento di legge.

Allora, quando abbiamo previsto che per la nomina a presidente di tribunale amministrativo occorre che il magistrato chiamato ad occupare quella carica debba avere un'anzianità di servizio che gli consenta di ricoprire quel ruolo per almeno tre anni, al fine di garantire una continuità funzionale e giurisdizionale all'organo che va a presiedere, con questa norma abbiamo voluto evitare uno scenario che più volte in Italia si è realizzato, cioè di far concludere gli ultimi mesi, l'ultimo anno di attività di servizio a magistrati alle soglie della pensione. Bisogna sforzarsi di dare alla giustizia una continuità di giurisdizione e di indirizzo giurisprudenziale, con uomini che, chiamati a presiedere tribunali amministrativi, siano in grado di assicurare per la loro anzianità di servizio una permanenza nel grado.

Abbiamo affrontato con molta attenzione il tema spinoso ed estremamente delicato della rappresentanza all'interno del consiglio di presidenza del mondo della giustizia amministrativa. La Commissione ha elaborato una proposta di grande mediazione sulla quale credo si sia trovata unanimemente d'accordo.

Abbiamo innovato e modificato la preesistente struttura che aveva dato luogo a grandi malesseri all'interno del mondo della giustizia amministrativa determinando, a volte, la paralisi del funzionamento di quell'organo.

Abbiamo trovato un punto di intesa introducendo la nuova figura dei componenti laici nominati dalle Camere che costituiscono una garanzia e un'oscillazione perenne tra le scelte e le valutazioni che verranno poste in essere da parte dei giudici amministrativi dei TAR e da parte dei consiglieri di Stato.

Quella soluzione la difendiamo e riteniamo che abbia costituito e costituisca ad oggi un punto di centralità dalla quale non deflettere. Riteniamo inoltre che questa soluzione abbia contribuito notevolmente a sbloccare il confronto delle forze politiche all'interno delle Commissioni, che è stato quasi in maniera continuata di carattere costruttivo e non polemico. Questo punto è importante, per cui quando leggiamo la proposizione di emendamenti che tendono ad innovare quella scelta introducendo all'interno del consiglio di presidenza delle sezioni costituite da giudici in servizio presso i tribunali amministrativi e da giudici in servizio presso il Consiglio di Stato con competenze diversificate in relazione proprio alle materie e agli argomenti che esse stesse erano chiamate ad affrontare, temiamo che queste innovazioni possano riaprire un argomento che ritenevamo chiuso.

Abbiamo sottoposto in Commissione il voto finale favorevole a questo testo anche ad un altra tematica che oggi verifichiamo come ri-

solta. Avevo detto che gli aspetti ordinamentali per noi dovevano essere funzionali al miglioramento del processo amministrativo. Avevo insistito e chiesto che venisse deliberato l'aumento degli organici dei giudici amministrativi perché se ciò non si realizzasse, sia pure in misura modesta come da noi previsto, temo che qualunque innovazione e qualunque nuova procedura dovesse essere contenuta in questo testo verrebbe vanificata da un mancato adeguamento degli organici dei giudici amministrativi.

Avevamo ritirato l'emendamento in attesa che venisse individuata una copertura finanziaria sul nuovo impegno di spesa che l'ampliamento di questi organici determinava. Apprezziamo e registriamo con favore la presentazione di un emendamento del Governo che, sostanzialmente, non fa altro che confermare la nostra proposta con la piccolissima differenziazione della decorrenza in ordine all'effettività dell'assunzione in ruolo nell'anno 2000, anziché nell'anno 1999 che, naturalmente, non può che trovarci d'accordo. Ecco un elemento che costituiva un punto nodale della nostra posizione politica e che oggi riscontriamo come risolto. Concludo pertanto il mio intervento auspicando che l'Aula mantenga fermi i pilastri e la struttura portante del testo esitato dalla Commissione per consentire a me ed al mio partito di esprimere un voto finale in senso favorevole. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, la situazione di crisi in cui versa la giustizia amministrativa ai tempi odierni rende indilazionabile l'adozione di interventi che consentano di uscire fuori dalle secche in cui è caduta la ormai vecchia vicenda collegata al progetto di riforma del processo amministrativo, progetto che da anni inutilmente attraversa le Aule parlamentari.

È ormai una realtà conclamata la sofferenza nei rapporti tra i poteri pubblici ed è un fatto che ci induce a considerare necessaria una revisione complessiva sul sistema delle garanzie; questo anche per rendere più efficaci i rimedi giurisdizionali nei confronti degli atti dell'amministrazione, rimediando al grave stato di confusione nella legislazione vigente, confusione che è causata tanto dalla mole delle norme quanto dalla difficoltà interpretativa delle formulazioni delle stesse. Per quanto riguarda la copiosità delle leggi basti pensare che oggi in Italia si contano oltre 100.000 leggi contro le 6.000-7.000 di Francia e Germania.

Ad una legislazione di carattere alluvionale si aggiunge l'aggravante della diminuzione dei controlli sugli enti e la crescita della domanda individuale e collettiva di giustizia. In una società complessa, come è divenuta la nostra, dove si moltiplicano i casi di contenzioso, il giudice amministrativo è sempre più arbitro tra diverse amministrazioni o pubblici poteri. È inevitabile che l'equazione «più leggi uguale più incertezza nel diritto» diventi strumentale ad una politica demagogica dal momento che, come diceva Manzoni ne «I Promessi sposi», per bocca del

dottor Azzeccagarbugli, «a saper maneggiare le gride nessuno è reo e nessuno è innocente». A fronte di questa descritta e ben nota a voi tutti, l'organico dei magistrati amministrativi conta infatti esclusivamente sui circa 300 giudici dei TAR e 50 consiglieri di Stato che, nonostante la riconosciuta professionalità, non sono assolutamente in grado di fronteggiare la crescita esponenziale della mole degli arretrati. Va anche rilevato che nelle aule dei tribunali si fa ancora applicazione in larga parte di un regolamento di procedura risalente, pensate, al 1907 ovvero a quasi un secolo fa, in un momento cioè in cui la giustizia amministrativa aveva a che fare con numeri ed esigenze ben diversi dalle attuali. L'inadeguatezza dell'intera struttura emerge anche dai tempi delle procedure. Per fare un esempio, la durata media in primo grado si attesta intorno ai 10 anni ed è emblematico il fatto che, nel caso in cui non venisse presentato più alcun ricorso ed il numero delle decisioni si mantenesse costante, sarebbero necessari più di 10 anni per eliminare l'arretrato accumulato.

È evidente che il diritto, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ogni causa sia esaminata imparzialmente ed in un tempo ragionevole, è destinato ad essere miseramente disatteso. Allo stato attuale ancora esiste una mole intollerabile di ricorsi pendenti dato che, venendone presentati circa 100.000 all'anno e giungendone a definizione 40.000 , si è venuto a formare un arretrato pari a circa 700.000 ricorsi in quanto i cittadini hanno imparato a vedere nel giudice amministrativo una possibilità di ottenere il riconoscimento delle loro ragioni nei confronti della pubblica amministrazione. Per soddisfare realmente questa esigenza si è imposto un intervento volto alla riduzione dei tempi di attesa per la pronuncia della decisione di merito da parte del giudice amministrativo; intervento che non poteva trovare soddisfacente surrogato nelle cosiddette sospensive, le quali sono per definizione provvedimenti cautelari che non consentono la chiusura della lite ma lasciano aperto il rapporto contenzioso tra amministrazione ed amministrato. Occorreva porre mano quindi ad una organica riforma del processo amministrativo, ad alcune misure urgenti che consentissero lo svolgimento dell'enorme contenzioso esistente, evitando una paralisi sempre incombente. In tale direzione ci si è mossi con la legge n. 135 del 1997 e le conseguenti sezioni stralcio, consentendo la definizione immediata con decisione in forma abbreviata, in sede cautelare, dei giudizi relativi a talune materie di particolare interesse quali gli appalti di opere pubbliche e le procedure di espropriazione di pubblica utilità.

Ma altri accorgimenti si potrebbero ancora prendere: l'affidamento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie intercorrenti tra i cittadini e la pubblica amministrazione in determinati campi, a prescindere dalla posizione giuridica, fatta valere secondo il criterio di riparto per blocchi di materie, consentirebbe di evitare la duplicazione dei processi dinanzi al giudice amministrativo e al giudice ordinario. L'estensione generalizzata delle previsioni della legge n. 135 del 1997 consentirebbe al giudice, nella fase cautelare, la definizione immediata del processo, quando egli ritenga di facile soluzione le questioni sottopostegli.

La concessione di chiudere immediatamente la lite con sentenza sommaria solo alle controversie più rilevanti e non alle altre, magari meno importanti e quindi di più agevole soluzione, sembra infatti una mera contraddizione. L'attribuzione ad un solo giudice, con la sottrazione del collegio, dei giudizi nei quali è cessata la materia del contendere, è intervenuta rinuncia, è stata dichiarata dal ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ovvero in tutti quei casi nei quali la controversia si è sostanzialmente esaurita, a prescindere dalla pronuncia del giudice.

Ovviamente gli spunti con cui procedere e innovare il processo amministrativo sono molteplici; non mancherà certamente in questo campo lavoro per il legislatore. Il presente provvedimento del Governo non ambisce ad una riforma complessiva, ma provvede ad alcuni correttivi volti alla semplificazione e alla modernizzazione.

La nostra valutazione di questo decreto ci porta comunque a fare alcuni rilievi: rilievi positivi, allorchè si tratti, per esempio, di alcuni istituti di grandissimo pregio, come il rito accelerato per i ricorsi contro gli atti silenti all'articolo 2; anche la riforma dell'istituto di sospensiva, superando i limiti che aveva specie per la tutela degli interessi pretensivi, con l'introduzione dell'istituto più generico e generale di provvedimento cautelare, presente nell'articolo 3. Viene così allargato l'ambito della tutelabilità anche delle posizioni negative, la lesione da atti negativi.

Un ultimo rilievo positivo riguarda l'arricchimento della gamma di istituti tendenti ad assicurare la tempestività dell'intervento all'articolo 4.

Passando ora ai rilievi di ordine tecnico, sui quali si basano gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, all'articolo 2, l'istruttoria monocratica, presidente o giudice delegato, ci pare ottima cosa, necessaria per le incombenze del processo restitutorio e risarcitorio, introdotto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998. Come disciplina presenta però non poche difficoltà pratiche, specie in ordine alla fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso conseguente all'ordinanza istruttoria. Presenta difficoltà perché discrimina tra i ricorsi bisognevoli di istruttoria, per i quali l'ordinanza, e quindi la fissazione, avviene subito, e quelli che non ne abbisognano, dovendo attendere la fissazione normale o, come diciamo noi, decennale. Presenta difficoltà perché l'intervento istruttorio monocratico presuppone che sia stata presentata domanda di fissazione dell'udienza: cosa capita se manca o viene rinunciata? Dovrebbe essere quanto meno introdotto l'inciso secondo il quale l'intervento istruttorio è possibile solo se esiste istanza di fissazione dell'udienza.

Da sottolineare anche che appare incongruo il terzo comma dell'articolo 3, relativo alla condanna alle spese per rigetto dell'istanza cautelare, sia perché quest'ultima non necessariamente anticipa il giudizio di merito, sia perché pare inopportuno che chi si è trovato soccombente nell'istanza cautelare ma vincitore nel merito sia intanto tassato delle spese. Meglio sarebbe rimettere la tassazione del soccombente anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In ogni caso vorremmo

passasse il principio della condanna dell'amministrazione alle spese della parentesi cautelare in caso di accoglimento dell'istanza.

Un ultimo rilievo tecnico riguarda gli interventi di estrema gravità ed urgenza (comma 5 dell'articolo 4) per i quali la competenza andrebbe assegnata al presidente, in parallelo con il potere istruttorio, proprio per assicurare la tempestività dell'intervento; lasciarla all'organo collegiale significa frustrare la *ratio* dell'immediatezza.

In conclusione, signor Presidente, dopo aver svolto tutte queste considerazioni, annuncio comunque il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente al provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, siamo qui circondati dagli avvocati che fanno il diritto amministrativo.

CALVI. Pensa se fossero i pubblici ministeri!

ROTELLI. Tuttavia il Governo è rappresentato dal sottosegretario di Stato Bassanini, al quale mi appello.

Il provvedimento al nostro esame è nato parecchio tempo fa, è giunto molto tardivamente in quest'Aula e, in più di un'occasione, sono stati concessi i termini per presentare ulteriori emendamenti; ma non è un testo degno di questa legislatura; non è un testo di un'età delle riforme.

Il tema era stato affrontato anche in Commissione bicamerale che aveva dei vincoli. Il relatore ricorda, nella sua relazione, la vicenda della Bicamerale. Noi non possiamo, infatti, in questa sede, annullare la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Però, in questa sede possiamo – veramente stavo per dire avremmo potuto, anzi avremmo dovuto – accordare a quelli che sono chiamati interessi legittimi una tutela non inferiore a quella riservata ai diritti soggettivi.

La Costituzione attualmente vigente non ce lo impedisce e non ci obbliga neanche – come non ci ha obbligato – ad adottare la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi come criterio del riparto delle funzioni fra giustizia ordinaria e amministrativa.

Non se gli emendamenti presentati da alcuni colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ma non di quella cui appartengo, siano sufficienti a ovviare alla situazione che si viene a determinare; tale situazione è piuttosto grave perché conferma la condizione di inferiorità del nostro paese sul piano della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Al riguardo, faccio dei riferimenti al testo. Per esempio, l'articolo 1, comma 2, prevede che la decisione sui mezzi istruttori sia adottata dal presidente della sezione ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. Ebbene, la norma è di dubbia applicabilità concreta perché trascura di considerare che l'ammissione delle prove deve

avvenire nel contraddittorio delle parti e che la fissazione dell'udienza di discussione non può intervenire che in un secondo tempo, a seguito di un esame comparato delle varie urgenze di trattazione nel merito dei ricorsi pendenti.

Si sarebbe dovuto ritenere necessario, anche tenuto conto dell'ampia facoltà istruttoria attribuita al giudice amministrativo dal decreto legislativo n. 80 del 1998, che la decisione sui mezzi di prova fosse adottata a norma del codice di procedura civile, articoli 184 e seguenti; il che non è avvenuto.

Problemi maggiori sono posti dall'articolo 3 con il quale, per i casi di urgenza, viene introdotto un potere presidenziale di intervento anche in assenza del contraddittorio. Questa disposizione si limita ad una norma analoga a quella già prevista per il processo tributario dal decreto legislativo n. 546 del 1992. In questo senso essa nasce, tuttavia, non soltanto carente di particolare originalità, ma è già superata in rapporto al valore cogente, per lo Stato italiano del diritto comunitario. Su questo punto inviterei il sottosegretario Bassanini a concentrare la sua attenzione: stiamo per varare un provvedimento che lascia il nostro paese in condizione di inferiorità rispetto al diritto comunitario vigente: con una sentenza del 1996 ben nota, la Corte di giustizia ha già affermato che, in materia di appalti disciplinati dal diritto comunitario, è obbligatoria la tutela *ante causam* e che detta tutela deve essere espressamente prevista da una norma di ciascun Parlamento membro, ivi compreso il nostro.

Quindi l'Italia è, da questo punto di vista, in patente inadempienza. Nei nostri confronti può essere iniziato un procedimento di infrazione ad istanza della Commissione, come peraltro è già avvenuto nei confronti della Grecia.

Di tale orientamento della Corte non si tiene conto in questo testo. Oggi, inoltre, la situazione è all'esame della Corte costituzionale perché il TAR della Lombardia ha emesso una ordinanza al riguardo.

Si pone l'interrogativo se nel diritto interno debbano valere garanzie processuali inferiori a quelle obbligatorie in sede comunitaria. Faccio questa considerazione come domanda.

Sarebbe anche utile un'ulteriore riflessione. Gli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile prevedono un procedimento cautelare che, come in Germania e in Francia, è svincolato totalmente dal ricorso in sede giurisdizionale: articolo 669, al quale si riferisce l'articolo 3 del disegno di legge in questione. Per conseguenza, l'intero secondo comma andrebbe sostituito con il semplice richiamo agli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

In giurisprudenza – dopo spiegherò – ci si sta già chiedendo se siano applicabili davanti al giudice amministrativo altri istituti del diritto processuale civile come, ad esempio, il procedimento ingiuntivo di cui all'articolo 633. Ciò è avvenuto nel mese di marzo 1999 ed ora siamo soltanto ad aprile.

L'articolo 6 prevede la possibilità di definire i processi mediante ordinanze collegiali in forma semplificata. Il che non è in grado di determinare un'obiettiva maggiore celerità del giudizio. Tenuto conto della contestuale introduzione del giudice unico davanti all'autorità giudiziaria

ordinaria potrebbe essere opportuno – propongo, suggerisco – introdurre, per le stesse ipotesi, la figura del giudice unico anche davanti al TAR, escludendo il Consiglio di Stato in sede di appello. Così, il primo comma dell'articolo 6 potrebbe essere modificato nel senso di prevedere che il tribunale amministrativo decide con sentenza succintamente motivata, emessa dal giudice unico designato dal presidente del TAR o della sezione.

Il secondo comma potrebbe essere espunto dal testo in quanto inserisce una limitazione alla tutela giurisdizionale contro gli atti delle autorità indipendenti. Il che pare contrastare – suggerisco questa riflessione o questa insinuazione – direttamente con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto al giusto processo e, in esso, quello alla parità delle «armi» in sede istruttoria. Anche da tale punto di vista, nel caso in cui venisse approvata una norma di questo genere, non sarebbe imprevedibile un rinvio alla Corte europea di Strasburgo.

Si sono verificate delle vicende nel corso delle ultime settimane. Il TAR del Veneto afferma esplicitamente che, quantomeno nelle materie di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998, l'articolo 700 del codice di procedura civile è applicabile anche al processo amministrativo; il TAR di Catanzaro sta emettendo – lo mostrerò fra poco – ordinanze ingiuntive; il che peraltro non fa che introdurre nell'unica sede oggi possibile, cioè quella della sospensiva, misure che si presterebbero assai meglio ad essere rilasciate in forma di decreto ingiuntivo, cioè di un atto formato da un giudice singolo, destinato a passare in cosa giudicata formale in caso di omessa opposizione nei termini di legge.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* ROTELLI). Il TAR del Lazio ha depositato analoghe ordinanze ingiuntive. Il Tribunale civile di Roma sta decretando la giurisdizione nelle medesime materie, affermando che relativamente al rilascio dei decreti ingiuntivi è ormai competente solo il giudice amministrativo. Una ordinanza del TAR della Campania – continuo a raccontare vicende di queste ultime settimane, dei mesi di febbraio e marzo – ha rinviato alla Corte costituzionale la questione dell'applicabilità nel processo amministrativo dell'articolo 187 del codice di procedura civile. Una sentenza del TAR del Veneto fa obbligo all'amministrazione di far ultimare una fornitura alla ditta che in precedenza era stata graduata illegittimamente nella relativa gara d'appalto.

Per risolvere tutte queste questioni, che sono questioni di insorgenza della giurisdizione amministrativa, sarebbe sufficiente introdurre nel processo amministrativo la stessa norma che c'è già nel processo tribu-

tario (in qualche misura è anch'esso un processo amministrativo) il quale rinvia in via generale al codice di procedura civile per ogni questione non direttamente regolata dal decreto legislativo n. 546 del 1992. Recita: «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile». Ciò che viene detto per i giudici tributari non viene detto per i giudici amministrativi. Questo fa sì che il processo tributario abbia oggi una procedura più compiuta di quella che ha il processo amministrativo, anche dopo che quest'ultimo sia stato riformato con il provvedimento che abbiamo all'esame.

Quindi, anche dopo questo provvedimento, il processo amministrativo resta il fanalino di coda sul piano della procedura e della disciplina processuale. Ciò significa – lo dico a beneficio di tutti i garantisti presenti in quest'Aula – una riduzione della tutela effettiva che la Costituzione prevede nell'articolo 113 nei confronti della pubblica amministrazione; restiamo in condizione di inferiorità.

Una recentissima ordinanza – addirittura della scorsa settimana – di un TAR ha individuato l'esistenza di un'azione di obbligo in sede di ricorso proposto per l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto. Anche sotto il profilo delle azioni proponibili il testo del disegno di legge al nostro esame è privo di indicazioni positive, che sappiano rendere obbligatorie per tutti i giudici e non per alcuni soltanto ordinanze e sentenze che, in materia di attività vincolata, stabiliscono i termini dell'azione da adottarsi da parte della pubblica amministrazione.

L'effetto di tale situazione è che in un luogo si ritiene di poter applicare determinate norme, in un altro luogo non si ritiene di doverle applicare, mentre avremmo la possibilità di introdurre una legislazione che valga per tutti. Sarebbe necessaria una parola chiara che indicasse, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che la tutela a cui i cittadini debbono poter attingere non può contrarsi indebitamente ogni volta che le cause debbono essere proposte davanti alla giustizia amministrativa.

Poichè il tempo a mia disposizione volge al termine, farò a meno di citare le singole ordinanze. Voglio soltanto ricordarne le date: l'ordinanza del TAR del Veneto è del 19 marzo 1999, quindi molto recente; quella del TAR della Calabria è del 24 marzo 1999; entrambe vengono pubblicate ora; l'ordinanza del TAR della Campania è leggermente anteriore, del 18 febbraio 1999, comunque, tutte successive al momento in cui abbiamo proposto questo provvedimento.

Invito dunque il Governo a fare anzitutto una riflessione: vorrei che fosse chiaro che la nostra Costituzione sebbene conservi la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, non ci impedisce affatto di tutelare gli interessi legittimi come sono tutelati i diritti soggettivi: basta volerlo. Anche se approviamo il provvedimento siamo ancora in condizione di inferiorità per quanto riguarda la tutela dei privati nei confronti della pubblica amministrazione rispetto agli altri paesi, rispetto al diritto comunitario.

Colleghi anche autorevoli in materia processuale hanno presentato emendamenti: mi auguro che possano introdurre miglioramenti. Ma il fatto che l'insorgenza dei TAR sia stata determinata con ricorso al codi-

ce di procedura civile nel mese di marzo, cioè meno di un mese fa, mi fa temere che stiamo per licenziare ed inviare alla Camera un testo assolutamente inadeguato.

Non intervengo su altri problemi che affronterò eventualmente in sede di esame degli emendamenti, quale quelli posti, la corporazione dei giudici amministrativi nei vari livelli del Consiglio di Stato e dei TAR. Li esamineremo negli articoli finali del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge all'esame dell'Assemblea presenti vari aspetti positivi avendo raggiunto, soprattutto attraverso l'opera emendatrice della Commissione, i fini che si prefiggeva in ordine allo snellimento dell'istruttoria del processo amministrativo ed alla razionalizzazione e modernizzazione della giustizia amministrativa in genere.

È forse ultronea premessa il rilievo della crisi che lo specifico settore della la giustizia attraversa, crisi più acuta e con aspetti particolari rispetto a quella generale dell'intero sistema giudiziario italiano. Esiste presso il TAR e il Consiglio di Stato un arretrato di dimensioni rilevantissime e di cui è difficile prevedere lo smaltimento. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria esplosione del contenzioso amministrativo dovuto a ragioni varie, a cominciare dalle modificazioni stesse della nostra società che hanno potuto influire sulla natura stessa della giustizia amministrativa.

Oggi il giudice amministrativo, lungi dal dirimere solo controversie in cui all'amministrato era dato insorgere contro un atto di autorità dell'amministrazione, è chiamato a dirimere conflitti tra amministrazioni e finanche vere e proprie controversie tra privati.

Vi è stata quindi una tendenza evolutiva di cui si sarebbe dovuto da anni tener conto per porre quanto meno un parziale rimedio, volto soprattutto nella direzione di un adeguamento dell'organico, che appare ancora oggi assolutamente insufficiente a far fronte alla mole di contenzioso sempre più crescente e allo smaltimento del pesantissimo arretrato.

Finché l'organico rimane nelle dimensioni attuali (300 giudici del TAR e meno di 50 consiglieri di Stato) è impossibile dare risposta a tutte le domande di giustizia. Nel tentativo di dare una risposta parziale e provvisoria, i giudici amministrativi utilizzano lo strumento cautelare al massimo, tanto che si parla di abuso di tale strumento, ma in realtà è l'unico modo per non creare danni irreparabili a causa del ritardo. La sospensiva provvede a risolvere in tempi rapidi una situazione di urgenza come anticipazione della definitiva pronuncia di merito e non in relazione all'uso accentuato dello strumento cautelare.

A questo proposito giova notare che si pone come estremamente positivo il fatto che, per l'accoglimento di un emendamento del relatore, oggi abbiamo un testo che, a differenza di quello originario del disegno di legge, all'articolo 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare), po-

ne a base della valutazione compiuta ai fini dell'accoglimento la ragionevole probabilità del buon esito del ricorso evitando saggiamente l'espressione «ragionevole certezza».

Certamente sono stati molti altri gli interventi migliorativi operati dalla Commissione. In modo specifico, è stato riformulato l'articolo 1, prevedendo che in tutti i casi in cui, nella pendenza dell'impugnazione giurisdizionale di un atto amministrativo, l'amministrazione adotti ulteriori provvedimenti consequenziali o almeno connessi con il primo, l'originaria impugnazione può essere estesa anche agli atti ulteriori mediante proposizione di motivi aggiunti, evitando un autonomo ricorso.

Il relatore ha posto in rilievo tutti gli aspetti positivi dell'intervento della Commissione sul testo originario e non ritengo pertanto opportuno andare oltre la valutazione che viene fatta da un singolo Gruppo sui risultati ottenuti.

Semmai appare giustificato l'auspicio da parte di Alleanza Nazionale che sia data la dovuta attenzione agli emendamenti di sua provenienza che sono stati proposti in Commissione o riproposti in Aula.

La *ratio* di tali emendamenti sembra rispondere ad una sia pur modesta esigenza di intervento che riteniamo possa e debba essere rispettata. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINO, *relatore.* Signora Presidente, onorevoli colleghi, al di là della ritualità, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nella discussione generale, ovviamente in particolare quelli – e direi che sono stati quasi tutti – che hanno avuto parole di apprezzamento per il modo in cui abbiamo lavorato in Commissione e per il contributo che a questo lavoro ha dato il relatore.

Direi che un dato può essere registrato al termine della discussione generale, che conferma qualcosa che era già nella mia relazione introduttiva: intorno a questo provvedimento vi è un ampio consenso parlamentare, un ampio consenso politico, e se vogliamo capirne le ragioni, ritengo che non sarebbe sufficiente sottolineare il carattere meramente tecnico del provvedimento e quindi il suo valore politico sfumato; spesso anche su questioni tecniche, su norme processuali, il confronto politico diventa vivace e a volte anche aspro.

Penso che questo provvedimento registri un così largo consenso per un suo carattere specifico che è quello che ha richiamato, in modo critico, l'attenzione del collega Rotelli. Di questo provvedimento è carattere specifico la cosciente modestia degli obiettivi. Esso infatti non ambisce introdurre una palingenesi o una rivoluzione nel processo amministrativo e ne è cosciente. Si limita soltanto a recepire, innanzitutto, una serie di istituti che facevano già parte dell'effettività giuridica perché erano istituti di creazione giurisprudenziale, naturalmente inserendoli in un disegno un pò più ordinato. Introduce modesti elementi di razionalizzazione e di accelerazione; non ambisce,

ripeto, ad una palingenesi o ad una rivoluzione, non si pone quegli obiettivi che, invece, il collega Rotelli indicava come necessari.

Ma perché compiamo questa scelta? Perché ci stiamo accorgendo che l'effetto di norme processuali non può essere valutato guardando le norme nella loro astrattezza e cioè prescindendo dalla realtà giudiziaria concreta del momento in cui esse vengono ad inserirsi. Quale sarebbe stato l'impatto, su un corpo giudiziario composto da 260 giudici di primo grado e 40 o 50 giudici d'appello alle prese con questa enorme mole di contenzioso arretrato, di norme quali quelle che il collega Rotelli auspicava, e cioè di una completa rivoluzione del provvedimento? Lo stiamo verificando in altri settori: riforme di grande ambizione falliscono perché non tengono conto dei dati della realtà, dei dati concreti con cui è proprio della politica dover sempre fare conto adeguato.

Naturalmente, porci degli obiettivi modesti significa anche sentirli come obiettivi di medio periodo e aver chiaro lo scopo finale, che avevamo già delineato in Costituzione: andare cioè verso un giudice amministrativo sostanzialmente equiordinato rispetto al giudice ordinario e la cui giurisdizione o competenza (a seconda delle scelte che si faranno in ordine all'unicità o alla pluralità delle giurisdizioni) venga distinta soltanto per materia. Questa rappresenta una tappa volontariamente intermedia. È chiaro che nel tempo si potranno compiere passi avanti, soprattutto però se avremo un sistema organizzativo della giustizia amministrativa dotato di uomini e mezzi idonei a reggere riforme più incisive, che sono indubbiamente necessarie, ma per le quali forse oggi – anzi a mio avviso sicuramente – non sono ancora maturi i tempi.

Detto questo, vorrei fornire soltanto alcune risposte specifiche a problemi che sono stati posti da diversi senatori che sono intervenuti, in particolare dalla collega Dentamaro e dal collega Marchetti, per quello che riguarda la scelta che questo testo legislativo compie in ordine ai limiti di sindacabilità in sede giudiziaria degli atti delle autorità indipendenti. Si tratta di un problema di cui non mi nascondo la complessità e la delicatezza. Forse qualche collega ricorderà che è una tematica sulla quale da circa due legislature provo a richiamare l'attenzione complessiva dell'Aula e di alcune Commissioni. Ha ragione la collega Dentamaro: le autorità indipendenti sono fiorite nel nostro ordinamento come i rosolacci nei campi di grano in questi giorni, senza che avessimo con chiarezza definito cosa fossero e in che cosa si distinguessero dagli altri rami, uffici e organi dell'amministrazione attiva.

Tutti ricordiamo come nella Commissione bicamerale si sia tentato – alcuni di noi erano più convinti di altri – di introdurre una definizione a livello costituzionale non facile, anche perché oggi è una definizione nella quale dobbiamo provare a ricondurre l'eterogeneità delle figure a cui noi diamo questo nome di autorità indipendenti, spesso non sapendo nemmeno quanto sia esatto. La Banca d'Italia, per esempio, è un'autorità indipendente? Sì; no; sono problemi difficili, complessi, complicati.

Però quella modesta norma, che è quasi un consiglio che il legislatore prova a dare al giudice (di cui penso nella prassi il giudice terrà probabilmente un conto relativo), dicendogli, cioè, di stare attento a non andare ad utilizzare l'eccesso di potere per entrare soprattutto in questo

campo in un sindacato di merito dell'atto amministrativo, quale fine ha? Risponde ad un'esigenza; prima o poi dobbiamo cominciare a definire in termini generali questa categoria, visto che ad ogni piè sospinto continuiamo a creare autorità indipendenti. Sembra che a volte, quando siamo in presenza di un problema complicato e non sappiamo risolverlo, proponiamo di istituire una autorità indipendente per affidargli la soluzione del problema.

Il nodo resta sempre quello. Queste nuove entità delle quali, dobbiamo dire, la società complessa ed il mercato globalizzato sembrano non riuscire a fare a meno, sono momenti dell'amministrazione e quindi tenute soltanto ad un dovere di imparzialità? Quando da parecchi si è auspicato che nella vicenda, o meglio, nella telenovela Telecom-Olivetti il Governo sia imparziale, e quando una richiesta dello stesso tipo di imparzialità facevamo noi a Spaventa, D'Alema e Spaventa, rispetto a questo tema, si pongono nella stessa situazione? Devono essere entrambi imparziali nella stessa maniera, o in realtà ciò che dobbiamo chiedere a Spaventa è qualcosa di più e di diverso, e cioè una vera e propria neutralità, una equidistanza assoluta che non tenda a decidere che cosa sia giusto ed opportuno nell'interesse generale senza guardare in faccia nessuno (perché questo è proprio dell'imparzialità), ma si limiti piuttosto in senso arbitrale a decidere chi abbia ragione e chi abbia torto?

Sono del parere che le autorità indipendenti dovrebbero essere questo; dovrebbero cioè essere attratte nella sfera del controllo neutrale, ma se è così il loro rapporto con la giurisdizione non può essere uguale al rapporto che con la giurisdizione ha l'amministrazione attiva, perché in fondo rispetto all'attività delle autorità indipendenti il controllo giurisdizionale funziona già in qualche modo come un controllo di secondo grado. Però, ammetto (è importante per me sentire ciò che dirà il Governo, dopo quello che hanno detto i colleghi che sono intervenuti) che si tratta di un tema delicatissimo, di un tema sul quale la riflessione anche culturale forse non è sufficiente. Sicuramente, quindi, non mi strapperei le vesti se ancora una volta decidessimo di non iniziare quel lavoro di definizione del ruolo delle autorità indipendenti, sapendo però che prima o poi è un nodo che dovremo sciogliere perché non è possibile continuare ogni giorno ad andare avanti su quella strada se ancora non abbiamo definito il percorso e la meta a cui quel cammino conduce.

Un altro punto mi sembra molto delicato; mi permetto di non essere d'accordo con la collega Dentamaro che ha criticato la soluzione a cui la Commissione è pervenuta accogliendo un emendamento del relatore in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Collega Dentamaro, è vero che la scelta fatta in questo testo legislativo resta nei confini della giurisdizione esclusiva, ma all'interno di questi confini supera completamente anche ai fini della tutela risarcitoria la distinzione fra interessi e diritti. Il testo è chiarissimo prevedendo espressamente che il giudice amministrativo, in tutti i casi in cui si rende conto che la tutela reintegratoria tipica dell'annullamento non dà una ragionevole soddisfazione all'interesse del ricorrente, innesta anche l'ulteriore meccanismo satisfattorio del risarcimento del danno. È questa la soluzione a cui perviene il testo all'esame dell'Aula: essa è confinata al-

la giurisdizione esclusiva, ma consente sicuramente al giudice di ammettere a tutela risarcitoria qualsiasi situazione giuridica soggettiva allegata dal ricorrente, indipendentemente dalla distinzione fra diritto e interesse.

Il problema mi sembrerebbe uno solo: dobbiamo superare i confini della giurisdizione esclusiva e prevedere che la risarcibilità del danno è istituto operante anche al di là di quei confini? Vedo che il collega Rotelli annuisce: dal suo intervento si evince chiaramente che egli auspica un sistema di giustizia amministrativa completamente o notevolmente diverso da quello che abbiamo...

ROTELLI. Non completamente diverso, un po' diverso!

PELLEGRINO, *relatore*. ...rispetto al quale nutro perplessità. Devo altresì esprimere perplessità rispetto all'emendamento proposto dal Governo che, da un lato, porta effettivamente il problema del risarcimento al di là dei confini della giurisdizione esclusiva ma, dall'altro, riportando il risarcimento nella logica dei diritti patrimoniali consequenziali, attribuisce il compito al giudice amministrativo ma sembra in qualche modo riancorare la possibilità risarcitoria alla distinzione (che, oltretutto, rappresenta una difformità rispetto agli altri ordinamenti europei) fra la situazione di interesse e la situazione di diritto.

Di qui la ragionevolezza dei piccoli passi. Sarei del parere di non modificare sul punto il testo proposto dalla Commissione: il risarcimento non scatta sempre, ma tutte le volte in cui, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, il giudice si rende conto che la sentenza che sta per emettere potrà servire al ricorrente per farsene un quadro, come spesso avviene nella giustizia amministrativa, perché la situazione è talmente evoluta che un'esecuzione della sentenza in termini di tutela reintegratoria non è più possibile. È il caso classico dell'appaltatore che si sente dire dal giudice che doveva essergli aggiudicato l'appalto soltanto quando l'opera pubblica è già stata costruita. In questo caso è intervenuta la legislazione della Comunità europea per stabilire che, al di là della soglia europea, il risarcimento del danno è dovuto. Qui la norma lo consentirebbe anche al di sotto di quella soglia e, nella stessa logica, lo consentirebbe in tutti gli ambiti, ormai notevolissimi, della giurisdizione esclusiva.

Un ultimo rilievo: il provvedimento in esame dovrebbe restare a mio avviso una legge processuale. Non è mai una buona tecnica normativa quella di mettere insieme le leggi sul processo e le leggi sull'ordinamento giudiziario. Nel testo licenziato dalla Commissione soltanto di fronte ad alcune urgenze, che non erano eludibili, abbiamo ceduto alla purezza del disegno di una legge processuale per aprirci a soluzioni che sono invece tipiche delle norme di ordinamento giudiziario. Abbiamo cercato però di limitarle al minimo, prendendo in esame soltanto il problema della necessità di un incremento dell'organico. A tale proposito apprezzo lo sforzo del Governo soprattutto perché so quanto costa quello sforzo nella contingenza che stiamo vivendo, che dal punto di vista delle finanze pubbliche non tende a tingersi di rosa, riguardo a questo

organo di autogoverno che per una situazione di *impasse* che si era determinata si era sostanzialmente autobloccato.

Vi sono indubbiamente esigenze che vengono da corpi giudiziari che non sono menzionati spesso sulle prime pagine dei giornali e non cercano pubblicità ma – dobbiamo ammetterlo – sono mediamente assai più laboriosi di altri, almeno quanto a produttività, a numeri di sentenze pronunciate. Tali esigenze potrebbero anche essere accolte. Mi domando, però: è l'Aula il terreno del confronto, o sarebbe stato più giusto fare una scelta diversa, e cioè aprire uno spazio di riflessione su tutte queste soluzioni concrete (che sono poi delicatissime, anche perché si corre il rischio di dare ragione ad uno e di determinare il dispiacere dell'altro), in Commissione? Ecco perché io mi auguro che almeno alcuni emendamenti – il Governo ha dato il buon esempio ritirandone uno – siano ritirati dai proponenti. Potranno essere riproposti alla Camera e forse l'altro ramo del Parlamento potrebbe fare la scelta migliore, quella cioè di accompagnare la seconda lettura di questo disegno di legge con l'approvazione, in prima lettura, di un provvedimento di tipo ordinamentale, all'interno del quale una serie di problemi che riguardano sia il giudice amministrativo, nelle sue due categorie, che il giudice contabile potrebbe trovare soluzione meditata, attraverso quell'approfondimento maggiore che soprattutto il lavoro in Commissione consente.

Concludo con un ultimo rilievo. Hanno ragione il collega Schifani e il collega Marchetti: sul consiglio di presidenza, in Commissione, abbiamo trovato una soluzione che al relatore sembra il frutto di una intelligente ed equilibrata mediazione. Naturalmente, come tutte le soluzioni è perfettibile, però, il relatore desidererebbe che, se a un perfezionamento si debba giungere, a questo si addivenga con la stessa ampiezza di consensi che la soluzione a cui siamo pervenuti in Commissione ha fatto registrare. Nel momento in cui dobbiamo mediare un difficile rapporto fra due componenti dello stesso ordine giudiziario, un arco di forze parlamentari che si presenti compatto nel ritenere che una certa situazione sia giusta acquista autorevolezza e maggiore forza di convinzione rispetto alle parti del confronto, che a volte è stato anche aspro.

Ho concluso; ascolterò con estrema attenzione quello che ci dirà il Governo e naturalmente poi esprimerò il parere sui vari emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dei senatori Mundi, Zilio e Rotelli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il Governo prende atto con soddisfazione dell'ampio consenso registratosi in Senato su questo provvedimento, al quale il Governo – come ho avuto modo di dire anche in Commissione – annette grande importanza perché è consapevole – come il relatore, senatore Pellegrino, ha sottolineato – che il settore della giustizia amministrativa è nevralgico nel sistema giudiziario complessivo, ove si consideri che al giudice amministrativo sono affidate materie che incidono

direttamente su beni di rilevante interesse pubblico (dall'urbanistica all'ambiente, dalle opere pubbliche alla materia elettorale) e che la legislazione recente tende ad aumentare tale competenza. Ricorderò soltanto la recente estensione della giurisdizione eclusiva ai servizi pubblici e all'urbanistica.

L'esigenza di fondo che il disegno di legge mira a soddisfare è quella della giusta durata dei processi, che è un nodo centrale. Infatti, come i colleghi sanno bene, l'eccessiva durata di un processo nuoce al ricorrente che abbia ragione, ma nuoce anche all'amministrazione che ha bene operato, perché può ritardare l'azione amministrativa anche per un tempo assai lungo: tutta la durata del giudizio, in alcuni casi fino a sacrificare completamente l'interesse pubblico che l'amministrazione persegue.

Inoltre, poiché la decisione del giudice amministrativo nelle questioni di massima importanza ha anche la funzione di fornire all'amministrazione la regola astratta di comportamento per i casi futuri, la lunghezza dei tempi dei giudizi incide negativamente sull'ordinamento nel suo complesso, perché per lungo tempo non è possibile conoscere l'esatta portata di una norma di diritto.

Vorrei ricordare che anche per il processo amministrativo pende presso il Consiglio d'Europa una risoluzione di condanna che finora abbiamo evitato solo richiamando il fatto che, di fronte a questo ramo del Parlamento, pende questo disegno di legge, che potrà dare un contributo alla risoluzione del problema. Naturalmente, non si potrà pretendere all'infinito di invocare un procedimento legislativo in corso per allontanare questa risoluzione di condanna.

Questo disegno di legge – come ricordava il relatore – non ha la pretesa di risolvere radicalmente e compiutamente il problema e le ragioni le ha indicate il senatore Pellegrino con molto equilibrio. Il problema va affrontato gradualmente: forse soluzioni più drastiche lo avrebbero, nell'immediato, complicato. Non possiamo dimenticare che l'arretrato, specie innanzi ai TAR, è impressionante: circa 900.000 cause...

BERTONI. Pure innanzi al Consiglio di Stato.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. ....e che ciò nonostante – come il senatore Pellegrino opportunamente ricordava – la produttività è discreta e qualche volta addirittura alta.

Ricordo (ma è solo un esempio) che al Consiglio di Stato circa 40 magistrati addetti agli affari giurisdizionali hanno smaltito, tra appelli avverso ordinanze cautelari e appelli avverso sentenze di merito, 10.557 ricorsi su 10.325 pervenuti in un anno. Inoltre, di fronte al Consiglio di Stato dai circa 6.000 ricorsi proposti nel 1991 si è passati a 9.600 ricorsi nel 1993, a 11.800 ricorsi nel 1994, per pervenire poi ad un assestamento di circa 10.000 ricorsi all'anno.

Per questo, pur nelle attuali difficili situazioni della finanza pubblica, il Governo, sollecitato dalla Commissione di merito e da colleghi di

diversi Gruppi – come prima ricordava il senatore Schifani – non si è sottratto alla ricerca di risorse per prevedere un primo, sia pure largamente insufficiente, aumento dell'organico dei magistrati amministrativi del TAR e del Consiglio di Stato. Una prima risposta è stata data. Le condizioni della finanza pubblica, che dovrà far fronte nei prossimi mesi anche agli oneri dell'azione di assistenza e di soccorso ai profughi del Kosovo, non consentono, allo stato, di fare di più. Tuttavia, penso che questo primo segnale debba essere valutato nel suo significato positivo.

Serviranno certamente altre misure, non solo legislative, per risolvere il problema. Nel frattempo questo disegno di legge, grazie anche ad importanti e significativi apporti del relatore e di altri colleghi della 1ª Commissione, introduce alcune importanti semplificazioni processuali che contribuiranno a rendere più celeri e razionali i giudizi amministrativi. Ricordo la decisione in forma semplificata, la concentrazione della fase cautelare e di quella di merito in una serie di ipotesi, i riti speciali in alcune materie e nei casi di inerzia dell'amministrazione.

Il disegno di legge peraltro – come ricordava il senatore Pellegrino – sceglie di salvaguardare, pur introducendovi correttivi, il modello di processo amministrativo vigente, sostanzialmente simile a quello prevalente negli altri paesi europei, e a differenziarlo dal processo civile. Questa scelta è dovuta al fatto che è meglio migliorare un processo esistente tenendo conto della realtà concreta della giustizia amministrativa piuttosto che affidarsi a nuovi modelli in ipotesi astratta anche migliori, e tuttavia modelli la cui introduzione nel nostro ordinamento richiederebbe tempi di adattamento che, a giudizio del Governo, la situazione attuale probabilmente non potrebbe tollerare. In ispecie nel momento in cui riforme molto importanti e molto rilevanti sono nella fase delicatissima della loro attuazione in altri settori del nostro ordinamento, forse un'eccessiva congestione di riforme potrebbe provocare qualche serio problema per chi – lo ricordava ancora il relatore – ha una visione politica dei problemi, cioè mira a risolverli, e non semplicemente a proclamare in termini astratti la propria capacità di concepire grandi progetti riformatori.

Il disegno di legge affronta anche qualche tema non strettamente processuale, alcuni dei quali sono correlati all'organizzazione degli uffici giudiziari. Mi riferisco alla riconosciuta autonomia finanziaria, alla disposizione sul Consiglio di Presidenza, che con l'introduzione dei membri laici mira a rendere effettivo l'autogoverno della magistratura amministrativa, se è vero che l'autogoverno non significa chiusura della corporazione, ma trasparente gestione del funzionamento del servizio giustizia. In tale ottica il Governo è disposto a considerare positivamente emendamenti che mirino ad evitare una politicizzazione dell'organo ad opera di correnti o gruppi interni ad associazioni di categoria, a rischio sempre elevato in un organismo che governa un corpo assai ristretto di giudici. Tuttavia il Governo condivide l'impostazione che il relatore ha dato a questo problema e quindi la necessità che eventuali miglioramenti del testo siano basati su

un largo consenso, così come un largo consenso è stato in Commissione raggiunto sul testo che la Commissione stessa ha prodotto.

Il Governo ha ritenuto di ritirare – lo ricordava ancora una volta il relatore – un emendamento che è stato oggetto di polemiche sugli organi di stampa. Non sempre queste polemiche nascevano da una informazione corretta sull'esatta portata di questo emendamento, che mirava ad attribuire un riconoscimento economico e di carriera alle giovani leve dei magistrati del TAR, salvaguardando al contempo, anche per esigenze di parità di trattamento, ma ai soli fini giuridici, la posizione dei consiglieri di Stato anch'essi giovani e vincitori di un concorso pubblico noto per la sua selettività com'è quello al Consiglio di Stato. L'emendamento, forse anche per colpa di chi lo ha presentato, cioè del Governo, non è stato del tutto compreso, e comunque il Governo ha ritenuto opportuno, ritirandolo e condividendo l'orientamento espresso anche dal relatore, di non affrontare in questa sede controversi problemi di stato giuridico dei magistrati. Questa posizione del Governo si estende ovviamente anche a iniziative emendative di origine parlamentare aventi contenuto analogo.

Probabilmente meriterà di essere esaminata positivamente l'ipotesi che il relatore formulava della possibilità di accoppiare alla Camera un disegno di legge di carattere ordinamentale a questo, che ha come nucleo centrale il problema dell'accelerazione dei processi amministrativi e della ricerca di strumenti per smaltire l'arretrato di fronte ai giudici amministrativi.

Una precisazione devo al senatore Besostri, per tranquillizzarlo in ordine ad un emendamento del Governo che tende a sopprimere all'articolo 12 il riferimento all'auspicio – perchè di questo si tratta – dell'unicità di accesso e di carriera. Il Governo non intende avallare anacronistici meccanismi di progressione esclusivamente per anzianità: se l'emendamento dovesse indurre a pensare questo, il Governo sarebbe ben disponibile a chiarirlo o a modificarlo. Si vuole evitare che il riferimento all'unicità di accesso e di carriera possa essere interpretato nel senso dell'auspicio all'eliminazione del concorso pubblico diretto al Consiglio di Stato. Il Governo non condividerebbe questo auspicio, innanzitutto perché appare contraddittorio auspicare l'eliminazione di meccanismi di anzianità e poi propugnare, di fatto, con l'unicità di accesso alla magistratura amministrativa per il tramite obbligatorio di molti anni di anzianità nei TAR, l'eliminazione di un concorso pubblico per esami, che fino ad ora ha dato prova di saper pescare tra i giovani migliori delle carriere giuridiche dello Stato.

In secondo luogo, l'accesso diversificato al Consiglio di Stato (per anzianità dai TAR, per concorso e per nomina governativa) ha fino ad ora consentito in questo corpo quella circolazione delle esperienze e delle idee che costituisce il miglior antidoto alle tendenze corporative che, come ricordava Costantino Mortati, allignano sempre nelle magistrature.

BERTONI. E nel Consiglio di Stato al massimo.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. E il pericolo paventato non è evitato con il solo riferimento

ai meccanismi automatici di anzianità: non costituiscono meccanismi di anzianità né i concorsi interamente riservati, né la valutazione comparativa dei titoli dei magistrati da promuovere. Gli uni e gli altri sono profondamente diversi dal concorso a consigliere di Stato, che è stato anche oggetto, proprio per la sua difficoltà, di una novella di Luigi Pirandello.

Per quanto concerne le autorità indipendenti, il Governo pensa che sia arrivato il momento – e si riserva di avanzare una proposta a questo riguardo al Parlamento – di una risistemazione complessiva dell'istituto delle autorità indipendenti che valga a stabilire alcune regole, innanzitutto distinguendo in modo netto le autorità indipendenti di garanzia e di regolazione da una serie di altre istituzioni dotate di autonomia gestionale, espressione anche di funzioni e compiti di regolazione, ma che non hanno nel nostro ordinamento lo *status* dell'autorità indipendente di garanzia e di regolazione. Pensiamo che in quella sede vada risolto il problema del contenzioso e delle forme di controllo giurisdizionali sulle decisioni delle autorità indipendenti. Se il Senato dovesse condividere questa impostazione, allora apparirebbe conveniente stralciare da questo testo le modifiche all'attuale regime del controllo giurisdizionale sulle deliberazioni delle autorità indipendenti per rinviarlo alla legge quadro sulle autorità indipendenti.

In conclusione, mi pare che il provvedimento che l'Aula del Senato ha iniziato ad esaminare costituisca una forse parziale, forse modesta ma indispensabile risposta all'esigenza di miglior funzionamento del servizio giustizia e anche della pubblica amministrazione nel suo complesso, inteso come servizio ai cittadini ma anche come stimolo ad un'azione amministrativa che sia più efficace ed amichevole nei rapporti con i cittadini, che si svolga nel rispetto delle leggi e sia sempre rivolta al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

SPECCHIA, *segretario.* La 5ª Commissione permanente ha espresso, in data 17 novembre 1998, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge ad eccezione che sull'articolo 14, sul quale il parere è contrario, osservando peraltro che la copertura finanziaria dovrebbe essere spostata al triennio 1999-2001. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi – osservando che, in relazione all'emendamento 9.0.4, sarebbe opportuno far slittare la copertura al triennio 1999-2001 – ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.5, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

La 5ª Commissione permanente ha poi espresso, in data 13 aprile 1999, il seguente nuovo parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, a revisione del pa-

rere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'articolo 14 e parere di nulla osta sui restanti articoli del testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 15 le parole "1998-2000" siano sostituite dalle seguenti "1999-2001" e la parola "1998" sia sostituita da quella «1999», e che nell'articolo 13 la parola "1998" sia sostituita dalla seguente "1999".

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli, 4.511, 7.0.500, 8.0.800, 8.0.801, 8.0.950, 8.0.951, 8.0.952, 15.500, 15.501e 9.0.800, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il nulla osta sull'emendamento 9.0.501 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 9.0.503 (nuovo testo)».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2934.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signora Presidente, intervengo per illustrare essenzialmente l'emendamento 1.502 perché le altre proposte emendative da noi presentate sono correlate a questo. Con l'emendamento 1.502 riteniamo di intervenire su un momento a nostro avviso delicato del processo amministrativo. Sappiamo che è in discussione la legittimità di un atto all'interno di una procedura amministrativa, e che spesso ci sono molte difficoltà per acquisire questo atto e tutti i documenti in base ai quali esso è stato emanato.

Noi introduciamo quindi una serie di meccanismi che inducono a dare trasparenza al procedimento amministrativo. La produzione dell'atto impugnato e di tutti i documenti collegati, e comunque di tutti i documenti utili a giudizio, viene assegnata all'amministrazione. Non vi è più un onere di allegazione da parte del ricorrente, ma è la pubblica amministrazione che è chiamata a produrre gli atti impugnati e tutti i documenti collegati. Se non lo fa interviene il giudice amministrativo attraverso un meccanismo che consente comunque l'acquisizione di questa documentazione.

Mi sembra un emendamento che mira a creare una giustizia sostanziale e a impedire anche atteggiamenti che spesso vi sono da parte della pubblica amministrazione volti ad occultare, in qualche modo, alcuni documenti riguardanti gli atti e che sono utili per il giudizio.

Infine, vi è un emendamento, che credo sia di razionalizzazione, e che mira alla sostituzione della rubrica dell'articolo 1 con quella: «Disposizioni sul processo amministrativo» che, a mio avviso, è maggiormente aderente al contenuto dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Besostri si danno per illustrati.

LUBRANO DI RICCO. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il comma 4 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che vie-

ne modificato dal primo comma dell'articolo 1 di questo testo come proposto dalla Commissione, dispone che l'amministrazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, oltre a quegli altri atti che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dopo tale comma, quindi, appare opportuno, per un principio di ordine pratico e per evitare disfunzioni e contestazioni, nonché preclusioni, al fine della proposizione di eventuali motivi aggiunti, inserire l'emendamento di cui stiamo parlando.

Do per illustrati, inoltre, gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 che recano la mia firma.

PASQUALI. Do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la mia firma; qualcuno, tra l'altro si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dalla senatrice Dentamaro si danno per illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. L'emendamento 1.5 si illustra da sé.

PREIONI. Aggiungo la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Gasperini e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che recano la firma del senatore Pinggera li diamo per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.500, anche se suggerirei una formulazione leggermente diversa. Infatti si dovrebbero sostituire, a mio avviso, soltanto le parole: «nell'albo», con le altre: «se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento». Si apporterebbe, così, un miglioramento al testo perché esso non si era fatto carico dell'ipotesi in cui la pubblicazione non sia richiesta. Sarebbe sbagliato però far decorrere il termine dalla pubblicazione e non dal termine finale di pubblicazione; infatti quando è prevista una pubblicità, il termine di impugnazione comincia a decorrere dopo che la pubblicità è compiuta. In questi termini sono favorevole all'emendamento 1.500.

Sono contrario all'emendamento 1.501 in quanto esso prevede la soppressione di una norma che in realtà è di concentrazione. Sono contrario anche all'emendamento 1.502 perché enfatizza un istituto che forse dovremmo sopprimere dal processo amministrativo e cioè quello dell'istanza di fissazione: chi propone un ricorso e lo deposita vuole che esso sia deciso.

Sono invece favorevole all'emendamento 1.503, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.504 e 1.505. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.506 a firma del senatore Besostri,

perché ritengo che alcuni problemi vadano lasciati alla soluzione giurisprudenziale.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.507 e 1.1. Sono contrario all'emendamento 1.2 perché tende al modello processual-civilistico, e all'emendamento 1.3. Mi rimetto all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 1.511; i termini ordinatori imposti al giudice in realtà valgono poco.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4 che in realtà cristallizza ed ingessa ciò che di regola già avviene; ancora contrario, perché tende al modello processuale-civilistico, sull'emendamento 1.513 e sull' 1.6, dove semmai la logica dovrebbe essere opposta; un soggetto decide di chiedere la fissazione del ricorso in esito all'istruttoria, perché è su questa che si convince di avere ragione o torto. Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.515. Sono invece favorevole agli emendamenti 1.7, 1.516, 1.517 e 1.8 e contrario l'emendamento 1.518, perché esprimo parere favorevole sull'1.521. Quindi l'emendamento 1.518 potrebbe essere ritirato, così come gli emendamenti 1.519 e 1.520. Come ho già detto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.521, anche se propongo di ridurre il termine a 30 giorni e non a 60; esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.523.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo concorda con il relatore. Sull'emendamento 1.511, sul quale il relatore si è rimesso all'Aula, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Russo Spena se intende accogliere la richiesta di modifica proposta dal relatore al suo emendamento 1.500.

RUSSO SPENA. L'accolgo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, nel testo modificato secondo le proposte del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.502.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signora Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto in un certo senso condizionata: al secondo capoverso si dice: «L'amministrazione può richiedere la discussione del ricorso solo dopo aver provveduto al deposito degli atti e documenti di sua pertinenza». Se i presentatori dell'emendamento volessero modificare questa parte nel senso di stabilire che l'amministrazione deve provvedere in un termine ragionevolmente breve – che potrebbe essere di 30 giorni – al deposito dei documenti, sarei favorevole all'approvazione dell'intero emendamento 1.502.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Russo Spena se intende accogliere proposta avanzata dal senatore Preioni.

RUSSO SPENA. Questo concetto mi sembrava implicito nel senso che il principio di trasparenza è quello che or ora veniva esposto, tant'è che si prevede addirittura che «L'amministrazione può richiedere la discussione del ricorso solo dopo aver provveduto al deposito degli atti e documenti di sua pertinenza»; quindi, tale condizione è considerata un requisito indispensabile.

In conclusione, mi sembra che tale richiesta sia senz'altro accoglibile, anche se in realtà a me sembrava fosse assorbita all'interno di un principio più forte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.502, così come modificato, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

MUNDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.503 e 1.506.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.503, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Mundi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.505, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.506, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dal senatore Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.507, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

SCHIFANI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.511.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.511, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.513, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signora Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento in esame, al quale aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.515, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 1.7.

MUNDI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Besostri, e fatto proprio dal senatore Mundi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.516, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.517, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 1.518.

BERTONI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.518.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l'emendamento 1.518, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer e fatto proprio dal senatore Bertoni.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduti gli emendamenti 1.519 e 1.520.

PREIONI. Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.519 e 1.520.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.519, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, e fatto proprio dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.520, presentato dal senatore Pinngera e da altri senatori, e fatto proprio dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.521 è stato formulato dal relatore un invito a sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «30 giorni».

PREIONI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento e accetto la modifica.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.521, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, e fatto proprio dal senatore Preioni, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.523, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signora Presidente, l'emendamento 2.1 propone di sopprimere le parole «succintamente motivata». Richiamandomi alla Costituzione, ritengo che ogni qualvolta ci troviamo di fronte a provvedimenti giurisdizionali occorra sempre una motivazione adeguata. L'invito a motivazioni succinte, che ricorre tre o quattro volte nel testo in esame, è quasi un invito a non motivare, a considerare le motivazioni come accenni da parte del collegio o del singolo magistrato. A mio avviso, il ritenere sufficienti motivazioni succinte è in contrasto con la stessa lettera della Costituzione: la motivazione deve essere invece adeguata al caso concreto. Ribadisco il mio giudizio sull'assoluta inopportunità di inserire nel testo questa espressione.

RUSSO SPENA. Do per illustrati gli emendamenti 2.500 e 2.504.

PASQUALI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.501.

LUBRANO di RICCO. Signora Presidente, l'emendamento 2.2 è volto a far decorrere il termine per la proposizione del gravame, in caso di mancata notifica del provvedimento che si deve impugnare, non già dalla pubblicazione o dal deposito del provvedimento bensì dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione o dell'avvenuto deposito. In tal modo colui che deve impugnare il provvedimento è messo nelle condizioni di avvalersi di questa notifica.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.503 deve intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.500 e proverò a spiegarne la ragione. La legge n. 1034 del 1971 prevedeva, ad esempio, che l'incidente cautelare doveva essere risolto con ordinanza motivata. In realtà, sono stati fatti dei moduli a stampa in cui compare il nome del relatore e dell'amministrazione resistente e si specifica se sussistano o non sussistano danni gravi e irreparabili. La giurisprudenza ha ritenuto essere questa una sufficiente motivazione. Quindi, dire «succintamente motivata» non significa dire motivata in maniera inadeguata, ma semplicemente invitare il giudice ad utilizzare soltanto le parole che sono necessarie e non di più. Infatti, all'altro opposto ramo, vi sono sentenze che vengono pubblicate dopo un anno, o un anno e mezzo dalla data in cui si è giunti alla decisione e che sono scritte in 150 e più pagine, all'interno delle quali il relatore si pone una serie di problemi di ufficio che le parti non gli avevano posto, adduce delle motivazioni elengantissime, eccetera.

Pertanto, io direi che noi facciamo una scelta di civiltà, un passo avanti, se incitiamo il giudice a motivare sul serio le sue decisioni, ma a farlo in maniera succinta, soprattutto perché si tratta o di decisioni semplificate o di incidere sul silenzio dell'amministrazione. Un'ordinanza succintamente motivata sul silenzio dell'amministrazione, ad esempio, consisterà nel dire: poiché esiste l'obbligo a provvedere e non si è provveduto, il silenzio è illegittimo e l'amministrazione deve provvedere. Ecco un esempio di motivazione succinta, ma al contempo adeguata.

Per questi motivi, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.500 e 2.501, mentre sono favorevole agli emendamenti 2.2 e 2.503, anche se forse quest'ultimo è superfluo.

Quanto all'emendamento 2.504, il parere è contrario, perchè mi sembra migliore la rubrica del testo normativo.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signora Presidente, sono favorevole, proprio per le ragioni addotte dal senatore Pellegrino, interpretandole però in senso diverso da come lui le interpreta, alla soppressione delle parole «succintamente motivata». Infatti, la motivazione o è o non è; è poi il giudice che deve adeguarla alla realtà sottoposta al suo giudizio. D'altra parte, gli avverbi, gli aggettivi, in questa materia non hanno alcun significato, non hanno alcuna presa sul giudice perché poi – come ricordava il relatore – di fronte a norme che stabiliscono che la decisione debba avvenire con ordinanza motivata, ci si riduce ad un modulo *standard*, mentre, di fronte a norme che consentono una motivazione succinta, si redigono sentenze lunghissime. D'altronde, è esperienza comune che sia il TAR che il Consiglio di Stato motivano spesso al di sotto delle necessità cui dovrebbero attenersi; basti pensare all'evoluzione della giurisprudenza sull'esame di tutti i motivi del ricorso e non solo di quelli cosiddetti assorbenti.

Per queste ragioni, sono decisamente favorevole all'emendamento 2.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, confermo l'adesione al nostro emendamento. Personalmente, ho grande rispetto per il relatore, per la sua alta preparazione e per quella del rappresentante del Governo, ma credo veramente che non sia stata fornita al riguardo una motivazione, in questo caso, adeguata – succinta forse sì – del fatto che si voglia mantenere la dizione «succintamente motivata». Ciò non è avvenuto né da parte del relatore né da parte del rappresentante del Governo, il quale si è semplicemente uniformato al parere espresso dal senatore Pellegrino.

Nessuno può stabilire se un giudice può scrivere una pagina in più o in meno, né il ricorso ai formulari richiamati dal relatore prova nulla; quello che noi dobbiamo fare è un testo legislativo che sia conforme al dettato costituzionale.

Ripeto, nell'espressione «succintamente motivata» si può implicitamente ravvisare un invito a motivazioni inadeguate. Pertanto, io credo che la scelta più chiara e più limpida sia quella di richiamare semplicemente l'esigenza della motivazione, che peraltro è pleonastica dal momento che ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.501, presentato da senatori Pasquali e Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Qualcuno fa proprio l'emendamento 2.503?

SCHIFANI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 2.503.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l'emendamento 2.503, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori; e fatto proprio dal senatore Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.504, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, dichiaro l'astensione sull'articolo 2, in relazione al rigetto dell'emendamento 2.504.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.500, 3.509 e 3.580.

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 3.502, 3.508, 3.511, presentati dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, e gli emendamenti 3.503, 3.6 e 3.8, presentati dal senatore Besostri.

PASQUALI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.7.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 3.3, 3.10 e 3.11, presentati dal senatore Palumbo.

RESCAGLIO. Faccio miei gli emendamenti del senatore Palumbo.

PINGGERA. Do per illustrato l'emendamento 3.5, che faccio mio.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si intende illustrato l'emendamento 3.510, presentato dal senatore Porcari.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.500. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.501 se si sostituisce la parola: «grave» alla parola: «imminente», perchè l'imminenza è già nella logica del procedimento cautelare, che tende a prevenire le conseguenze negative nel corso del giudizio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.502 e parere favorevole, anzi direi favorevolissimo, potendolo dire, sull'emendamento 3.503 che farei mio qualora nessuno lo facesse proprio.

BARBIERI. L'ho fatto mio, come pure gli altri emendamenti dal senatore Besostri.

PELLEGRINO. *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.503 perchè risponde ad una delle tante esigenze cui faceva riferimento il collega Rotelli, e cioè alla necessità di pervenire, attraverso lo strumento cautelare, all'ingiunzione immediata del pagamento di una somma.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, e parere favorevole sull'emendamento 3.504. Conseguentemente, l'emendamento 3.505 dovrebbe essere, a mio giudizio, precluso in quanto alternativo all'emendamento 3.504; comunque, sono favorevole alla prima formula.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.506, 3.5, 3.6, 3.508 e 3.7. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 3.8. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.509 e 3.510 e parere favorevole sugli

emendamenti 3.9 e 3.10. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.511 e 3.580 e parere favorevole sull'emendamento 3.11.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore. Tuttavia sull'emendamento 3.8, sul quale il relatore si è rimesso all'Assemblea, il Governo esprime invece parere favorevole, e sull'emendamento 3.11 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Lubrano di Ricco, accetta la modifica dell'emendamento 3.501, proposta dal relatore?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signora Presidente, accolgo la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.501, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.502, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.503, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dalla senatrice Barbieri e dal senatore Mundi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Palumbo e fatto proprio dal senatore Rescaglio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.504, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

A seguito della precedente votazione gli emendamenti 3.505 e 3.506 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Gasperini e fatto proprio dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dai senatori Barbieri e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.508, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Besostri e fatto proprio dai senatori Barbieri e Mundi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.509, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.510, presentato dal senatore Porcari e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Palumbo e fatto proprio dal senatore Rescaglio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.511, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.580, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Palumbo e fatto proprio dal senatore Rescaglio.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.0.1.

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BESOSTRI. Signora Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

MUNDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Besostri e Mundi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, i miei emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori si intendono illustrati.

BESOSTRI. Signora Presidente, l'emendamento 4.1 si illustra da sé.

PELLEGRINO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 4.4 si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.5 del senatore Gasperini si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signora Presidente, darò quasi sempre un parere contrario sugli emendamenti a questo articolo. Vorrei che i colleghi si rendessero conto che più materie infiliamo nella corsia speciale, più la corsia speciale funzionerà di meno. Teoricamente tutte le materie sarebbero degne di una particolare attenzione, però se ingolfiamo la corsia privilegiata il privilegio finisce; quindi l'effetto sarebbe contrario.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 4.500, 4.501, 4.1 e 4.2.

Invito il collega Lubrano di Ricco al ritiro degli emendamenti 4.503 e 4.3 e a convenire sull'emendamento 4.4 che però modificherei, in armonia con quanto detto prima, nel senso di sostituire le parole: «danno grave» con la seguente: «pregiudizio».

Il parere è favorevole sull'emendamento 4.504 e contrario sugli emendamenti 4.505, 4.506, 4.507 e 4.5. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.6. Sull'emendamento 4.510 mi rimetto all'Aula e esprimo parere contrario sull'emendamento 4.511, sul quale c'è comunque il parere contrario della 5ª Commissione.

BASSANINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore salvo che sull'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, sul quale esprime parere favorevole.

SCHIFANI. Faccio miei gli emendamenti all'articolo 4 presentati dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.501, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Senatore Lubrano di Ricco, c'è un invito al ritiro da parte del relatore degli emendamenti 4.503 e 4.3 per convenire sull'emendamento 4.4 del relatore. Intende accoglierlo?

LUBRANO DI RICCO. Sì, ritiro gli emendamenti e concordo con la modifica proposta dal relatore all'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.504, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.505, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.506, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.507, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

PINGGERA. Faccio mio l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Gasperini e fatto proprio dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.510, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

LUBRANO DI RICCO. Ritiro l'emendamento 4.511.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2934, 912 e 3179 ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 aprile 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 aprile 1999, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).

– BESOSTRI ed altri – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

– LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

II. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1. *Seguito della discussione:* Nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di ministri dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 5) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale, e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa

Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo di imputazione (*Doc.* IV-*bis*, n. 17).

2. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrogio, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 1) 110 e 324, secondo comma, del codice penale; 2) 323, comma 2, del codice penale – *Relatore* FASSONE (*Doc.* IV-*bis*, n. 18).

3. Nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di ministro dei trasporti *pro tempore* per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale (*Doc.* IV-*bis*, n. 24).

4. Nei Confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia, ciascuno *in parte qua* indagato per il reato di cui agli articoli 110, 323, comma 2, 61 n. 7 del codice penale (*Doc.* IV-*bis*, n. 25).

5. Nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, nonchè del dottor Nicola D'Amato per il reato di cui agli articoli 110 e 255 del codice penale (*Doc.* IV-*bis*, n. 26).

III. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

1. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Riccardo De Corato (procedimento penale n. 12/97 R. Gen. Trib., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale Civile e Penale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale) (*Doc.* IV-*quater*, n. 5).

2. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Luigi Manconi (procedimento penale n. 13337/95 R pendente

nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV-*quater*, n. 35).

3. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Luciano Lago (procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. – 1486/98 R. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale) (*Doc.* IV-*quater*, n. 36).

4. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Antonio Serena (procedimento penale n. 1545/98 R.N.R. – 1486/98 R. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e per il reato di cui agli articoli 110, 337 e 339 del codice penale (*Doc.* IV-*quater*, n. 37).

5. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Semenzato (procedimento penale n. 14399/98 R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948 n. 47) (*Doc.* IV-*quater*, n. 38).

6. Nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Roberto Avogadro (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Savona) (*Doc.* IV-*quater*, n. 39).

7. Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giulio Maceratini (procedimento penale n. 855/98R RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 368, 595 del codice penale) (*Doc.* IV-*quater*, n. 40).

IV. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedre in giudizio ai sensi dell'articolo 313 del codice penale:

Nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per il reato di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica presso di Corte di appello di Palermo (*Doc.* IV, n. 3).

V. Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-*bis* del regolamento sull'ordine pubblico

(Dalle ore 15,30 alle 17).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).

– COSTA ed altri. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).

– MANFREDI. – Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).

– RUSSO SPENA. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta (*ore 19,57*).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia (3936)

ARTICOLO UNICO
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1. **Approvato**

1. Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1999, N. 29

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise»;

al comma 1, capoverso, le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo comma».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

al comma 1, lettera a), *le parole:* «competente a provvedere sulle misure cautelari» *sono sostituite dalle seguenti:* «che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare»;

al comma 1, lettera b), *capoverso, le parole:* «Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «il giudice» *sono sostituite dalle seguenti:* «altro tribunale, il giudice».

All'articolo 3:

al comma 3, sono soppresse le parole: «o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale»;

al comma 4, le parole: «nel comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei commi 3 e 3-*bis*»; *le parole:* «sui restanti motivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sugli altri motivi» *e dopo la parola:* «impugnazione» *sono aggiunte le seguenti:* «, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-*ter*».

All'articolo 4, comma 1, le parole: «dello stesso codice» *sono sostituite dalle seguenti:* «del codice di procedura penale».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise)

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

EMENDAMENTO

all'articolo 1 del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «dall'articolo 630» *fino a:* «codice penale e». **Respinto**

1.100 (*già* em. 3.50) VALENTINO

ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale)

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;

c) nel comma 5, dopo le parole: «altro tribunale, il giudice» sono inserite le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise)

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3-*bis*. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e 3-*bis*, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinchè pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, pre-

sentati orginariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-*ter*.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

all'articolo 3 del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati

Sopprimere i commi 1 e 2. **Respinto**

3.1 NOVI, NAPOLI Bruno

Sopprimere i commi 1 e 2. **Ritirato**

3.2 CIRAMI

Dopo il comma 2 inserire il seguente: **Respinto**

«2-*bis*. Per i procedimenti che sono stati riuniti a procedimenti per delitti di rapina ed estorsione aggravata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a richiesta di parte, il giudice ne dispone la separazione, salvo che la riunione non sia necessaria in quanto ricorra la connessione di cui all'articolo 12, lettera *c)*, del codice di procedura penale».

3.3 NOVI, NAPOLI Bruno

Dopo il comma 2 inserire il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per i procedimenti che sono stati riuniti a procedimenti per delitti di rapina ed estorsione aggravata, salvo che la riunione non sia necessaria in quanto ricorra la connessione di cui all'articolo 12, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, a richiesta di parte, ne dispone la separazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.4 CIRAMI

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934-2912-3179)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni sull'istruttoria nel processo amministrativo)

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente

si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni. è sostituito dal seguente:

«La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I documenti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere ordinata dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione».

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: **V. nuovo testo**

«Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo» *con le parole:* «dalla sua pubblicazione se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento».

1.500 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «nell'albo», *con le parole:* «se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento». **Approvato**

1.500 (Nuovo testo) RUSSO SPENA, CÒ, GRIPPA

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo. **Respinto**

1.501 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire i seguenti: **V. nuovo testo**

«La parte costituita che intenda promuovere la discussione del ricorso deve presentare apposita istanza accompagnata:

a) dalla richiesta di integrazione del contradditorio se necessaria;

b) dalla istanza diretta all'acquisizione dei provvedimenti impugnati, degli atti e documenti in base ai quali gli stessi siano stati emanati nonchè di quelli utili alla definizione del giudizio.

L'amministrazione può richiedere la discussione del ricorso solo dopo aver provveduto al deposito degli atti e documenti di sua pertinenza.

Il Presidente competente provvede sulle istanze del primo comma entro trenta giorni dal loro deposito.

L'ordinanza che dispone l'acquisizione di atti o provvedimenti viene trasmessa, anche a mezzo fax, con assegnazione del termine di giorni sessanta per la sua esecuzione al legale rappresentante dell'ente cui appartiene l'organo cui appartengano atti o provvedimenti da acquisire nonchè:

1) al prefetto per gli atti dell'amministrazione statale, dei comuni e delle province e degli enti localizzati;

2) al legale rappresentante per ogni altro ente.

Tali ultimi soggetti vigilano sull'esecuzione dell'ordinanza ed alla stessa direttamente provvedono nell'ulteriore termine di giorni trenta quando non sia intervenuta l'esecuzione.

I ricorsi notificati dopo l'entrata in vigore della presente legge per i quali non siano presentate le istanze indicate nel primo comma, vengono discussi in apposite udienze al fine della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

Se la parte ricorrente, anche a mezzo di difensore costituito, dichiari difetto di interesse, il giudizio, se non vi sia opposizione di altra parte costituita, viene dichiarato estinto con ordinanza che dispone la compensazione delle spese.

In ogni altra ipotesi le istanze indicate nel primo comma devono essere presentate nell'ulteriore termine di due anni. In difetto, il giudizio viene dichiarato perento con ordinanza.

1.502 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire i seguenti: **Respinto**

«La parte costituita che intenda promuovere la discussione del ricorso deve presentare apposita istanza accompagnata:

a) dalla richiesta di integrazione del contradditorio se necessaria;

b) dalla istanza diretta all'acquisizione dei provvedimenti impugnati, degli atti e documenti in base ai quali gli stessi siano stati emanati nonchè di quelli utili alla definizione del giudizio.

L'amministrazione può richiedere la discussione del ricorso solo dopo aver provveduto al deposito degli atti e documenti di sua pertinenza.

Il Presidente competente provvede sulle istanze del primo comma entro trenta giorni dal loro deposito.

L'ordinanza che dispone l'acquisizione di atti o provvedimenti viene trasmessa, anche a mezzo fax, con assegnazione del termine di giorni sessanta per la sua esecuzione al legale rappresentante dell'ente cui appartiene l'organo cui appartengano atti o provvedimenti da acquisire nonchè:

1) al prefetto per gli atti dell'amministrazione statale, dei comuni e delle province e degli enti localizzati;

2) al legale rappresentante per ogni altro ente.

Tali ultimi soggetti vigilano sull'esecuzione dell'ordinanza ed alla stessa direttamente provvedono nell'ulteriore termine di giorni trenta quando non sia intervenuta l'esecuzione.

I ricorsi notificati dopo l'entrata in vigore della presente legge per i quali al termine di cinque anni dalla loro ultima modifica non siano presentate le istanze indicate nel primo comma, vengono discussi in apposite udienze al fine della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

Se la parte ricorrente, anche a mezzo di difensore costituito, dichiari difetto di interesse, il giudizio, se non vi sia opposizione

di altra parte costituita, viene dichiarato estinto con ordinanza che dispone la compensazione delle spese.

In ogni altra ipotesi le istanze indicate nel primo comma devono essere presentate nell'ulteriore termine di due anni. In difetto, il giudizio viene dichiarato perento con ordinanza.

1.502 (Nuovo testo) RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, ed ovunque ricorra, sostituire le parole: «cancelleria del tribunale amministrativo regionale» *con:* «segreteria del tribunale amministrativo regionale». **Approvato (*)**

1.503 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mundi.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo. **Respinto**

1.504 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso. **Respinto**

1.505 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo il terzo capoverso inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Nel caso che il ricorso debba essere notificato a controinteressato domiciliato fuori della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale competente o all'estero il ricorso deve essere depositato nella cancelleria entro 15 giorni dall'ultima notifica ai soggetti domiciliati nella circoscrizione. Nei successivi 15 giorni il Presidente del Tribunale o della Sezione fissa con decreto il termine perentorio per la notifica del ricorso ai controinteressati, non inferiore nel minimo a 15 giorni e non superiore nel massimo ai termini fissati dal codice di procedura civile per la citazione a comparire in giudizio. Il ricorso, notificato ai sensi dei precedenti periodi del presente comma, deve essere depositato nel termine di 15 giorni dall'ultima notifica nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale».

1.506 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mundi.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: «è stato emanato» *aggiungere:* «quelli in esso citati». **Approvato**

1.507 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo il quarto capoverso inserire il seguente: «Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonchè degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite». **Approvato**

1.1 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: «un magistrato da lui delegato» *con le seguenti:* «un magistrato da lui nominato relatore». **Respinto**

1.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, quinto capoverso, dopo la parola: «ordina,» *aggiungere le seguenti:* «nei sessanta giorni successivi,». **Respinto**

1.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente: **Respinto (*)**

«Ove intervenga istanza di parte, il presidente, ovvero il magistrato delegato, provvede nel termine di venti giorni dal deposito dell'istanza stessa».

1.511 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente: **Respinto**

«La decisione sui mezzi istruttori preliminari alla discussione del ricorso è adottata dal Presidente della sezione con ordinanza. Ogni altra decisione sui detti mezzi istruttori, successiva ad un'udienza, è adottata dal Collegio, mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

1.4 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: «sui mezzi istruttori», *aggiungere le parole:* «, compresa la consulenza tecnica,» *e dopo le parole:* «dal presidente della sezione» *aggiungere le parole:* «o da un magistrato da lui delegato». **Approvato**

1.5 IL RELATORE

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è nominato il giudice istruttore». **Respinto**

1.513 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le parole: «L'intervento istruttorio è possibile esclusivamente in presenza dell'istanza di fissazione dell'udienza». **Respinto (*)**

1.6 GASPERINI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Preioni.

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

1.515 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, capoverso, ovunque ricorra, dopo la parola: «documenti» *inserire le parole:* «e gli atti». **Approvato (*)**

1.7 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Mundi.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ordinata» *con la parola:* «disposta». **Approvato**

1.516 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: «ordinata» *con:* «disposta». **Id. em. 1.516**

1.517 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, aggiungere il seguente capoverso: «Il Presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della Segreteria su istanza motivata della parte interessata». **Approvato**

1.8 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo il capoverso, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Entro 10 giorni dalla fissazione dell'udienza nel procedimento di appello la segreteria richiede al Giudice di primo grado l'invio del fascicolo di primo grado».

1.518 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Al comma 3, dopo il capoverso, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Entro trenta giorni dal deposito della sentenza di appello il segretario della sezione invia copia della sentenza ed il fascicolo di primo grado al Giudice di primo grado».

1.519 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Preioni.

Al comma 3, dopo il capoverso, inserire il seguente: **Respinto (*)**

«Entro 60 giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello la segreteria comunica al Giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello».

1.520 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Preioni.

Al comma 3, dopo il capoverso, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«Entro 60 giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello la segreteria comunica al Giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

1.521 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, dopo il capoverso, inserire il seguente: **Approvato**

«Entro 30 giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello la segreteria comunica al Giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

1.521 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Preioni.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-*bis*. – *1*. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con ordinanza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni e nomina un commissario che provveda in luogo dell'amministrazione qualora quest'ultima resti inadempiente oltre il detto termine».

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «succintamente motivata». **Respinto**

2.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: «succintamente». **Respinto**

2.500 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo. **Respinto**

2.501 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «novanta giorni dalla» *aggiungere le seguenti parole:* «comunicazione della». **Approvato**

2.2 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «non superiore a trenta e» *aggiungere la seguente:* «contestualmente». **Approvato (*)**

2.503 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Ricorso avverso il silenzio, il comportamento omissivo o inerte dell'amministrazione)». **Respinto**

2.504 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3. **Approvato con emendamenti**

(Disposizioni generali sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. L'ordinanza di accoglimento, oltre alla valutazione del pregiudizio allegato, contiene l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio

di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare fissa altresì la data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il funzionario che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel giudizio di sospensione della sentenza appellata avanti al Consiglio di Stato».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si decide soltanto l'istanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dal deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «se il ricorrente, allegando danno grave ed irreparabile, derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione chiede l'emanazione di misure cautelari, il TAR si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio, valutato motivatamente il *fumus boni juris* del ricorso, pronuncia sui danni così come allegati adottando quelle che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso». **Respinto**

3.500 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, dopo la parola: «pregiudizio», *aggiungere le seguenti:* «grave o». **V. nuovo testo**

3.501 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «imminente», *con l'altra:* «grave». **Approvato**

3.501 (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo sostituire le parole: «dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte» *con le seguenti:* «derivante dall'atto ovvero dal comportamento». **Respinto**

3.502 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo dopo le parole: «misure cautelari» *aggiungere le seguenti:* «compresa l'ingiunzione a pagare una somma». **Approvato (*)**

3.503 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dai senatori Barbieri e Mundi.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo. **Respinto**

3.1 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso sopprimere il terzo periodo. **Respinto**

3.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «di accoglimento» *con l'altra:* «cautelare». **Respinto (*)**

3.3 PALUMBO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Rescaglio.

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «L'ordinanza di accoglimento» *aggiungere le seguenti parole:* «o di rigetto». **Respinto**

3.4 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: **Approvato**

«La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale».

3.504 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso, con il seguente: **Precluso**

«La concessione della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale».

3.505 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «gravità ed». **Precluso**

3.506 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: **Respinto (*)**

«La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell'istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare».

3.5 GASPERINI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Pinggera.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: «che» *inserire le parole:* «accoglie o». **Respinto (*)**

3.6 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dalla senatrice Barbieri.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso. **Respinto (*)**

3.508 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: «della richiesta cautelare» *aggiungere le parole:* «o di rigetto dell'istanza cautelare». **Respinto**

3.7 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, settimo capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «le modalità» *aggiungere le parole:* «, i tempi». **Respinto**

3.509 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, settimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «funzionario» *con la parola:* «soggetto». **Approvato (*)**

3.8 BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dai senatori Barbieri e Mundi.

Sopprimere il comma 2. **Respinto (*)**

3.510 PORCARI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: «centoventi giorni» *aggiungere le seguenti:* «dalla comunicazione del», *sopprimere la parola:* «dal». **Approvato**

3.9 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «con cui si decide soltanto l'istanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese» *con le parole:* «di cui al precedente articolo 21, commi 7 e seguenti». **Approvato (*)**

3.10 PALUMBO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Rescaglio.

Sopprimere il comma 3. **Respinto (*)**

3.511 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Respinto**

«3-*bis*. All'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"8. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale si applica il Capo I, Titolo I, del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente od un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

9. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoria esecutiva, la condanna a somme di danaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrano i presupposti di cui agli articoli 633, commi 1 e 2, e 634 del codice di procedura civile.

10. A tal fine il Presidente del tribunale, ovvero il Presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte, la discussione in camera di consiglio per la prima udienza utile e quando ciò non sia possibile, entro un termine non superiore ai trenta giorni successivi al deposito del ricorso.

11. Il procedimento di cui ai commi 8 e 9 che precedono si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello"».

3.580 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: **Approvato (*)**

«3-*bis*. Nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, il Tribunale amministrativo regionale su istanza di parte, in via provvisionale, dispone con ordinanza provvisoriamente

esecutiva la condanna a somme di danaro quando il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.

3-*ter*. A tal fini il Presidente del Tribunale, ovvero il Presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa, su istanza di parte, la discussione in camera di consiglio per la prima udienza utile e, quando ciò non sia possibile, entro un periodo non superiore ai trenta giorni successivi al deposito del ricorso.

3-*quater*. Il procedimento di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter* si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello».

3.11 PALUMBO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Rescaglio.

EMENDAMENTO TENDENTE A INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis*.

(Tutela cautelare prima del giudizio)

1. Nel caso che il provvedimento da impugnare produca un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto o il suo interesse legittimo in via ordinaria, il soggetto interessato può chiedere con ricorso al presidente del Tribunale amministrativo regionale i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Il ricorso è depositato presso la segreteria del TAR.

2. Il Presidente del Tribunale o, nei tribunali divisi in sezione, il Presidente di sezione, provvede in ordine alla misura richiesta. Per la decisione il Presidente del tribunale può designare un altro giudice. In caso di accoglimento del ricorso egli fissa un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e della domanda incidentale, il cui deposito deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notifica.

3. La misura accordata in via provvisoria dal Presidente del tribunale o dal giudice da lui designato perde efficacia con la pronuncia, da parte del Collegio, sull'istanza incidentale, la cui trattazione deve essere fissata alla prima camere di consiglio immediatamente dopo il deposito del ricorso notificato, ma non prima di cinque giorni dall'ultima notifica.

3.0.1 BESOSTRI

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con emendamenti

Art. 4.

(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-*bis*. – *1.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

d) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

f) i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un danno grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione

dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale.

4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma, e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b) *dopo le parole:* «di aggiudicazione» *inserire le seguenti:* «approvazione ed autorizzazione dei progetti». **Respinto**

4.500 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), *dopo le parole:* «nonchè quelli relativi alle procedure» *aggiungere le seguenti:* «di dichiarazione di pubblica utlità». **Respinto (*)**

4.501 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonchè a quelle destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica». **Ritirato**

4.1 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:* **Approvato**

«b-*bis)* i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;».

4.2 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «danno grave e irreparabile» *con le seguenti:* «pregiudizio grave o imminente e irreparabile». **Ritirato**

4.503 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «danno grave» *con le seguenti:* «pregiudizio imminente». **Ritirato**

4.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «danno grave» *con la parola:* «pregiudizio imminente». **V. nuovo testo**

4.4 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «danno grave» *con la parola:* «pregiudizio». **Approvato**

4.4 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che ne dà avviso alle parti». **Approvato (*)**

4.504 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «il termine di quindici giorni dal deposito o» *sostituire la parola:* «dal» *con le seguenti:* «dalla comunicazione dell'avvenuto». **Respinto (*)**

4.505 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «in caso di estrema gravità ed urgenza». **Respinto (*)**

4.506 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Schifani.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «gravità ed». **Respinto**

4.507 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «il tribunale amministrativo» *con:* «il Presidente del tribunale amministrativo». **Respinto (*)**

4.5 GASPERINI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Pinggera.

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: «centoventi giorni dalla», *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* «comunicazione della». **Approvato**

4.6 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Approvato**

«2-*bis*. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, comma 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, anche se non in possesso del diploma di laurea, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente».

4.510 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. I ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto di iscrizione a ruolo. La stessa esenzione si applica anche a tutti gli atti processuali del giudizio anche di appello».

4.511 LUBRANO DI RICCO

Allegato B

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 14 aprile 1999 la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha proceduto all'elezione di un Vice Presidente.

È risultato eletto il senatore Palombo.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 14 aprile 1999, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi il senatore Bertoni in sostituzione del senatore Gualtieri, deceduto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 14 aprile 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C.5721. – «Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (3953) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In data 15 aprile 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4906. – Deputati APREA ed altri. – «Disposizioni per sviluppare il turismo scolastico nelle aree naturali protette» (3962) *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

C. 5197. – Deputati SCALIA ed altri. – «Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» (3963) *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

C. 111-595-2313-2773-3461. – «Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale» (3964) *(Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri; Soda; Neri; Pisanu ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa) (Approvato dalla Camera dei deputati);*

C. 3484-3680. – Deputati PISCITELLO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, relativo alla pena di morte» (3965) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 aprile 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998» (3959);

dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro di grazia e giustizia:

«Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» (3960).

In data 14 aprile 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVI, FORCIERI, VILLONE, BARBIERI, GUERZONI, ROGNONI, BUCCIARELLI, DE GUIDI, PARDINI, BONAVITA, CADDEO, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, DONISE, DUVA, FIGURELLI, FERRANTE, GAMBINI, MICELE, PAGANO, PAPPALARDO, PAROLA, PASSIGLI, PELLEGRINO, PILONI, PIZZINATO, TAPPARO e VELTRI. – «Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3954);

GRECO. – «Modifiche in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale» (3955);

MARINI. – «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali» (3956);

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANCA, SCHIFANI, AZZOLLINI e GAWRONSKI. – «Introduzione dell'insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media» (3957);

VALENTINO. – «Modifica dell'articolo 303 del codice di procedura penale, concernenti i termini di durata della custodia cautelare» (3958);

BESOSTRI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica dell'articolo 49 della Costituzione» (3961).

In data 15 aprile 1999 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVI, BERTONI, BARBIERI, RUSSO, CALVI, BUCCIARELLI, DE GUIDI, GUERZONI, BONFIETTI, FASSONE, ROGNONI, CONTE, MORANDO, BESOSTRI, D'ALESSANDRO PRISCO, PARDINI, PELLEGRINO, SMURAGLIA e VILLONE. – «Riforma del Titolo I del Libro Secondo del codice penale» (3966).

In data 16 aprile 1999 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CARUSO Antonino, SERVELLO e PELLICINI. – «Delega al Governo per l'istituzione del nuovo tribunale di Legnano e per la revisione dei circondari di Milano, Busto Arsizio e Monza» (3967).

In data 20 aprile 1999 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – «Agevolazioni fiscali in ambito culturale» (3968).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, BONATESTA, COZZOLINO, BUCCIERO, CURTO, LISI, DEMASI, MONTELEONE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, DANIELI, DE CORATO, MAGNALBÒ, MAGLIOCCHETTI, MARRI, MEDURI, MULAS, PACE, PELLICINI, RAGNO, RECCIA e TURINI. – «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» (3969).

Disegni di legge, assegnazione

In data 15 aprile 1999 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000» *(Stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge n. 3547, deliberato dalla 3ª Commissione permanente nella seduta del 24 febbraio 1999)* (3547-*bis*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

In data 14 aprile 1999, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (3953) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previo parere della 1ª Commissione.

In data 16 aprile 1999 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SALVI ed altri. – «Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3954), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANTICA ed altri. – «Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», (3911) previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

AVOGADRO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Savona dello statuto di autonomia provinciale» (3926), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

AVOGADRO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Imperia dello Statuto di autonomia provinciale» (3927), previ pareri della 2ª, della 5ª,

della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MELONI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifiche all'articolo 87 della Costituzione» (3931);

SERENA e MANFROI. – «Ampliamento del numero dei soggetti abilitati ad autenticare le firme ai fini elettorali» (3932), previo parere della 2ª Commissione;

MARINI. – «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali» (3956), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

BESOSTRI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 49 della Costituzione» (3961);

Deputati PISCITELLO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, relativo alla pena di morte» (3965) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 2ª e della 4ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche e al codice penale in materia di segreto e di pubblicazione di atti del procedimento penale» *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri; Soda; Neri; Pisanu ed altri)* (3964) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993», (3897), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BONFIETTI. – «Interventi a sostegno dell'attività del teatro comunale di Bologna» (3933), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GAMBINI ed altri. – «Disciplina della pubblicità comparativa» (3929), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BORNACIN ed altri. – «Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali» (3928), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – «Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita» (3891), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 16 aprile 1999, il senatore Rescaglio ha presentato la relazione sul disegno di legge: MONTAGNINO. – «Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale» (3436).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di modifica del decreto ministeriale del 24 luglio 1998, in materia di formazione delle classi frequentate da alunni in situazione di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 426).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 maggio 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi (n. 427).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 maggio 1999.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare su ulteriori progetti di decisione che verranno discussi nel corso del comitato esecutivo che avrà luogo il 28 aprile 1999 (n. 428).

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito tale atto al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'interno ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 24, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele Virgilio a Presidente dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi (n. 100).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente la nomina della dott.ssa Maria Giovanna De Vivo a dirigente generale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale n. 335 della seduta plenaria della Commissione stessa del 4 marzo 1999.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-

noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettere in data 12 e 15 aprile 1999, ha trasmesso rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione all'articolo 38 del disegno di legge recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia di occupazione ed una segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Detta documentazione sarà trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 marzo 1999, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1999.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nel 1998 (*Doc*. CXXXI, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 12 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi – previsti dal decreto-legge 26 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 1981, n. 536 – in alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 aprile 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della leg-

ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 1997 (*Doc*. XV, n. 191).

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Pietro Legovini, di Trieste, chiede che il principio di cui all'articolo 67 della Costituzione, con il quale si tutela l'esercizio delle funzioni del parlamentare senza vincolo di mandato, venga correttamente applicato nella prassi parlamentare *(Petizione n. 562);*

il signor Arnaldo Truzzi, di Pegognaga (Mantova), chiede che la durata del mandato del Presidente della Repubblica venga ridotta a quattro anni *(Petizione n. 563);*

il signor Ercole Foresta, di Cutro (Catanzaro), chiede la revisione della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e l'affidamento dei minori, con particolare riguardo alla disciplina della differenza di età tra adottanti e adottandi *(Petizione n. 564).*

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Smuraglia e Battafarano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02771, del senatore Guerzoni.

Interrogazioni, nuovo numero

L'interrogazione 4-14871, del senatore Avogadro, annunciata nella seduta del 14 aprile 1999, ha assunto il numero 4-14902.

Mozioni

SALVATO, SCOPELLITI, DE LUCA Athos, SALVI, MILIO, PINTO, CIRAMI, RUSSO SPENA, MARCHETTI, PERUZZOTTI, CALLEGARO, CARUSO Antonino, MANIERI. – Il Senato,

premesso:

che il Guatemala ha vissuto 36 anni di terrore e di violenze politiche che hanno causato 150.000 morti e più di 50.000 scomparsi; soltanto tra il 1980 ed il 1984 440 comuni e villaggi sono stati distrutti ed

1.500.000 di persone sono state sradicate dalle loro comunità originarie e costrette alla fuga dalla loro terra; l'accordo di pace tra la URNG (Unitad revolucionaria nacional guatemalteca) ed il Governo è stato definitivamente firmato ad Oslo il 29 dicembre 1996 dopo più di due anni di negoziati;

che sin dal 19 settembre 1994 si era insediata in Guatemala la United Nation osservation mission (MINUGUA) con compiti di verifica del rispetto dei diritti umani nel paese; ora il suo mandato è stato esteso alla verifica del rispetto degli accordi di pace;

che il Governo e l'URNG si accordarono, sin dal 23 giugno 1994 ad Oslo, per creare la Commissione di chiarimento storico (CEH), ossia un soggetto indipendente che, senza alcuna finalità giudiziaria, facesse emergere la verità storica sul conflitto armato iniziato nel 1962; la Commissione, composta da 272 persone di 33 nazioni diverse, oltre che da 129 guatemaltechi, e guidata da due guatemaltechi e dal giurista tedesco Christian Tomuschat, ha concluso e pubblicato i suoi lavori il 25 febbraio 1999; i lavori della Commissione sono potuti andare avanti grazie al contributo, oltre che del governo guatemalteco, anche di quasi tutti i paesi dell'Unione europea (Italia compresa), degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone, oltre che delle Nazioni Unite (il supporto logistico è stato messo a disposizione da Minugua);

che il documento finale della CEH intitolato «Memoria del silenzio» ha fatto luce sulle violazioni dei diritti umani nei 36 anni di conflitto armato; il rapporto è composto di 3.400 pagine, 7.338 testimonianze, 7.500 casi di violazioni di diritti umani; la Commissione ha stabilito che il 93 per cento delle violazioni, incluso il 92 per cento delle esecuzioni arbitrarie ed il 91 per cento delle sparizioni forzate ha avuto quali responsabili l'esercito (85 per cento), i corpi di sicurezza e le forze paramilitari e soltanto il 3 per cento l'URNG, ossia la guerriglia; la metà dei casi registrati è avvenuta tra il 1981 ed il 1983; le vittime sono uomini, donne e bambini di tutti gli strati sociali; in termini di appartenenza etnica la grande maggioranza delle vittime è di origine maya;

che il 24 aprile 1998 l'Ufficio dei diritti umani dell'arcivescovado di Città del Guatemala ha pubblicato un analogo rapporto intitolato «Guatemala mai più» su 55.000 casi di violazioni dei diritti umani: 5 casi su 6 sono stati ritenuti di responsabilità dei militari; due giorni dopo è stato ucciso il vescovo di Città del Guatemala Juan Girardi;

che la Commissione di chiarimento storico ha utilizzato testimonianze dirette ed ha investigato utilizzando fonti di natura diversa; le conclusioni finali del lavoro, pubblicate nel rapporto, sono strutturate in tre sezioni complementari: conclusioni generali, conclusioni riguardanti atti che costituiscono violazioni dei diritti umani ed atti di violenza, conclusioni riguardanti il processo di pace e di riconciliazione; nel rispetto del suo mandato la CEH ha emanato una serie di raccomandazioni finali dirette a promuovere la pace e la tutela dei diritti umani in Guatemala;

che la CEH ha evidenziato la natura anti-democratica del governo guatemalteco durante gli anni del conflitto; la sua politica illiberale affondava le sue radici in una struttura economica caratterizzata da una

concentrazione delle ricchezze produttive nelle mani di una minoranza; lo Stato ha difeso nel tempo questa struttura, trasformandosi in garante delle esclusioni sociali, delle violenze e di un diffuso razzismo nei confronti della popolazione indigena;

che la CEH ha concluso che durante il conflitto armato il governo ha contribuito alla creazione di un complesso apparato repressivo diretto dai militari che ha sostituito l'azione giudiziaria dei tribunali;

che la CEH ha anche sostenuto che il violentissimo conflitto armato interno che ha colpito il Guatemala non è soltanto riconducibile alla guerra fra due parti (Governo e guerriglia); una tale riduttiva interpretazione non terrebbe conto della avvenuta partecipazione dei partiti politici e delle forze economiche al conflitto; fra l'altro la CEH ha denunciato la connivenza con l'apparato repressivo militare di organismi di *intelligence* stranieri (in particolare statunitensi), tanto che lo stesso presidente Clinton ha dovuto, dopo la pubblicazione del rapporto, chiedere pubblicamente scusa al popolo guatemalteco; la CEH ha concluso che lo Stato guatemalteco ha deliberatamente incluso nel concetto di «nemico interno» tutti gli oppositori, democratici o guerriglieri, pacifisti o non, comunisti o non-comunisti; la grande maggioranza delle vittime degli atti illegali commessi dallo Stato erano civili, e non combattenti guerriglieri;

che la CEH ha confermato che un gran numero di bambini è stata vittima di esecuzioni arbitrarie, sparizione forzata, tortura, stupro; il conflitto ha fatto sì che moltissimi bambini fossero abbandonati in quanto orfani, specialmente gli appartenenti alla popolazione maya; che la CEH ha verificato che il 25 per cento delle violazioni dei diritti umani ha colpito le donne, uccise, torturate o stuprate;

che dal 1978 al 1983 lo Stato, sopravvalutando il ruolo di supporto delle comunità maya alla guerriglia, ha intrapreso una indiscriminata azione di aggressione provocando massacri indiscriminati e brutali, avvalendosi delle violenze commesse dalle PAC, strutture paramilitari create dall'esercito; centinaia sono i casi riscontrati dalla CEH di civili costretti, sotto minaccia armata di componenti delle PAC, a stuprare donne, torturare o mutilare corpi ed uccidere; nel paese negli anni del conflitto ha regnato l'impunità;

che fra il 1981 ed il 1983 1.500.000 di persone furono costrette a lasciare le loro case; gran parte di esse facevano parte del gruppo etnico dei maya o erano ladini; 150.000 persone sono fuggite in Messico; questa gran massa di profughi ha visto la loro terra depredata e confiscata e le loro proprietà distrutte; veniva offerta l'amnistia a coloro i quali accettavano di reinsediarsi nei territori controllati dall'esercito o dalle PAC;

che la CEH ha affermato che il governo del Guatemala è stato direttamente responsabile anche delle azioni delle forze paramilitari e delle PAC, poiché ha contribuito alla loro formazione o quanto meno era a conoscenza del loro operato;

che la CEH ha registrato 626 massacri di comunità maya attribuibili all'esercito o alle PAC; le azioni repressive sono descritte nel rapporto e sono caratterizzate da una particolare crudeltà (uccisioni di

bambini, amputazioni di arti, persone bruciate vive, estrazione delle viscere delle vittime, persone torturate per giorni sino all'agonia, apertura violenta delle gambe di donne in stato di gravidanza ed altre atrocità); i diritti culturali della gente di etnia maya sono stati calpestati, i loro luoghi di culto ed i loro simboli culturali distrutti;

che la CEH ha concluso che in Guatemala le sparizioni forzate, le esecuzioni arbitrarie e lo stupro fossero pratiche sistematiche; dopo aver analizzato cosa accadde in alcune regioni (Huehuetenango, Quichè, Baja Verapaz) la CEH ha concluso che gli atti compiuti sistematicamente dal governo del Guatemala contro il popolo maya avevano l'intento di distruggere in tutto od in parte questo gruppo etnico, la sua vita e la sua storia; tali atti, secondo la CEH, sono qualificabili come atti di genocidio in base alla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, adottata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948 e ratificata dal Guatemala il 30 novembre del 1949; la CEH ha sostenuto che la responsabilità per le ripetute e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate a danno di civili inermi gravava sul capo delle forze armate, sul Presidente della Repubblica, sul comandante in capo dell'esercito, sul Ministro della difesa e su tutte le più alte cariche governative di quegli anni;

che Rios Montt, ex generale e capo del governo negli anni più bui del conflitto, guida attualmente l'opposizione politica nella sua qualità di capo del Fronte repubblicano guatemalteco ed intende presentarsi alle prossime elezioni politiche generali;

che gli atti di violenza attribuibili alla guerriglia sono pari al 3 per cento del totale contro il 93 per cento di responsabilità governativa (il restante 4 per cento non è stato possibile attribuirlo ad alcun responsabile) e la CEH sostiene che non sono quantitativamente e qualitativamente comparabili con le atrocità compiute dall'esercito;

che la CEH ha formulato, dopo aver consultato 400 persone appartenenti a 139 organizzazioni di vari settori della società civile, una serie di raccomandazioni dirette a rafforzare il processo di pace e di tutela dei diritti umani fondamentali; in particolare ha previsto che siano al più presto adottate:

a) misure concrete per preservare la memoria storica delle vittime;

b) misure risarcitorie e di compensazione per i danni morali e materiali subiti dalle vittime;

c) misure atte a rafforzare una cultura di mutuo rispetto e di osservanza dei diritti umani;

d) misure per rafforzare il processo democratico;

e) altre raccomandazioni per favorire la pace e l'armonia nazionale;

f) misure dirette ad istituire un organismo responsabile per la promozione ed il monitoraggio del pieno rispetto delle precedenti raccomandazioni;

che il Guatemala è un paese multiculturale e multilinguistico, dove il gruppo etnico maya costituisce la maggioranza assoluta della popolazione, pur vivendo in una situazione di marginalità sociale ed econo-

mica; i componenti dei gruppi maya sono stati sempre volutamente esclusi da ogni strategia di sviluppo; in Guatemala il 65 per cento delle terre coltivabili appartiene al 4 per cento dei proprietari terrieri; secondo gli studi della Socio-demographical national inquiry l'80 per cento della popolazione vive sotto la linea della povertà e il 49 per cento della popolazione è analfabeta;

che il processo democratico e di sviluppo sano di un paese non può prescindere dal rispetto integrale ed incondizionato dei diritti fondamentali della persona,

impegna il Governo, nel rispetto di quanto drammaticamente accertato dalla Commissione di chiarimento storico, al cui lavoro lo stesso Governo italiano ha dato il suo contributo:

a condizionare ogni aiuto economico italiano o comunitario al rispetto ed alla implementazione delle raccomandazioni della CEH da parte del governo guatemalteco in ordine alla garanzia della pace e dei diritti umani;

ad intraprendere una immediata iniziativa diplomatica, anche in stretta connessione con gli altri paesi dell'Unione europea, affinchè tutti i punti costituenti oggetto delle raccomandazioni della CEH siano rispettati ed attuati al più presto dal governo guatemalteco;

a fornire un contributo economico alla «Fondazione per la pace e l'armonia», organismo previsto dalla CEH con le funzioni di garantire la promozione ed il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni della Commissione, ed a chiedere alla Commissione europea di assicurare anch'essa un supporto finanziario;

ad intraprendere una iniziativa politica e diplomatica diretta a chiedere al segretario generale delle Nazioni Unite di prorogare il mandato di Minugua affidandogli i compiti previsti dalla CEH, di nominare un proprio rappresentante che operi nella «Fondazione per la pace e l'Armonia», di stabilire un meccanismo internazionale diretto ad assicurare supporto tecnico e canali di finanziamento della comunità internazionale alla Fondazione;

ad inviare una propria delegazione parlamentare in Guatemala il prossimo novembre con il compito di osservare e monitorare le elezioni politiche generali.

(1-00383)

SALVI, ELIA, MIGONE, GIARETTA, DE ZULUETA, SENESE, VERALDI, BARBIERI, GUERZONI, ANDREOLLI, DUVA. – Il Senato,

premesso:

che in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della NATO i Capi di Stato e di Governo partecipanti alla sessione di Washington del Consiglio atlantico ridefineranno il concetto strategico dell'Alleanza; ad esso l'Italia – come ciascun membro – è chiamata a contribuire in maniera conforme ai propri interessi nazionali, saldamente collocati nel contesto del processo di unificazione europea;

che occorre, innanzitutto, consolidare e sviluppare le conclusioni della precedente versione del concetto strategico, come approvato

alla sessione del Consiglio atlantico a Roma il 7 e 8 novembre 1991:

«Esso conferma la natura difensiva dell'Alleanza e la determinazione dei suoi membri a salvaguardare la loro sicurezza, sovranità ed integrità territoriale. La politica di sicurezza dell'Alleanza si basa sul dialogo, sulla cooperazione e su di una efficace capacità militare, quali strumenti che si rafforzano reciprocamente per preservare la pace. Facendo pieno uso delle nuove opportunità disponibili, l'Alleanza manterrà la sicurezza al più basso livello di forze compatibili con le esigenze della difesa. (..)

Gli alleati continueranno a perseguire vigorosamente ulteriori progressi nel controllo degli armamenti e nelle misure di fiducia, con l'obiettivo di accrescere la sicurezza e la stabilità. (...)

La strategia della NATO conserverà la flessibilità necessaria per tenere conto degli ulteriori sviluppi del quadro politico-militare, compresi i progressi che saranno realizzati verso un'identità di sicurezza europea (...)»;

che corrisponde alla volontà e agli interessi italiani ed europei la prosecuzione del processo di allargamento della NATO, secondo il principio della porta aperta; ogni democrazia europea, che sia disposta a condividerne responsabilità ed oneri, deve vedere riconosciuto il proprio diritto di aderire ad un'Alleanza che non è impegnata ad espandere la propria frontiera verso Est, ma ad allargare il processo di trasformazione iniziato con la caduta del muro di Berlino; i membri della NATO possono e devono perseguire l'obiettivo della costruzione di un sistema di sicurezza collettiva europea, fondata sulla cooperazione transatlantica, coerente rispetto agli obiettivi definiti dal Trattato (in particolare all'articolo 5) e con l'esigenza delle Nazioni Unite di dotarsi delle strutture regionali previste dalla sua Carta; il rafforzamento della *partnership for peace* costituisce un passo importante in questa direzione;

che tale indirizzo non solo richiede un particolare impegno onde evitare una ripresa di tensione dipolare tra Est e Ovest ma anche il rafforzamento della *partnership* con la Russia, senza escludere, in prospettiva e in linea di principio, la sua piena adesione all'Alleanza;

ogni azione di assicurazione, mantenimento e costruzione della pace (*peace-enforcement*, *peace-keeping e peace-building*) richiede una legittimazione adeguata, mezzi proporzionali e rispondenti agli scopi perseguiti, una precisa delimitazione geografica; a questo fine tali azioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle competenze dell'ONU, sotto la sua egida o su suo mandato, in coerenza con gli articoli 1, 5 e 7 dello stesso Trattato atlantico; eventuali emergenze umanitarie non fronteggiabili immediatamente dall'ONU a causa dei processi decisionali del Consiglio di sicurezza devono essere assunte dall'Alleanza attraverso un'attenta valutazione dei mezzi e degli esiti effettivi rispetto agli scopi umanitari che si intendono perseguire ed essere al più presto ricondotte nella sede delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza o Assemblea generale); l'Alleanza deve far fronte agli impegni previsti dall'articolo 5 del Trattato, ma anche a quelli derivanti dalla gestione di crisi regionali e locali, dalla costruzione della pace e dalle emergenze umanitarie; la sfera

d'azione della NATO deve corrispondere alle esigenze di sicurezza delle aree adiacenti all'Europa – Mediterraneo e Centro-Est Europa – in conformità alla formula *in/and around Europe*;

che fin dalle sue origini l'Italia intende la propria partecipazione alla Comunità e all'Unione europea come contributo alla costruzione di un'Europa federale; l'introduzione di una moneta comune costituisce un passo decisivo in questa prospettiva che, però, richiede con urgenza nuovi progressi nella costruzione di istituzioni politiche comuni nell'impostazione di una politica estera e di sicurezza sostenuta da una difesa comune; il rafforzamento dell'identità di sicurezza e difesa all'interno della NATO deve essere coerente con tali obiettivi e costituisce una condizione essenziale per il consolidamento, l'equilibrio e una corretta distribuzione di oneri e responsabilità all'interno dell'Alleanza in questa fase;

che l'Italia considera suo interesse preminente il rafforzamento dell'autonomia e della coesione delle organizzazioni internazionali a cui appartiene; la disciplina e la solidarietà multilaterale costituiscono il fondamento della sua politica estera; l'Italia aderisce alla NATO anche in quanto antidoto a spinte nazionalistiche ed iniziative unilaterali che considera incompatibili con la salvaguardia della sicurezza europea e con i suoi interessi nazionali; è anche necessario che la NATO mantenga e sviluppi la cooperazione con le altre istituzioni internazionali operanti nell'area euro-atlantica (ONU, OSCE, UE, UEO), secondo una logica di cooperazione e di rafforzamento reciproco dei rispettivi ruoli; in questo spirito l'Italia aderisce alle decisioni di volta in volta definite in sede di Consiglio atlantico – la sede legittimata ad assumerle, secondo il Trattato – e osteggia ogni forma di direttorio che esso non prevede; nel rispetto di tali regole e della propria sovranità decisionale e territoriale l'Italia offre la propria solidarietà agli Alleati e concorre con uomini e mezzi agli scopi comuni,

impegna il Governo a contribuire alla definizione di un nuovo concetto strategico che contenga o comunque rispetti i princìpi, gli obiettivi e i criteri sopra esposti.

(1-00384)

MEDURI, VERALDI, FLORINO, VALENTINO, BUCCIERO, BEVILACQUA, RAGNO, GERMANÀ, SPECCHIA, ERROI, MUNGARI, MULAS, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CUSIMANO, VELTRI. – Il Senato,

premesso:

che in data 10 novembre 1998 veniva già presentata una mozione, la n. 1-00328, alla quale si fa riferimento, con cui, tra l'altro, si invitava il Governo ad avviare con urgenza i necessari interventi di riequilibrio dei collegamenti tra le città del Mezzogiorno e il resto d'Italia, con Milano-Linate in particolare, e di compensazioni economiche ed occupazionali, riappropriandosi del potere di indirizzo, programmazione e controllo della politica del trasporto aereo in Italia;

che, nonostante le crescenti proteste dei cittadini e delle amministrazioni locali del Sud, le molteplici interrogazioni parlamentari (pre-

sentate dal primo firmatario e da altri senatori) rimaste senza risposta, gli ordini del giorno votati alla unanimità da decine e decine di consigli comunali, in conseguenza dello stravolgimento della rete di collegamenti aerei nazionali ridisegnati aziendalisticamente in funzione del nuovo aeroporto di Malpensa 2000, l'Alitalia continua, in modo massiccio e con metodo sostanzialmente monopolistico, i suoi voli sul nuovo scalo lombardo, inarrestata e incurante delle penalizzazioni provocate alle regioni meridionali in termini economici, turistici e sociali;

che, in termini generali, nonostante che il Mezzogiorno sia al centro del presunto interesse politico del Governo, come testimoniano dichiarazioni e documenti, tipo quello intitolato «Cento idee per il Sud», redatto dal Ministero del tesoro, oppure l'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria, stilato sempre dal Ministero del tesoro, in cui si afferma, a pagina 88, che «l'impegno del Governo a realizzare condizioni favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno è rinforzato dalla consapevolezza che proprio da questa area è possibile ottenere un contributo determinante allo sviluppo di tutto il Paese» e, a pagina 103, si legge che «il nuovo orientamento dei traffici mondiali ha attribuito al Mezzogiorno una nuova centralità. Conseguentemente il Mezzogiorno non è più un'area marginale, ma può legittimamente aspirare, come dimostra l'esperienza di Gioia Tauro, al ruolo strategico di porta europea per i traffici con i Paesi dell'Estremo oriente, del Medio oriente e del Nord Africa. Questa vocazione richiede l'individuazione dei varchi di accesso, portuali ed aeroportuali, e delle reti di connessione con l'area continentale», non si riscontrano finora azioni e comportamenti governativi coerenti e conseguenti alle parole dette e ai documenti scritti;

che, anche in termini specifici, nonostante che il Ministero dei trasporti abbia manifestato la sua disponibilità e la sua «ferma intenzione politica di riequilibrare i voli e, in mancanza di soluzioni con Alitalia, di affidare *slot* a nuove compagnie», essendo «disposti ad aprire davvero il mercato e perfino ad andare a rinegoziare il "decreto Burlando" a Bruxelles», come si legge in una intervista rilasciata dal Sottosegretario ai trasporti al quotidiano «Il Messaggero» dell'11 gennaio scorso, oppure, come dichiarato dallo stesso Ministro dei trasporti, in sede di audizione alla IX Commissione trasporti della Camera, essendo disposti ad avviare «una gara europea» con l'imposizione di oneri di servizio, qualora l'Alitalia non ritenesse opportuno o non fosse in grado di fornire una adeguata offerta di servizi alle regioni del Sud, a tutt'oggi non sembra siano stati conseguiti risultati coerenti ed apprezzabili, constatato che anche con la firma della nuova convenzione tra Ministero dei trasporti ed Alitalia, per i voli extracomunitari, non viene garantita una reale liberalizzazione del mercato, perpetuandosi di fatto il monopolio dell'Alitalia sul bacino di traffico italiano;

che il trasferimento dei voli, provenienti dal Sud, dall'aeroporto di Milano-Linate a Malpensa 2000, è avvenuto per «decreto ingiuntivo» del Ministro dei trasporti, Burlando, e non per libera scelta del mercato, per cui la pretesa giustificazione del diritto dell'Alitalia alla sua autonomia gestionale e alla libertà di scelta si scontra con la scelta politica,

operata dal Ministro Burlando, di ricorrere allo strumento della decretazione per imporre al mercato, violentandolo, il decollo forzoso del nuovo aeroporto scelto ed utilizzato dall'Alitalia, soprattutto, come scalo di transito per i voli internazionali in uscita e per le diramazioni nazionali in entrata;

che i passeggeri provenienti dal Sud e diretti a Milano hanno, nell'80 per cento dei casi, come «destinazione finale» il capoluogo lombardo e non una destinazione internazionale o intercontinentale, per cui è logico e giusto che, per economia di tempo e di danaro, preferiscano atterrare, con voli diretti, sull'aeroporto «terminale» di Linate, distante solo 10 chilometri dal centro città;

che le regioni del Sud, e soprattutto la Calabria, risultano penalizzate non solo per la carenza di voli, inadeguati a soddisfare la domanda di traffico emergente localmente, ma anche per la esosa politica tariffaria, al limite del sopruso, imposta da Alitalia in regime di monopolio di fatto;

considerato che le tariffe applicate dall'Alitalia per i voli nazionali, con particolare riferimento alle città del Sud-Italia, risultano troppo alte in assoluto e anche se confrontate con le tariffe europee, con un notevole divario tra la tariffa piena e quella scontata, peraltro non rimborsabile e non trasferibile, e con la mancanza di una più equa «tariffa economica standard» senza vincoli;

rilevato che il costo di un biglietto di andata e ritorno, ad esempio, sul Reggio Calabria-Roma, per 1 ora e 10 minuti di volo, va da una tariffa piena di lire 554.000 ad una tariffa promozionale di lire 231.000, mentre sul Reggio Calabria-Milano, per 1 ora e 35 minuti di volo, passa dalle 754.000 lire della tariffa piena alle 426.000 lire della tariffa promozionale;

considerato che i voli nazionali sono utilizzati per oltre il 62 per cento per viaggi di lavoro, come emerge da una ricerca condotta dalla stessa Alitalia in collaborazione con l'Istat, si evince che le cosiddette tariffe promozionali scontate per il traffico *business* o di lavoro, fissate, dall'Alitalia per i voli nazionali risultano, all'atto pratico scarsamente fruibili, dal momento che richiedono prenotazione e acquisto anticipato del biglietto, almeno tre giorni prima della partenza, condizione questa difficilmente rispettabile da parte di un imprenditore o di un professionista in viaggio di lavoro,

impegna il Governo:

a chiarire, preliminarmente, se la compagnia aerea nazionale Alitalia sia da considerare ancora una società a partecipazione statale protetta e quindi con tutti i privilegi, ma anche con gli oneri conseguenti, oppure sia da considerare, a tutti gli effetti, una normale società per azioni con autonomia gestionale, in un mercato completamente liberalizzato, e, quindi, soggetta alla libera concorrenza e a trattamento paritario con gli altri vettori, che la costringa a guadagnarsi il consenso degli utenti con l'offerta di servizi efficienti e di tariffe competitive;

ad attuare interventi atti a garantire, specialmente nel Mezzogiorno e nella regione Calabria in particolare, il miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi offerti, la pluralità dei vettori operanti e la ridu-

zione delle tariffe con riferimento al mercato europeo, attraverso la piena ed effettiva liberalizzazione del mercato interno nazionale;

a far ripristinare i collegamenti diretti tra le città del Sud e le principali destinazioni nazionali;

in particolare, a far garantire voli diretti, tra l'aeroporto dello Stretto «Tito Minniti» di Reggio Calabria, situato al centro di un vasto bacino di traffico, che convoglia gli utenti delle province di Reggio stessa e di Messina, oltre che di molti paesi limitrofi, e gli aeroporti di Milano-Linate, Bologna e Torino, oltre che, ovviamente, Roma;

a farsi garante della piena ed effettiva attuazione della specifica normativa comunitaria, il regolamento CEE n. 24O8/92, che in premessa precisa testualmente «che il mercato interno consisterà in uno spazio senza frontiere interne in cui sarà garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali»;

a farsi carico, conseguentemente, della modifica del cosiddetto «decreto-Burlando», nel senso della completa liberalizzazione degli «slots» nazionali su Milano-Linate, affidando a Malpensa 2000 il ruolo di «hub», cioè di scalo di transito per voli internazionali ed intercontinentali e a Milano-Linate il ruolo di scalo domestico terminale, dedicato ai soli collegamenti nazionali, consentendo quindi libertà di scelta e di concorrenza ai vettori interessati all'esercizio di collegamenti diretti, da quest'ultimo scalo, con il Sud-Italia e le isole, opportunità attualmente concessa soltanto alle compagnie aeree Alitalia e Airone;

a favorire la operatività di una compagnia aerea dedicata allo sviluppo dei collegamenti delle regioni meridionali con il resto d'Italia e del mondo, missione svolta in passato dalla compagnia ATI - Aero trasporti italiano, cioè a tradurre in atti concreti quanto auspicato in un'intervista al «Giornale di Sicilia» del 19 marzo scorso dallo stesso ministro Treu: «la creazione di una linea aerea regionale farebbe passare il trasporto aereo da un sistema di monopolio a uno finalmente pluralistico e garantirebbe una maggiore accessibilità a tutto il Sud»;

ad esaminare e valutare, in linea con quanto già ipotizzato dallo stesso ministro dei trasporti Treu e con espresso riferimento alla regione Calabria, la possibilità di avviare una gara europea con relativa imposizione di oneri di servizio ai sensi del su richiamato regolamento europeo, CEE n. 2408/92, sull'accesso al mercato, in caso di tratte richieste dall'utenza, ma sottoservite o ritenute poco redditizie dai vettori;

a prevedere, a difesa degli utenti, la definizione di norme che regolino il rimborso totale o parziale del prezzo del biglietto assieme al pagamento di penalità in caso di ritardo e di cancellazione del volo.

(1-00385)

Interpellanze

SERENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale*. – L'interpellante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuna una modifica del decreto legislativo n. 626 del 1994, secondo le richie-

ste provenienti a gran voce dal mondo del lavoro e della imprenditoria, prevedendo:

a) la sospensione per un quinquennio delle sanzioni previste dal titolo IX dagli articoli 89, 90, 92, 93 e 94;

b) il monitoraggio da parte dell'Organo di vigilanza di quanto è stato fatto sinora;

c) l'informazione da parte delle regioni alle associazioni datoriali, sindacali e sociali sui risultati dell'attuazione in concreto della legge;

d) la calendarizzazione di una effettiva e non formale applicazione delle norme di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dopo che nel frattempo si è abolito l'articolo 98 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e contestuale approvazione del Testo unico in materia;

e) chiaro ruolo di informazione, assistenza e consulenza in materia da parte degli organi di vigilanza, così come avviene in diverse nazioni europee già da tempo.

(2-00804)

SARTO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che dal 1985-86 la commissione provinciale per i vincoli paesaggistici della provincia di Venezia istituita ai sensi della legge n. 1497 del 1939 ha istruito e approvato numerose proposte di vincolo paesaggistico;

che tali proposte approvate sono basate su istruttorie quanto mai approfondite e su declaratorie circostanziate, in modo da costituire pure una guida dettagliata per chi proceduralmente è competente a valutare la compatibilità degli eventuali progetti e trasformazioni nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro pregio ambientale;

che le principali proposte di vincolo paesaggistico approvate riguardano:

bosco e forte di Carpenedo, in comune di Venezia, approvata il 5 luglio 1985 dalla commissione provinciale del paesaggio e inserito nei «Galassini» relativi alla legge n. 431 del 1985;

area di Heraclia nei comuni di Eraclea, San Donà del Piave e Torre di Mosto, approvata il 30 luglio del 1987;

integrazione del centro storico e altri luoghi notevoli del comune di Mirano, approvata il 30 maggio 1988;

area di Malcontenta, compresa tra il Naviglio Brenta e l'ex bosco di Chirignago, incluso il Forte Tron, in comune di Venezia, approvata il 16 giugno 1989;

area costiera di valle Altanea, nel comune di Caorle, approvata il 17 gennaio 1990;

cave senili di via Luneo-Zigaraga, approvata il 12 febbraio 1990;

area denominata «piccola Maremma» alla foce del fiume Tagliamento, nel comune di San Michele al Tagliamento, approvata il 19 luglio del 1991;

valle Ossi e laguna del Mort, nei comuni di Jesolo e Eraclea, approvata il 27 novembre 1991;

«gorgo» di Leze, in comune di Cavarzere, approvata il 4 giugno del 1992;

palude delle Marice, in comune di Cavarzere, approvata il 4 giugno del 1992;

ex cave «Villetta-Regazzo» nei comuni di Salzano e Martellago, approvata il 25 gennaio del 1994;

cave senili Cavasin, nel comune di Noale, approvata il 22 dicembre 1995;

quartiere giardino di Marghera, nel comune di Venezia, approvata il 2 maggio del 1995;

che in questi 13 anni la regione Veneto non ha mai affrontato l'esame delle proposte di vincolo che sono state approvate dalla commissione provinciale per la tutela del paesaggio della provincia di Venezia e quindi non ne ha mai concluso l'*iter* con l'approvazione definitiva o con la motivata reiezione e che nel frattempo le aree per cui si proponeva la tutela sono rimaste nel regime di salvaguardia previsto dalla legge;

che improvvisamente, dopo tale lunga inerzia che configura un chiaro e grave comportamento omissivo rispetto alle deleghe ricevute dallo Stato, la regione Veneto ha risvegliato la propria attenzione per tali proposte di tutela, ma esclusivamente per respingerle, cioè in senso *destruens* delle proposte stesse e del paesaggio, privilegiando di fatto sopravvenute nonchè eventuali future e supposte richieste edificatorie e di intervento, approvando anche a sostegno di questo disegno una delibera della giunta regionale – la n. 1164 del 7 aprile 1998 – che costituisce l'orientamento e la pretesa motivazione – insostenibile sia dal punto di vista normativo che culturale – di tale azione di smantellamento programmato;

che in particolare, nel punto 4 di tale delibera, dove si recita «... in analogia, si ritiene che la tutela esercitata attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 1939. Possono essere pertanto evitate procedure per l'individuazione di ambiti già soggetti alla disciplina d'uso prevista dai piani d'area regionali vigenti», si stabilisce l'automatica esclusione di vincoli paesaggistici ovunque la regione approvi un piano territoriale – piano d'area, sottintendendo l'inammissibile teoria dell'inapplicabilità di vincoli *ex lege* n. 1497 del 1939 ovunque vi sia un piano territoriale, senza oltretutto mai esplicitare i pretesi e specifici contenuti di tutela del piano stesso;

che sulla base di tale delibera la giunta regionale del Veneto è già intervenuta negativamente sulle seguenti proposte di vincoli approvate dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, in quanto ricadenti in «piani d'area» approvati o *in itinere:*

proposta di vincolo paesaggistico per l'area delle cave senili di via Luneo-Zigaraga, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 2578 del 7 luglio 1998, oggetto dell'interrogazione

4-12633 del 6 ottobre 1998, presentata dallo scrivente e ancora senza risposta;

proposta di vincolo per integrazione del centro storico e altri luoghi notevoli del comune di Mirano, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 2837 del 28 luglio 1998;

proposta di vincolo del quartiere Giardino di Marghera, non approvata dalla delibera della giunta regionale Veneto n. 86/99 del 2 febbraio 1999, oggetto dell'interrogazione 4-14835 dell'8 aprile 1999, presentata dallo scrivente;

proposta di vincolo paesaggistico per l'area del bosco e forte di Carpenedo, in comune di Venezia, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 539 del 2 marzo 1999;

proposta di vincolo paesaggistico per l'area denominata «piccola Maremma» alla foce del fiume Tagliamento, nel comune di San Michele al Tagliamento, oggetto dell'interrogazione 4-14092 del 16 febbraio 1999, presentata dallo scrivente e ancora senza risposta, dove la giunta regionale del Veneto attraverso il Palalvo (Piano d'area del Veneto orientale) non ancora approvato prevede interventi incompatibili con il riconosciuto alto valore ambientale dell'area;

che il grave ritardo di intervento da parte del Ministro interpellato, in particolare rispetto alla mancata approvazione da parte della giunta regionale dei cinque vincoli sopra elencati, rischia di compromettere eventuali interventi sostitutivi da parte del Ministro stesso o comunque iniziative in sede amministrativa o giurisdizionale che si rendano necessarie da parte del Ministro per tutelare detti paesaggi di riconosciuto interesse pubblico;

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare le ragioni per le quali la regione Veneto dal 1985-86 fino all'aprile 1998 abbia tenuto il medesimo comportamento omissivo per tutti i casi citati nelle premesse, non esaminando nessuno dei vincoli proposti dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, agendo quindi in contrasto con la delega conferitale dallo Stato e con il dovere istituzionale di tutelare il paesaggio e le bellezze naturali e come mai la regione Veneto non abbia approvato definitivamente nessuna delle documentatissime proposte di vincolo, nemmeno quelle situate in aree ove non esiste nessun piano territoriale - piano d'area;

per quali ragioni la regione Veneto, dopo tale incredibilmente lunga latitanza e comportamento omissivo sulle decisioni relative alla tutela del paesaggio, si sia mossa e si stia muovendo esclusivamente con provvedimenti che invece vanno in direzione nettamente opposta alla tutela e respingono senza alcuna motivazione di merito i vincoli finora in salvaguardia;

se il Ministro interpellato ritenga che il comportamento prima inequivocabilmente e continuativamente omissivo e ora esclusivamente e immotivatamente abrogativo della giunta regionale, e la totale mancanza di motivazione dei relativi atti, renda legittimo, necessario e urgente l'intervento diretto del Ministro sui vincoli paesaggistici in questione;

in particolare, se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda con urgenza contestare nelle forme più efficaci alla regione Veneto l'automatica esclusione di vincoli paesaggistici ovunque essa approvi un piano territoriale – piano d'area –, così come indicato nel punto 4 della delibera della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998, e così come unicamente motivato dalla giunta regionale nella fattispecie delle singole delibere che hanno respinto le proposte di vincolo finora esaminate;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga quindi inaccettabile – e non ritenga di assumere opportune e conseguenti iniziative – la «motivazione» del punto 4 della citata delibera della giunta regionale, che in pratica stabilisce che dove c'è un piano d'area i vincoli paesaggistici vengono assorbiti nella pretesa tutela conferita dal piano territoriale stesso e quindi non servirebbero più; «motivazione» negli specifici casi pure falsa e contraddittoria, in quanto proprio nell'area del vincolo che dovrebbe essere «assorbito» dallo strumento urbanistico si prevedono interventi spesso incompatibili con la tutela e che il vincolo in salvaguardia avrebbe reso o impossibili o più difficili da attuare, sottoponendo i progetti alla procedura prevista per le aree vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga urgente e necessario intervenire direttamente per esercitare i suoi poteri di tutela del paesaggio, concludendo direttamente e positivamente in sede centrale e in tempo utile l'*iter* di approvazione delle numerose e documentate proposte di vincolo elaborate e votate dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia;

se a questo fine il Ministro per i beni e le attività culturali intenda acquisire subito dalle competenti Soprintendenze – che hanno contribuito in modo determinante in seno alla commissione provinciale per il paesaggio all'istruttoria e all'approvazione dei vincoli stessi e che già hanno dichiarato, a fronte delle ripetute segnalazioni che il sottoscritto sta facendo da qualche anno, di condividere pienamente che la conclusione dell'*iter* venga fatta dal Ministro – i consistenti fascicoli relativi a ciascun vincolo, o se intenda acquisirli direttamente dal sottoscritto, che dichiara avere già a disposizione e di potere immediatamente consegnare copia conforme rilasciata dalla provincia di Venezia sia al Ministro che alle Soprintendenze competenti;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda intervenire con urgenza, con specifici efficaci provvedimenti in suo potere e comunque con le iniziative che si rendessero immediatamente necessarie sul piano amministrativo o giurisdizionale, rispetto ai casi particolari già segnalati nelle precedenti interrogazioni citate in premessa, e cioè in particolare rispetto ai vincoli già diniegati dalla giunta regionale relativi all'area del bosco e del forte di Carpenedo, alle cave senili di via Luneo, all'integrazione del centro storico di Mirano, all'area della foce del fiume Tagliamento e al quartiere Giardino di Marghera;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda attivare tutte le competenti Soprintendenze del Veneto rispetto all'individuazione di eventuali analoghe negative iniziative della regione nei confronti dei

vincoli paesaggistici proposti anche dalle commissioni per il paesaggio delle province di Padova, treviso, Rovigo, Belluno, Vicenza e Verona, e se conseguentemente intenda attivarsi per la diretta approvazione in sede centrale di detti vincoli e per la tutela del paesaggio del Veneto, alla quale la regione sembra aver rinunciato, anzi contro la quale si è negativamente attivata con gli atti, provvedimenti e orientamenti di estrema gravità denunciati in premessa.

(2-00805)

SERENA. – *Al Ministro delle finanze.* – Si chiede di interpellare il Ministro delle finanze sulla possibilità concreta di poter usufruire del beneficio di lire 200 al litro per il gasolio e lire 258 al litro per il GPL;

considerato:

che il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento della misura compensativa per riscaldamento in comuni con particolari condizioni climatiche pubblicato su «Il Sole 24 ore» dell'11 marzo 1999;

che tale regolamento prevede la concessione del beneficio nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

che la realtà dei fatti mostra, praticamente sempre, il territorio comunale parzialmente metanizzato, e quindi una fattispecie non espressamente disciplinata dal regolamento in questione;

preso atto:

che la *ratio* della norma non può essere che quella di agevolare chi abita in fasce climatiche rigide e non ha la possibilità di allacciarsi alla rete del metano perchè non fisicamente presente nelle vicinanze dell'abitazione;

che, quindi, si trova nella stessa situazione chi abita in un comune non metanizzato e chi abita in un comune parzialmente metanizzato ma in frazione non servita dallo stesso,

si chiede di sapere se il Ministro delle finanze non intenda confermare in via interpretativa il diritto nascente dall'entrata in vigore del presente regolamento allo sconto fiscale per tutti i residenti in fasce climatiche E nella parte di territorio comunale non metanizzata.

(2-00806)

BORNACIN. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Ventimiglia, città ligure in provincia di Imperia al confine con la Francia a vocazione prettamente commerciale, nell'ufficio centrale dell'Ente Poste vengono tenuti aperti soltanto due sportelli con il conseguente grave disagio per gli utenti, per lo più anziani e pensionati, che si trovano a dover sopportare lunghe ed estenuanti code;

che la situazione nella città ligure è ancor più difficile se si considera che la Posta, svolgendo inoltre operazione di cambio valuta, è utilizzata sia dai molti cittadini residenti che dai turisti di passaggio, specie nel periodo estivo;

che a seguito dei disagi sopra citati anche gli stessi dipendenti delle Poste di Ventimiglia, nei mesi scorsi, avevano manifestato il loro

disappunto scioperando contro la politica aziendale che non solo penalizza gli utenti ma crea problemi anche per gli addetti agli sportelli;

che anche i cittadini avevano sollecitato l'apertura esclusiva di uno sportello di cambio ma che medesima richiesta non è mai stata accolta;

che in quest'ottica aziendale le potenzialità di Ventimiglia città risultano espresse solo in parte e fortemente limitate nello sfruttare ulteriori ed ingenti fonti economicamente valide che il mercato chiede all'azienda,

si chiede di sapere:

se non si reputi opportuno attivarsi sollecitamente al fine di porre condizioni tali da poter garantire un più adeguato e potenziato servizio che consenta alla città di Ventimiglia di meglio sfruttare le richieste di mercato nonchè di porre fine agli estenuanti problemi che, in un regime praticamente di esclusiva gestione di taluni servizi, gli utenti non possono fare a meno di evitare;

se non si reputi inoltre doveroso attivarsi urgentemente, anche in considerazione dell'ormai imminente stagione estiva 1999, consentendo e sollecitando, eventualmente, la distribuzione del personale degli uffici amministrativi, che ad Imperia è stato quantificato in esubero, presso l'agenzia di Ventimiglia.

(2-00807)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la drammatica vicenda dell'incendio nel traforo del Monte Bianco ha evidenziato una serie di problemi legati alla sicurezza dei trasporti oltre ad avere reso più difficili i traffici di persone e cose da e per l'Italia;

che a motivo dei danni, delle verifiche tecniche in ordine alle effettive cause dell'evento e delle perizie per la formulazione di proposte tese alla riduzione dei pericoli e al miglioramento infrastrutturale è prevedibile una lunga chiusura al transito del tunnel;

che anche in termini di flussi turistici si registrano e si prevedono per la stagione estiva gravissimi disagi per i turisti in arrivo in Italia provenienti dall'Europa centro-settentrionale;

che la chiusura del traforo del Monte Bianco si ripercuote sull'altro traforo, quello piemontese del Frejus, con un eccesso di traffico ed una oggettiva difficoltà nella distribuzione dello stesso e dell'ordinato procedere dei veicoli;

che il Piemonte aveva precedentemente avviato una campagna promozionale per il rilancio del settore turistico anche per bilanciare la grave situazione industriale;

rilevato:

che il progetto dell'alta velocità ferroviaria non lascia prevedere realizzazioni e inizio del servizio in tempi brevi;

che l'entrata in funzione dello scalo di Malpensa 2000 ha determinato una rimodulazione del traffico dell'aeroporto di Torino-Caselle e

anche la nostra compagnia di bandiera avrebbe intenzione di ridurre ulteriormente il proprio impegno nello scalo piemontese,

l'interpellante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Governo per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, sia in ordine al transito delle merci che in relazione ai flussi turistici anche in previsione dell'evento giubilare;

quali provvedimenti si intenda adottare per non danneggiare il turismo italiano per la parte dei flussi proveniente dall'Europa centro-settentrionale;

quali iniziative abbia preventivato e stia attuando il Ministro dell'interno per una adeguata sorveglianza delle reti viarie e autostradali e dei valichi del Nord del paese anche in rapporto ai mutati «carichi» ovvero ai volumi ridistribuitisi a seguito dell'incendio nel traforo del Monte Bianco;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di varare un pacchetto di misure che incentivino il viaggio in Italia di quei turisti, con proprio veicolo o con pullman di agenzie di viaggio, che provenendo dai paesi serviti dal traforo del Monte Bianco per i loro traffici risultino penalizzati per maggiori costi e aggravi di tempo nella ricerca di percorsi e soluzioni alternative al percorso del traforo del Monte Bianco;

quali iniziative si intenda proporre alle Ferrovie dello Stato e all'Alitalia per aumentare il numero e la frequenza dei servizi di trasporto da e per l'area del Piemonte al fine di colmare la pesante riduzione del traffico su gomma riscontrabile per la chiusura del traforo del Monte Bianco;

quali accordi si intenda predisporre con il governo francese per un esame veloce delle progettazioni da sviluppare e dei lavori da realizzare, per il ripristino del funzionamento del tunnel, per un ampliamento dell'opera e infine per la realizzazione di opere più sicure, più capaci nell'assorbimento dei volumi di traffico e in linea con gli *standard* ottimali in termini di qualità e tempi di percorrenza;

quali considerazioni siano state fatte dal Ministero dei trasporti in merito all'accusa mossa dai francesi di chiare responsabilità italiane nell'accaduto.

(2-00808)

Interrogazioni

VILLONE, CARCARINO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Banca d'Italia possiede la maggioranza delle azioni della Società per il risanamento di Napoli spa proprietaria di migliaia di alloggi e di locali ad uso commerciale, prevalentemente situati nel centro di Napoli e dati in locazione;

che – a quanto si sa – sarebbe imminente la vendita delle azioni da parte della Banca d'Italia;

che, riguardando alcune decine di migliaia di napoletani, la prospettiva del cambio della proprietà sta creando considerevoli allarmi e pericolose tensioni, già emersi in una prima manifestazione degli inquilini tenuta il 12 aprile 1999;

che in una riunione nella prefettura di Napoli tenuta a seguito della manifestazione alla presenza del prefetto Romano le maggiori associazioni degli inquilini e anche il rappresentante della Lega delle cooperative hanno ufficialmente avanzato e sostenuto la proposta che le case siano direttamente vendute agli inquilini, con modalità tali da tener conto anche di coloro che non potessero procedere all'acquisto e da garantire il posto di lavoro per i dipendenti dalla Risanamento spa;

che siffatta proposta appare coerente con l'esigenza manifestata dalla Banca d'Italia di porre termine alla propria presenza in una società di gestione immobiliare, recuperando il capitale fin qui investito nelle azioni della Risanamento spa;

che la vendita diretta degli immobili prima dell'uscita della Banca d'Italia dalla Società per il risanamento di Napoli offrirebbe massima garanzia agli interessi degli attuali inquilini, eviterebbe una lievitazione, a danno degli inquilini, dei prezzi di vendita dovuta alla funzione di altri soggetti intermediari e fugherebbe i sospetti di pericolose operazioni speculative in un'area già gravata da problemi gravissimi come il centro storico napoletano;

si chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie relative alla vendita del pacchetto azionario della società in questione da parte della Banca d'Italia e quali iniziative il Governo intenda adottare perchè sia favorita la soluzione di vendita diretta degli immobili agli attuali inquilini.

(3-02763)

CURTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (*Già* 4-14533)

(3-02764)

WILDE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che venerdì 16 aprile 1999, verso le ore 13 sono state sganciate alcune bombe davanti all'abitato di Toscolano Maderno sul lago di Garda (Brescia), a poche centinaia di metri dall'abitato ad una profondità che varierebbe dai 50 ai 70 metri; l'operazione sarebbe stata necessaria per alleggerire il peso dell'aereo e giungere senza difficoltà, con il poco carburante rimasto, alla base militare di Ghedi dov'è atterrato;

che la prefettura di Brescia non ha rilasciato alcuna indicazione certa sull'accaduto, mentre secondo fonti interne della V Ataf di Vicenza attraverso il portavoce militare italiano NATO generale Giuseppe Marani, ha affermato che «il giorno successivo sarebbero iniziate le operazioni di ricerca e recupero di tutti gli inerti, e che vicino a tutte le basi NATO vi sono aree, come il lago di Garda, sulle quali i proiettili possono essere sganciati "in sicura" in caso di emergenza»;

che il procuratore della Repubblica di Brescia dottor Tarquini, informato dai carabinieri della compagnia di Salò (Brescia) avrebbe aperto una inchiesta, quale «atto dovuto»;

che l'F 15 porterebbe un carico di complessivi sei missili, 4 Aam e 2 Aim, oltre ad un cannoncino e viaggerebbe a 2.650 chilometri all'ora, velocità e carico che evidenziano la pericolosità di determinate azioni, pur di «emergenza», specialmente in zone non ritenute di guerra;

che il bacino del lago di Garda vive di una economia prettamente turistica, grazie ad un complesso di strutture costituite da circa 1.500 alberghi, con migliaia di seconde case, è dotato di numerosi porti, che ospitano migliaia di imbarcazioni che circolano liberamente su tutto il lago. La stagione turistica appena iniziata sta subendo il peso di una congiuntura difficile, per cui il ripetersi di tali eventi potrebbe compromettere definitivamente la stagione e l'economia dell'intero bacino lacustre,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa intenda riferire urgentemente sull'accaduto, perché i cittadini residenti del bacino del Garda, con tutti gli imprenditori del turismo e dell'indotto su cui si basa prevalentemente l'economia del bacino del Garda, sono spaventati e profondamente preoccupati per l'imminente avvio della stagione turistica, visto che in poche ore dall'accaduto sono piovute numerosissime disdette, specialmente da parte di cittadini europei;

se le affermazioni del generale Giuseppe Marani portavoce NATO da Bruxelles quali «vi sono aree come il lago di Garda sulle quali i proiettili possono essere sganciati in sicurezza in caso di emergenza» abbiano a monte un piano di «allerta» da attivare in tempi reali, visto che sul Garda circolano liberamente migliaia di imbarcazioni per cui il rischio diventerebbe enorme, danno economico a parte;

se il Garda sia da ritenersi zona a rischio e come è considerata militarmente vista la vicinanza a basi militari quali Villafranca (Verona), Ghedi (Brescia) e Piacenza;

come mai i sindaci dei paesi interessati ai ritrovamenti siano stati gli ultimi a sapere ed a conoscere le motivazioni dell'accaduto, tra l'altro tutt'ora in modo incompleto;

se il Ministro della difesa di concerto con gli altri ministri di competenza non intendano attivare un'azione atta a dare ampie garanzie al settore turistico, in modo da non annullare sia i flussi turistici già prenotati sia quelli futuri, tra l'altro già compromessi da una congiuntura molto pesante;

se corrisponda a verità, come da notizie NATO riportate dai media, che nei proiettili impiegati contro la Serbia c'è uranio impoverito e quindi se gli ordigni sganciati contengono tali componenti ed eventualmente se la radioattività degli stessi è da ritenersi pericolosa;

quali siano i tempi del recupero, visto che le ogive dovrebbero essere munite di segnali radio per la loro localizzazione e quindi l'intervento non dovrebbe presentare problemi;

chi pagherà i danni di un eventuale crollo dell'economia gardesana, visto che quelli relativi alle missioni di guerra sono già in parte preventivati e quindi coperti.

(3-02765)

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Roma ha avviato un procedimento giudiziario per truffa aggravata ai danni dello Stato contro gli autori del film «Totò che visse due volte»;

che tale procedimento giudiziario è stato avviato a seguito delle denunce di alcune associazioni cattoliche, le quali oltre al reato di vilipendio della religione cattolica contestano agli autori e ai produttori del film quello di truffa aggravata ai danni dello Stato;

che, infatti, è stato dimostrato che il film è costato 500 milioni di lire a fronte di un finanziamento pubblico di un miliardo e 500 milioni, concesso grazie anche all'operato dell'ex Ministro dei beni culturali Walter Veltroni, avendo egli ritenuto opportuno inserire il film «Totò che visse due volte» nel novero delle pellicole ritenute di «interesse culturale nazionale»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, di fronte a tali gravissime accuse, il Governo nella persona del Ministro in indirizzo non intenda costituirsi parte civile in difesa degli interessi dello Stato italiano e nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite dal nostro ordinamento che assicura in egual misura la tutela di tutte le confessioni religiose dal reato di vilipendio;

se, non si ritenga inoltre opportuno che sia fatta piena luce sulle responsabilità dell'allora Ministro Veltroni.

(3-02766)

GUERZONI, CAPALDI, CARPINELLI, MACONI, MICELE, NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che a breve scadenza avranno luogo le elezioni per il Parlamento europeo e quelle per il rinnovo di numerosi consigli comunali e provinciali;

che solo dal 2000 (legge n. 448 del 1998) saranno abrogate e che fino ad allora restano vigenti le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali previste per i materiali di propaganda elettorale alle quali è possibile ricorrere nei trenta giorni che precedono il voto (legge n. 515 del 1983, articolo 17) e che per il 1997 e 1998 sono state assicurate con il decreto-legge n. 151 del 1998 convertito dalla legge n. 216 del 1998;

che la rilevanza politica generale delle scadenze elettorali sopra citate e le ben note difficoltà finanziarie in cui versano i partiti richiedono che sia assicurata una pur minima parità di condizioni nella competizione politica,

si chiede di sapere se sia negli intenti del Governo adottare con urgenza un provvedimento di legge per fronteggiare la copertura finanziaria richiesta dall'attivazione delle agevolazioni tariffarie postali per le prossime campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e per quello di numerosi consigli di enti locali.

(3-02767)

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri*

della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero. – Premesso:

che in data 14 aprile 1999 aerei italiani, secondo fonti di stampa, si sono levati in volo dalla base di Istrana (Treviso) per compiere un *raid* in territorio jugoslavo;

che il Ministero della difesa in un comunicato ha reso noto che i velivoli italiani che hanno partecipato alla missione aerea «sono intervenuti in aree adiacenti alle zone confinarie contro obiettivi militari che nelle valutazioni dei comandi militari alleati costituivano reale minaccia alle Forze armate, incluse quelle italiane, presenti nel teatro balcanico»;

che gli scriventi con atto ispettivo 3-02738 del 31 marzo scorso hanno già presentato interrogazione,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di riferire immediatamente al Parlamento in ordine ai fatti accaduti e a quelli già evidenziati nell'atto ispettivo sopra richiamato.

(3-02768)

BOCO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che è del tutto condivisibile il clamore che ha suscitato nella stampa e nell'opinione pubblica italiana ed internazionale il progetto attinente alla realizzazione di un centro commerciale e box interrati a uso privato, previsti nell'area compresa tra piazzale Mazzini e via Massetana Nord a ridosso della cattedrale di Massa Marittima (Grosseto), monumento eretto nei primi anni del XIII secolo e inserito tra i primi 80 monumenti di interesse europeo, che manifesta oggi, in molti punti, una fragilità strutturale che anche i recenti restauri della facciata hanno confermato;

che dal punto di vista geologico l'intervento previsto è stato inserito nella classe di fattibilità 3 («Fattibilità limitata», delibera della regione Toscana n. 94/85), che equivale ad un livello di rischio medio-alto e rende necessaria (così come raccomandato anche nelle conclusioni della relazione geologica del 4 giugno 1998 che accompagna l'atto del consiglio comunale n. 83 del 18 luglio 1998, con il quale si è approvata la variante al Piano regolatore generale per il riassetto tra piazza Dante e piazzale Mazzini) la realizzazione di una serie di indagini di dettaglio, che debbono essere condotte, così come recita la delibera sopra ricordata, a livello di «area complessiva» e che l'esecuzione di quanto previsto dalle indagini di dettaglio in termini di miglioramento delle caratteristiche del terreno di fondazione, eccetera costituisce un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia;

che l'area circostante il sito è caratterizzata da un'estrema vulnerabilità, evidenziata da tutta una serie di eventi verificatisi nel corso degli anni quali:

cedimenti verificatisi sul lato sud-occidentale della cattedrale (con il travertino alla base) sulla via Butigni, che hanno resa necessaria l'infissione nel terreno di pali metallici e l'erezione di un muro di sostegno;

sprofondamento della strada sulla via Massetana immediatamente a ridosso della zona oggetto dell'intervento;

problemi di stabilità del palazzo ospitante gli uffici finanziari, inagibile da oltre due anni per la presumibile presenza di acqua nella zona delle fondazioni (tanto da rendere necessaria l'installazione di alcuni piezometri), che hanno avuto come conseguenza lo spostamento degli uffici in altra sede;

che l'area del centro storico di Massa Marittima risulta priva dei necessari vincoli di tutela ai sensi delle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 (soltanto la cattedrale è sottoposta a vincolo dalla legge n. 1089 del 1939) e che il comune e la soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici delle province di Siena e Grosseto hanno avanzato la richiesta all'Unesco di inserire il centro storico di Massa Marittima nell'elenco del patrimonio monumentale mondiale;

che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Siena e Grosseto si è dichiarata con lettera protocollo n. 4391 dell'8 aprile 1999 incompetente «non essendo l'area soggetta ad alcun vincolo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali» non considerando il principio riconosciuto dalla moderna cultura di conservazione e tutela in base al quale anche le pertinenze e gli spazi liberi connessi ad un edificio e storicamente legati ad esso ne fanno parte integrante e vanno del pari tutelati e conservati e incomprensibilmente e clamorosamente ignorando e dimenticando quanto è previsto espressamente per casi di questo tipo dagli articoli 20 e 21 della legge n. 1089 del 1939;

che il 7 aprile 1999 è stato approvato inoltre il Piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto le cui norme prevedono, per quanto riguarda il centro storico di Massa Marittima nella zona adiacente alla cattedrale di San Cerbone, nella quale dovrebbe essere realizzato il progetto di posti macchina e centro commerciale, la «tutela integrale» per l'area interessata; occorre osservare che se il Piano territoriale di coordinamento fosse stato in funzione in precedenza un intervento del genere non sarebbe stato possibile nemmeno ipotizzarlo,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover sottoporre immediatamente a vincolo *ex* articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 (vincolo di rispetto) quella parte del centro storico di Massa Marittima che costituisce l'intorno della cattedrale di San Cerbone, in modo da avere una completa e certa tutela della cattedrale e delle sue pertinenze;

se non ritenga di dover chiedere la sospensione di ogni intervento nell'area in questione in considerazione dei gravissimi ed irreparabili rischi descritti, facendo ricorso all'articolo 20 della citata legge n. 1089 del 1939, in attesa della apposizione del necessario e doveroso vincolo a tutela delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro.

(3-02769)

PIZZINATO, SMURAGLIA, PILONI, RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in incontri promossi da amministratori locali con i rappresentanti dei lavoratori del sud-est milanese, in particolare negli 11 comuni della circoscrizione di Rozzano (Milano), è emersa una diffusa situazione di non rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di lavoro e di sicurezza del lavoro;

che trattasi di un vasto territorio nel quale sono insediate oltre 7.000 aziende, il 90 per cento delle quali con meno di 10 dipendenti e solo 26 di esse occupano oltre 100 lavoratori;

che si denunciano: varie irregolarità sia nel rapporto di lavoro che nelle retribuzioni minime e negli orari di lavoro, esternalizzazione di attività che si svolgono nelle stesse aziende o la disdetta unilaterale degli accordi sindacali aziendali;

che nello stabilimento di Pieve Emanuele (Milano) del gruppo industriale Alcam spa la direzione aziendale ha disdettato unilateralmente tutti gli accordi sindacali aziendali (di II livello) stipulati negli ultimi 29 anni e dal primo aprile non corrisponde i trattamenti economici prescritti, da detti accordi aziendali, ai lavoratori nuovi assunti e punisce i delegati sindacali per aver organizzato degli scioperi per protestare contro queste decisioni dell'azienda;

che forti problemi occupazionali esistono presso lo stabilimento Textron (ex MAAG-Italia spa) di Rozzano dopo l'acquisizione della nuova società;

che nell'azienda Becromal di Rozzano si configurano aspetti di intermediazione di manodopera in quanto vi operano più soggetti imprenditoriali con trattamenti economici e contrattuali di diversi lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la situazione sopra descritta sia a conoscenza dei competenti uffici territoriali del Ministero del lavoro e se corrispondente al vero, quali misure abbiano adottato o intendano realizzare per il rispetto delle norme di legge e contrattuali;

quali iniziative intenda assumere il Ministero a fronte della disdetta unilaterale di tutti gli accordi sindacali aziendali da parte dell'Alcam che costituisce anche una violazione del «patto sociale», sottoscritto il 22 dicembre 1998 il quale, fra l'altro, ha confermato il «secondo livello di contrattazione sindacale»;

se il Ministero intenda assumere misure o iniziative a fronte di un ampio territorio e di una situazione di così diffusa non attuazione o violazione delle norme di legge e contrattuali al fine di realizzare il rispetto delle normative e dare attuazione al «patto sociale».

(3-02770)

GUERZONI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – (*Già* 4-14877)

(3-02771)

PACE, BEVILACQUA, MARRI, MULAS, MONTELEONE. – *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che l'Istituto San Raffaele di Roma è una gemmazione della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede a Milano, che costituisce una delle realtà sanitarie e scientifiche più qualificate in ambito nazionale ed internazionale;

che la Fondazione San Raffaele ha avvertito l'esigenza, oltre 10 anni fa, in piena sintonia con il Ministero della sanità (si veda la lettera del Ministero del 15 febbraio 1990), di riprodurre «le migliori esperienze di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'area settentrionale nelle aree centrali e meridionali»;

che l'ospedale San Raffaele di Roma è stato progettato e realizzato per essere un polo integrato di assistenza, ricerca clinica, didattica, sperimentazione gestionale;

che attualmente il San Raffaele di Roma è dotato ed autorizzato al funzionamento di soli 100 posti-letto (su un totale di 500), 40 ambulatori, 4 sale operatorie (su un totale di 10), 4 posti di terapia intensiva (su un totale di 8) e tutti i supporti clinici ed organizzativi correlati; che le suddette strutture, tuttavia, possono funzionare solo «a pagamento», nonostante ciò non corrisponda aspettative dei cittadini ed alla vocazione pubblica del San Raffaele;

che sono già state raccolte 30.000 firme di cittadini di Roma e Lazio a sostegno della richiesta di accreditamento dell'ospedale San Raffaele;

che numerosi atti dell'Università di Roma «La Sapienza» hanno manifestato l'intendimento a realizzare la sede della seconda facoltà di medicina di tale Università presso il San Raffaele;

che il 10 ottobre 1997 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto 3 ottobre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica che istituisce la seconda facoltà di medicina dell'Università «La Sapienza» di Roma, nel quale viene rilevato che esiste un'intesa tra l'Università stessa e la Fondazione San Raffaele per la costituzione di una «struttura primaria di eccellenza per lo svolgimento di attività formative e di ricerca scientifica, nonchè di qualificata assistenza sanitaria». Il decreto dispone inoltre il passaggio della seconda facoltà in strutture idonee «identificate nell'ospedale San Raffaele di Roma»;

che l'ospedale San Raffaele ha approntato le strutture necessarie allo svolgimento delle attività cliniche, della didattica e della ricerca (che potranno essere in seguito ampliate) per l'avvio delle attività della seconda facoltà,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di rendere possibile l'accreditamento dell'ospedale San Raffaele del Monte Tabor di Roma-Eur con il servizio sanitario nazionale, onde consentire alla struttura sanitaria in questione la piena utilizzazione del potenziale quantitativo, attualmente sotto rappresentato (meno del 10 per cento),

nonchè una razionale gestione dei 1.500 nuovi posti di lavoro per medici, infermieri, tecnici ed amministrativi;

se non si ritenga opportuno che la regione Lazio provveda quanto prima ad avviare il sistema per l'accreditamento (indispensabile per il miglioramento dell'assistenza sanitaria, voluto con il decreto legislativo n. 502 del 1992) in considerazione del fatto che è ormai scaduto il nuovo termine fissato, dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, al 14 gennaio 1998, che avrebbe consentito all'ospedale San Raffaele di Roma di entrare a far parte del sistema sanitario regionale, con indubbi vantaggi per l'utenza cittadina nel rapporto costi-benefici delle prestazioni sanitarie;

quali siano i motivi per cui il decreto ministeriale che istituisce la seconda facoltà di Medicina dell'Università «La Sapienza» di Roma a tutt'oggi è completamente disatteso.

(3-02772)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Istrana (Treviso) e nelle zone limitrofe già da tempo si verificano numerosi episodi di microcriminalità (furti in abitazioni e negozi, scippi, furti di autovetture) cui mai prima d'ora la comunità locale è stata esposta e in numero sempre più crescente;

che i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un contesto più ampio di fenomeni già presenti in ambito provinciale, di delinquenza organizzata finalizzato all'estorsione, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di clandestini e di sostanze stupefacenti, in preoccupante aumento;

che l'azione di contrasto delle forze dell'ordine non riesce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di episodi criminali;

che si finisce spesso per confondere l'umana solidarietà con il colpevole permessivismo,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se intenda disporre un rafforzamento della presenza operativa di uomini e mezzi delle forze dell'ordine che porti a una più efficace e tempestiva azione di contrasto delle attività illegali nel comune di Istrana e nella intera provincia.

(4-14903)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti che l'azione promossa da parte del procuratore di Verona Guido Papalia contro sette appartenenti alla LIFE e un militante della Liga Repubblica Veneta, per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e pubblica istigazione e apologia, si sia svolta nei limiti della legalità;

se corrisponda al vero che le accuse che la procura di Verona intende muovere agli otto indagati si basino sulla loro azione di sostegno (raccolta di fondi per le loro famiglie) agli appartenenti al Veneto Serenissimo Governo che nel maggio del 1997 salirono sul campanile di San Marco;

se risultino le ragioni per le quali gli indagati non siano stati avvisati che gli uffici della procura di Verona stavano indagando su di loro;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nella inchiesta del Papalia – che più volte ha esplicitato le proprie posizioni politiche – un intento persecutorio nei confronti, in questa occasione, di aderenti della LIFE e militanti della Liga, e in generale di chi ambisca al raggiungimento, con mezzi democratici, della autonomia del Veneto;

se risultino le priorità nella scelta dei procedimenti attuata dalla procura di Verona e se esse siano priorità di tipo politico e non giudiziario, vista la crescente azione della criminalità organizzata, il buon lavoro delle forze dell'ordine nel denunciare i criminali veri e la mancata risposta della procura veronese;

se, quindi, il Ministro non intenda promuovere una formale ispezione ministeriale nei confronti dell'intero operato della procura di Verona e sull'operato del dottor Guido Papalia;

se, infine, non si intenda rendere edotto il dottor Guido Papalia che il partito che ha assunto la denominazione di Liga Repubblica Veneta, già accolta dal Ministero dell'interno e dai magistrati della corte di appello di Venezia, ha candidato per le elezioni del collegio senatoriale Treviso-Castelfranco il serenissimo Flavio Contin e per le elezioni al Parlamento europeo il serenissimo Severino Contin, entrambi già componenti del Veneto Serenissimo Governo.

(4-14904)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Roma alcune società edilizie annunciano, attraverso cartellonistica pubblicitaria peraltro risulta abusiva installata in varie zone della città, la vendita di alloggi in località «Colli della Selvetta»;

che la commercializzazione degli immobili è affidata in esclusiva alla «Piersanti Franchising Immobiliare» con sede in via Ignazio Guidi, 20 a Roma;

che gli alloggi pubblicizzati dovrebbero essere realizzati in base all'articolo 11 della legge n. 493 del 1993 per il quale è stato emesso, dall'amministrazione comunale di Roma nel giugno del 1998, un bando finalizzato ai Piani di Recupero Urbanistico;

che le offerte pervenute per questo bando non sono state ancora esaminate e giacciono tuttora presso il competente ufficio comunale;

visto che, da parte delle società immobiliari non può esserci la certezza di realizzare gli alloggi pubblicizzati, in quanto l'amministrazione non ha ancora preso in esame le documentazioni pervenute per effetto del bando,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di questo comportamento speculativo e riprovevole da parte dei soggetti privati ai danni di ignari cittadini che si trovano a sottoscrivere contratti o compromessi di vendita basati sul nulla.

(4-14905)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'area collinare e preappenninica dell'agro nolano-sarnese è stato oggetto di eventi franosi che hanno causato la morte di centinaia di persone nel maggio 1998 e che l'intera fascia preappenninica è fortemente a rischio, sia per naturale costituzione geologica sia per la sistematica alterazione idrogeologica e naturalistica che negli anni è stata costretta a subire (ad esempio la sostituzione di boschi e di ulivi con il dannosissimo nocciolo, incapace di trattenere il terreno), oltre al naturale fenomeno del dilavamento del terreno;

che come per la montagna di Sarno, a proposito della quale si è parlato di un disastro annunciato, anche le altre colline della zona presentano gli stessi rischi;

considerato:

che nel corso degli ultimi anni si è svolta una seria e coscienziosa tutela ambientale del territorio e che tuttora, in particolare nell'area collinare di Palma Campania, di San Paolo Bel Sito e di Nola, sono in atto sbancamenti e realizzazioni di manufatti edili che minano alle «fondamenta» la stabilità e la sicurezza dell'area collinare, visibili facilmente da tutto l'agro nolano,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere affinchè si ponga fine a tale scempio e venga ripristinato lo stato originario dei luoghi, proprio per evitare che episodi luttuosi, come quelli di Sarno e Quindici, possano ripetersi;

quali interventi siano stati programmati a tal fine per imporre finalmente il rispetto della legalità e del diritto nell'area nolana-sarnese, ove gli enti locali non riescono ad intervenire con la richiesta efficacia.

(4-14906)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la riunione annuale dell'Associazione dei calciatori, tenutasi lo scorso lunedì 12 aprile 1999, ha confermato l'intento del calcio professionistico di ritirare la propria adesione alla campagna «Io non rischio la salute» promossa dal CONI per sconfiggere il *doping*;

che l'Associazione dei calciatori motiva il ritiro della suddetta adesione con il fatto che gli esami previsti dal CONI debbano essere più rapidi ed approfonditi;

considerato che ritirando l'adesione alla campagna «io non rischio la salute» i calciatori si sottraggono di fatto agli attuali controlli;

che la campagna «Io non rischio la salute» era stata promossa con l'intento di salvaguardare la salute degli sportivi, come servizio informativo, senza conseguenze di giustizia sportiva;

che il Parlamento sta per approvare un disegno di legge che renderà obbligatori i controlli antidoping,

si chiede di conoscere l'opinione del Ministro interrogato in merito ai seguenti aspetti:

quali società di calcio professionistico si sono rifiutate di effettuare i controlli antidoping;

le ragioni per le quali alcune società di calcio professionistico si sono rifiutate di effettuare i suddetti controlli;

il comportamento di alcune società di calcio e la sua coerenza rispetto al fatto che il Parlamento sta licenziando un disegno di legge sulla lotta contro il *doping*;

quale funzione ha la figura del presidente della Federazione italiana gioco calcio Nizzola, dato che di fatto è delegittimato e sconfessato dalla decisione dell'Associazione dei calciatori.

(4-14907)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dopo la privatizzazione del Monopolio di Stato l'Ente tabacchi, con il consenso delle organizzazioni sindacali, sollecitò un aumento della produzione delle Manifatture tabacchi di Cava de' Tirreni (Salerno);

che il raggiungimento dei nuovi livelli di produttività fu definito determinante per la sopravvivenza dell'opificio e la salvaguardia dei circa 450 posti di lavoro collegati;

che l'importanza dell'obiettivo presupponeva il massimo impegno di ogni addetto alla produzione;

che, invece, a seguito dell'applicazione letterale di una sentenza del TAR di Lecce che consente ai dipendenti in malattia di tornare in servizio con mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, si è proceduto all'impiego di circa 20 unità in attività non funzionali agli scopi da raggiungere;

che tale comportamento aggrava le conseguenze del sovrannumero che si registra in molti servizi;

che tale situazione, denunziata con fermezza dalle organizzazioni sindacali, mal si concilia con le leggi del mercato alle quali, con la privatizzazione dei monopoli, ci si voleva rivolgere,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano intervenire per un immediato cambiamento dell'attuale politica di gestione del personale delle Manifatture tabacchi di Cava de' Terreni;

se intendano verificare la compatibilità dei comportamenti del *management* dell'opificio con gli obiettivi di produttività posti dall'ETI (Ente tabacchi italiani) a base del mantenimento in produzione dello stabilimento cavese.

(4-14908)

MULAS, CAMPUS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la Sardegna si è vista ancora una volta teatro del feroce fenomeno dei sequestri lo scorso 10 aprile 1999, in cui ha rischiato di rimanere vittima un giovane di Olbia;

che questo tentato sequestro è «solo» l'ultimo di simili eventi delinquenziali che continuano e non si riesce a fermare il loro inaccettabile ripetersi, anche perchè – fino ad oggi – si dispongono esclusivamente interventi immediati e repressivi che, purtroppo, non sempre hanno sortito risultati positivi;

che Simplicio Asara, è questo il nome del giovane sfuggito al sequestro, è riuscito a «salvarsi» grazie al suo personale intuito ed alla sua agilità;

che in occasione di un altro tentativo di sequestro di persona (di Mario Mura) lo stesso ministro Jervolino ha ritenuto necessario recarsi in Sardegna e, durante l'incontro tenutosi ad Olbia con i rappresentanti locali ed i cittadini, ha convenuto sulla necessità di disporre un necessario e congruo aumento dell'organico delle forze dell'ordine e di pubblica sicurezza: purtroppo tutto è rimasto lettera morta, mere declarazioni cui non ha fatto seguito alcuna azione nè intervento del Governo nonostante sia stato più volte ricordata, sottolineandone la gravità, la preoccupante assiduità con cui continua a manifestarsi il problema,

gli interrgoanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga necessario provvedere all'immediato potenziamento di uomini, mezzi ed apparati di pubblica sicurezza e delle altre forze dell'ordine – così come troppe volte promesso – al fine di pervenire ad una reale conoscenza del fenomeno e del territorio e non limitarsi a presenze di sola emergenza, considerato da un lato l'inasprirsi della situazione e, dall'altro, il necessario ruolo di prevenzione e della sicurezza che lo Stato è tenuto a garantire ai cittadini.

(4-14909)

SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la setta Orizzonti nuovi è nata in Italia quale derivazione della setta Bambini di Dio, é operante in Italia, Venezuela e Filippine; il nome giuridico dell'associazione è Associazione di studi cristiani;

che il suo capo fondatore è il signor Domenico Di Maio, nato il 14 maggio 1956 e residente in Allerona (Orvieto); il suo presidente è Debora Acquaroli;

che entrambi sono coinvolti in procedimenti penali riguardanti cause patrimoniali inerenti proprietà dei soci e violenze sessuali su minori;

che la setta si mantiene con il sistema delle questue a favore dei bambini del Venezuela, pur non risultando questo dagli atti formali della comunità;

che attualmente la comunità ha subito forti crisi per gli scandali succedutisi nel tempo; permane una sede a Caracas e a Los Teques in

Venezuela con 5 o 6 adulti e circa 20 bambini di cui almeno una quindicina di nazionalità italiana;

che la comunità è conosciuta e riconosciuta dall'ambasciata italiana in Venezuela in quanto ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione scolastica dalla dottoressa Angela Martino, direttrice didattica presso il consolato generale d'Italia a Caracas, come risulta dagli atti processuali esibiti nel procedimento penale dalla parte civile; la stessa direttrice avrebbe riscontrato un buon clima nella scuola;

che i fuoriusciti dalla setta hanno riferito al tutore pubblico per l'infanzia della regione Friuli che la comunità utilizza metodi contrari al rispetto dei diritti umani fondamentali, in quanto i responsabili leggono la corrispondenza dei membri della comunità e controllano le telefonate; ai minori viene preclusa qualsiasi forma di socializzazione con persone non aderenti; viene impedito ai genitori di riconoscere i propri figli naturali in quanto vi è il riconoscimento legale imposto da parte del capo della setta;

che il signor Giorgio Fabbro, mentre era all'interno della comunità, ha avuto tre figli a seguito di una relazione con la signora Isabel Maria Gomez Gonzales, che attualmente hanno 13, 14 e 15 anni (Dulcinea, Abner, Katrina); il signor Fabbro è stato inviato dalla comunità nelle Filippine per scopi definiti umanitari e successivamente ha ivi contratto matrimonio con la signora Caparesi, con la quale ha deciso di abbandonare la setta e tornare in Italia; Abner ha seguito il padre naturale, mentre le figlie sono tutt'ora in Venezuela e viene loro impedito ogni rapporto con il signor Fabbro,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Ministro degli affari esteri intenda intraprendere per verificare le reali attività della setta in Venezuela e se non sia il caso di negare l'autorizzazione scolastica alla comunità, qualora risultino fondate le denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte dei fuoriusciti della setta;

quale sia lo stato dei procedimenti penali che vedono coinvolti i responsabili della setta Orizzonti nuovi e per quale motivo venga impedito al signor Fabbro di incontrare le sue due figlie in Venezuela.

(4-14910)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'ASL NA 5 della regione Campania, comprendente 26 comuni, da San Giorgio a Cremano a Massa Lubrense e Capri, con un bacino di utenza di oltre 700.000 unità, pone seri problemi di inefficienza e disservizi;

visto l'approfondimento delle più recenti ed eclatanti vicende, assunte alla cronaca nazionale, della medesima ASL NA 5 tra cui:

l'arresto nel dicembre 1998 di 14 tra medici di base ed operatori sanitari ed il relativo rinvio a giudizio (10 marzo 1999) per concorso continuato ed aggravato in truffa in seguito ad emissioni di prescrizioni false (anche a defunti), a beneficio di un noto centro radiologico di Torre Annunziata;

l'arresto nel luglio 97 di una farmacista ed alcuni medici di base a Castellammare di Stabia, per una analoga truffa riguardante false ricette relative ad inesistenti patologie del morbo celiaco e la chiusura del relativo esercizio farmaceutico;

l'edificio ospedaliero fantasma, da trent'anni in costruzione e mai ultimato a Boscotrecase, finora costato 4.700 milioni e deposito di armi della camorra; analogo stato trentennale di abbandono è presente nel vicino ospedale di Gragnano, in un contesto sanitario territorialmente già degradato ed insufficiente;

la recente realizzazione di una elegantissima e panoramica sede della direzione generale ed amministrativa della ASL NA 5 a fronte di una spesa annuale di circa 1.000 milioni, ove contestualmente si rileva il trasferimento di personale parasanitario assunto con mansioni assistenziali e promosso ad altre amministrative;

l'abbandono ed il degrado del servizio di primaria assistenza ospedaliera, ambulatoriale o di pronto soccorso della struttura sanitaria di Castellammare di Stabia a fronte di una utenza di oltre 200.000 abitanti ove si registra assenza di un direttore sanitario da oltre due anni nonchè l'assenza di primari, quali quelli di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia ed altri;

l'inchiesta della procura della Repubblica di Torre Annunziata del 19 marzo 1999, l'ultima in ordine i tempo conclusasi con la notifica ai vertici dell'intera ASL ed a quelli dello stesso ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, con avvisi di garanzia e ben 62 inquisiti; vengono contestate gravi inadempienze relative all'assenza delle più elementari condizioni igieniche di quasi tutti i reparti di degenza e di tutte le sale operatorie nonché gravissime penurie strutturali nei mezzi e nelle modalità di sterilizzazione strumentale del nosocomio, ad alto rischio di infezioni nonostante i ripetuti controlli del NAS negli anni scorsi che hanno già portato al blocco dei ricoveri, causando un grave disagio per l'enorme bacino d'utenza;

l'uccisione a colpi di coltello, nel novembre 1998, nell'ambulatorio di salute mentale di Portici-Ercolano della medesima ASL, di un medico psichiatra ad opera di un paziente accolto in una struttura inadeguata a tale servizio;

la morte avvenuta nell'agosto 1998 di un paziente, presso una clinica regolarmente convezionata nell'ambito della suddetta ASL (la «Park Hospital» di San Sebastiano al Vesuvio), per schiacciamento durante la esecuzione di una TAC a seguito del cedimento strutturale dell'apparecchio radiografico;

l'arresto nel marzo 1998 del responsabile dell'unità operativa di prevenzione collettiva e di due funzionari dello stesso ufficio della ASL di Torre del Greco nonchè la denuncia di alcuni medici compiacenti per la scoperta di falsi libretti sanitari, regolarmente compilati e timbrati dagli stessi;

la denuncia del novembre 1998, da parte della Guardia di finanza di Torre Annunziata casualmente intervenuta per controlli sui libretti sanitari di lavoratori stagionali, di una dipendente dell'ASL di Trecase per aver effettuato una analoga truffa di falsificazione

a distanza di pochi mesi dalla precedente operazione di Torre del Greco;

la copertura, ancora oggi, di incarichi gestionali in uffici amministrativi e sanitari, da parte di funzionari, dirigenti e sindacalisti, sotto accusa per reati contro la pubblica amministrazione; l'inchiesta, nata sei anni fa, si sviluppò in seguito all'omicidio di un sindacalista, Sebastiano Corrado, impiegato presso l'ufficio economato della ex USL n. 35;

il mantenimento da parte dei vertici della ASL, sulle rimanenti strutture dei 6 ospedali e dei dieci distretti, di incarichi temporanei a medici non idonei nè legittimati al ruolo affidato loro concomitanti talvolta finanche ad elevate cariche amministrative;

considerato:

che intanto c'è chi muore perchè il pronto soccorso non è in grado di offrire assistenza e rianimazione, come nel caso di un piccolo paziente, l'ultimo in ordine di tempo, Gasparo Catello di 4 mesi, morto il 2 marzo 1999 subito dopo il trasferimento dall'ospedale San Leonardo di Castellammare;

che in un siffatto contesto di totale emergenza della struttura sanitaria territoriale della ASL NA 5 pare si siano maturati ben 350 miliardi di debito,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire con i suoi organi ispettivi, nell'assenza più totale di controlli interni ed esterni, pur previsti dalla legge;

se ritenga necessario ed urgente adottare provvedimenti, anche cautelari, di sua competenza.

(4-14911)

CIRAMI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Statio ad Vicesimum dell'Itinerarium Antonini sita nella Masseria Lista in Amendolara Marina (Cosenza), di epoca imperiale romana, risulta essere l'unico sito archeologico non ancora scientificamente studiato, nonostante ricopra particolare rilevanza;

che l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di Amendolara (Cosenza), promotrice di iniziative volte a tutelare, studiare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico, monumentale ed ambientale dell'Alto Jonio Cosentino, lamenta lo stato di degrado che i resti affioranti giornalmente subiscono, provocato da interventi edili sconvenienti;

che lo Statio ad Vicesimum dell'Itinerarium Antonini, pur essendo stata inserita nel progetto speciale per gli itinerari turistico-culturali, nel quadro di un discorso di un decollo del Sud, non è venuta a fruire di quei benefici idonei a tesaurizzare questo patrimonio archeologico ed a salvaguardarlo, benchè già vincolato, dalla continua distruzione che i proprietari gli arrecano con arature profonde, ristrutturazioni e costruzioni edili;

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente presso la Soprintendenza alle antichità della Calabria per conoscere le ragioni per cui non si è ancora provveduto ad adottare i dovuti provvedimenti al fine di evitare il verificarsi di assurde ed ingovernabili soluzioni;

se non si ritenga di dover prendere tempestive ed adeguate iniziative di modo che si possa, attraverso la valorizzazione del Centro archeologico e del Museo Archelogico Statale «V. Laviola» di Amendolara, già esistente, recuperare e visualizzare le suddette importanti testimonianze del nostro passato, valide sotto il profilo storico-culturale nonchè di attrazione economico-turistico di cui questo territorio ha grande bisogno.

(4-14912)

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il decreto del Ministero del lavoro dell'8 gennaio 1999, interviene a determinare il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 1999-2000;

rilevato che detta normativa penalizza fortemente le cooperative di attività sociale o sportiva che hanno un più diffuso numero di soci, più contenuto fatturato e più alto capitale sociale, talchè ad esempio un soggetto cooperativo con 200 soci, un capitale sociale superiore a 20 milioni ed un fatturato di poco superiore a 100 milioni, deve versare 2 milioni (il 10 per cento del capitale sociale), mentre una cooperativa di soli 9 soci, con un capitale sociale di appena mezzo milione di lire ed un fatturato appena al di sotto di 1 miliardo di lire, versa solo 400.000 lire;

considerato che sia dannoso penalizzare cooperative a larga base associativa e partecipativa, sulle quali di sovente i sindaci contano, poichè non vi sono alternative per attività aggregative e sociali per i giovani e gli anziani e per una vivibilità democratica, civile e sicura dei quartieri e delle città,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario modificare il decreto citato affinchè sia reso meno oneroso per soggetti cooperativi particolarmente colpiti.

(4-14913)

MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in una precedente interrogazione del 9 giugno 1998 (4-11306) si chiedeva, fra l'altro, le ragioni per cui il commissario straordinario della Croce rossa italiana, pur non essendo membro dell'assemblea generale, si fosse candidato alla carica di presidente generale. La stessa interrogazione, infatti, faceva riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, che stabilisce che il presidente generale della Croce rossa italiana è eletto dall'assemblea generale tra i propri componenti;

che il ministro in indirizzo – nella persona del sottosegretario di Stato, senatore Bettoni Brandani – rispondendo il 16 marzo 1999

all'interrogazione di cui sopra, non faceva riferimento alla questione sollevata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfondire la questione sollevata già nell'interrogazione 4-11306, in particolare nella parte in cui si faceva riferimento alla candidatura alla carica di presidente generale del commissario straordinario.

(4-14914)

TOMASSINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il giorno 15 aprile 1999 il vescovo monsignor Augustin Misago è stato arrestato in Ruanda con l'accusa, che sembra alquanto irreale, di complicità nei crimini etnici;

che la Santa Sede ha espresso il proprio stupore per il fatto che tale atto ferisce non solo la Chiesa in Ruanda ma l'intera Chiesa cattolica,

l'interrogante chiede se il Governo italiano intenda seguire da vicino questo caso affinché siano assicurate al Vescovo tutte le garanzie legali e il pieno rispetto della persona come avviene in uno Stato di diritto.

(4-14915)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche agricole.* – Con riferimento all'accordo sottoscritto tra il Governo e i sindacati dei lavoratori agricoli aderenti alle Confederazioni CGIL, CISL e UIL, che si concretizza con un emendamento, presentato dal Governo ad un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999, di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1972, n. 457,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la logica che sottende le disposizioni proposte atteso, come è noto, che esse si tradurrebbero in un notevole danno economico per gli agricoltori ponendosi in aperta contraddizione con l'orientamento interpretativo costante della giurisprudenza;

se il Governo, nel caso di approvazione del testo proposto, non ritenga opportuno, comunque, esaminare la possibilità di attenuare gli effetti per gli operatori interessati che hanno già visto riconosciuti dalla magistratura i benefici della vigente legislazione.

(4-14916)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la risoluzione ministeriale del 10 ottobre 1990, protocollo n. 430797, assimila l'operazione di esproprio alla cessione vera e propria dichiarando quindi che il corrispettivo dell'esproprio sia assoggettato ad IVA;

che fino all'entrata in vigore dell'IRAP tale procedura non ha sollevato problematiche particolari in quanto l'IVA, incassata

dall'agricoltore all'atto della cessione, diventa esigibile dall'erario solo dopo che l'operazione risulti pagata dall'ente espropriante;

considerato:

che l'IRAP per gli agricoltori è dovuta sulla differenza tra corrispettivi ed acquisti (inerenti all'attività) soggetti a registrazione ai fini IVA e che, salvo l'opzione per il regime semplificato, l'IRAP è dovuta anche sul corrispettivo della cessione (o esproprio) del terreno edificabile;

che la medesima operazione effettuata da un soggetto esercente impresa non agricola non viene assoggettata ad IRAP in quanto la plusvalenza realizzata costituisce provento straordinario e come tale è indicato alla voce «eventi del conto economico»,

si chiede di sapere per quale ragione vi sia una disparità di trattamento ai fini IRAP tra chi esercita impresa agricola e chi non la esercita e se non sia il caso di rivedere le disposizioni normative affinchè anche per gli agricoltori le cessioni in oggetto siano escluse dall'IRAP.

(4-14917)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che l'area della cava San Paolo, ora esaurita, sita in comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), da tempo avrebbe dovuto essere sottoposta ad una sistemazione ambientale per essere riconsegnata all'uso agricolo;

che, con una variante del piano regolatore generale attualmente all'esame della regione, il consiglio comunale di Tezze sul Brenta prevedeva invece di realizzarvi un «bacino nautico» con ampie possibilità edificatorie e con la previsione di definire la quota di scavo del fondo del bacino in sede di piano attuativo;

che lo scopo sembrerebbe quello di consentire ulteriore escavazione ad una quota sostanzialmente libera per rendere possibili le attività subacquee, senza salvaguardia alcuna per l'ambiente;

che non appaiono nemmeno chiari i motivi di pubblico interesse per la scelta di imporre la redazione di un piano pubblico, tenuto conto che il comune interessato non avrà mai le risorse finanziarie per interventi di così grosso calibro;

che le infrastrutture stradali esistenti e future sono insufficienti a sopportate il notevole incremento di traffico determinato dal nuovo insediamento che comporterà l'edificabilità di circa 10.000 metri quadrati di superficie coperta, con un volume massimo possibile di 90.000 metri cubi, senza contare l'afflusso determinato dalle attività all'aperto che sembrano preponderanti rispetto a quelle al chiuso (vela, attività subacquee, ciclismo...);

che l'intervento prevede una nuova strada che parte dalla provinciale e sbocca sull'area ecologica distante appena 300 metri, mentre non è stata prevista alcuna positiva integrazione con il vicino parco del Brenta, che rimane isolato e inaccessibile,

l'interrogante chiede di sapere:

se la sistemazione ambientale prevista dal vecchio progetto di casa sia stata eseguita in conformità alle prescrizioni;

chi abbia eventualmente autorizzato un radicale cambiamento del tipo di ripristino, da uso agricolo a bacino nautico;

se il vero obiettivo di questa operazione non sia per caso la possibilità di cavare ulteriori grosse quantità di ghiaia da una cava ormai esaurita, dato che la legge regionale impedisce di scavare sott'acqua;

se in tutta l'operazione siano ravvisabili comportamenti lesivi dell'ambiente o delle leggi.

(4-14918)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle finanze.* – Premesso:

che la privatizzazione della Sernagiotto rientra nelle microdismissioni di Ansaldo Industria; i nuovi proprietari dell'azienda di Casteggio sono 32 degli 80 dipendenti, in larga parte dirigenti e quadri;

che la cordata è guidata da Pier Luigi Assirelli, tornato alla presidenza della società che aveva lasciato circa un anno fa, all'avvio per la cessione; altro azionista è il direttore generale Piero Perduca;

che la nuova società avrebbe assunto un nuovo nome, Sernagiotto Technologie spa ed il capitale sarebbe di un miliardo,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il dettaglio finanziario dell'operazione perfezionata il 9 marzo 1999 e se l'operazione risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge;

se corrisponda a verità che è stato pagato un prezzo per l'avviamento, mentre larga parte della transazione è rappresentata dai debiti trasferiti insieme agli impianti dei quali i compratori avrebbero accettato una rivalutazone;

se per la «vecchia Sernagiotto» si profili la liquidazione ed eventualmente a quanto ammontino le perdite;

quanto sia valutato l'intero stabilimento (44.000 metri quadrati di cui un quarto coperti);

a quanto ammonti l'importo relativo alle commesse ormai completate e quali siano i potenziali rischi che i dipendenti – azionisti non hanno voluto accollarsi;

quali siano le motivazioni per le quali è stata annullata la riunione prevista per venerdì 9 aprile 1999 presso la regione Lombardia avente per oggetto la «reindustrializzazione delle aree dismesse di Ansaldo Legnano» e se corrisponda al vero che ciò è dovuto all'indisponibilità dell'azienda.

(4-14919)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nella dotazione militare della NATO e più precisamente degli Stati Uniti ci sono proiettili all'uranio esaurito;

che tale tipo di proiettile è stato usato per la prima volta nel 1991 nella guerra del Golfo causando, secondo stime di alcune organizzazioni non governative, almeno 10.000 casi di malattie legate all'esposizione a tale sostanza come tumori, leucemie e malformazioni;

che l'uranio esaurito è un prodotto collaterale altamente tossico e radioattivo del processo di arricchimento dell'uranio; è chiamato così perchè il contenuto dell'isotopo dell'uranio U-235 è ridotto dallo 0,7 per cento allo 0,2 per cento, durante il processo di arricchimento dell'uranio (durante il processo di arricchimento l'U-235, che è fissionabile, viene separato dall'uranio naturale che ne contiene pochissimo); sostanzialmente è un isotopo dell'uranio, l'U-238, che costituisce anche il 99 per cento dell'uranio naturale; questo uranio esausto ha una radioattività pari al 60 per cento di quello naturale; il tempo di dimezzamento è di 4,5 miliardi di anni;

che gli Stati Uniti in conseguenza di cinquant'anni di arricchimento di uranio per le centrali nucleari e per la fabbricazione di armi nucleari ne detengono 2 miliardi di chili;

che dopo aver colpito il bersaglio il proiettile rilascia nell'aria l'ossido di uranio che è altamente tossico per l'uomo e «inquinante» se disperso nell'ambiente; l'effetto delle radiazioni è di due tipi: irraggiamento e contaminazione; l'irraggiamento avviene quando si è esposti al bombardamento di particelle radioattive, mentre la contaminazione può avvenire tramite la manipolazione, l'inalazione o l'ingestione di materiale radioattivo;

che da studi delle forze armate americane risulta che quando un veicolo è colpito da un proiettile contenente uranio esausto l'effetto maggiore si ha nel raggio di circa 5-7 metri dal veicolo; tuttavia se questo tipo di proiettile viene sparato da un aereo il raggio può essere superiore a 25 miglia (42 chilometri);

che il tempo di dimezzamento è di circa 4,5 miliardi di anni e questo tipo di arma è in realtà un'arma a lunga durata i cui effetti non si conosco ancora;

che gli Stati Uniti da parte loro definiscono «scorie nucleari» l'uranio esausto, prima di essere utilizzato per i proiettili e per le corazze dei carri armati, dopodichè questi oggetti vengono ridefiniti come armamento convenzionale;

che l'opinione internazionale è che queste siano a tutti gli effetti armi chimiche, quando non addirittura nucleari; la difficoltà di classificazione, dovuta anche al doppio uso (proiettili e isolamento di carri armati), rende difficile capire se e quale specifica convenzione internazionale violino; alcune organizzazioni non governative ritengono necessario un trattato apposito che proibisca il riutilizzo dell'uranio esausto; l'International action center, una organizzazione non governativa americana, e molte altre organizzazioni non governative stanno promuovendo una campagna per la messa al bando delle armi contenenti uranio esausto e hanno lanciato un appello internazionale per proibirne l'uso;

che è probabile che l'Organizzazione mondiale della sanità decida di aprire un'indagine autonoma; gli Stati Uniti stanno ammettendo seppur a fatica che esiste una sindrome del Golfo anche se negano che l'utilizzo dell'uranio esausto sia pericoloso per l'uomo;

considerato che la sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, che fa parte della commissione ONU sui diritti umani, ha adottato delle risoluzioni nel

1996-1997 che includono le armi a base di uranio impoverito tra le armi di distruzione di massa o indiscriminate, incompatibili con il diritto umanitario internazionale;

che in questi giorni sul Kosovo si stanno usando tra gli altri jet A-10 «Warthog» equipaggiati con cannoni Gau8/A Avenger 30 millimetri a 7 canne costruiti appositamente per utilizzare proiettili all'uranio impoverito;

che sono previsti per la prossima settimana arrivi di elicotteri «Apache» per l'attacco dei carri armati serbi anch'essi predisposti per l'uso di proiettili all'uranio impoverito perchè più penetranti nei mezzi corazzati;

che l'uranio impoverito è probabilmente presente anche per l'ogiva dei missili Tomahawk, lanciati dalla portaeri in Adriatico, anch'essi utilizzati nelle operazioni militari in Kosovo;

che l'utilizzo di questo tipo di proiettili renderebbe radioattiva la zona del Kosovo per i prossimi anni esponendo quindi la popolazione del Kosovo ai rischi derivanti da radioattività,

si chiede di sapere:

se non si ritenga in netto contrasto con ogni principio umanitario l'uso di tali armi in particolare sul territorio di un popolo a protezione del quale si dichiara di fare i bombardamenti;

se risulti alle autorità italiane che nella dotazione della NATO ci siano proiettili all'uranio esaurito;

se risulti che anche nelle operazioni militari che la NATO sta conducendo in Kosovo si utilizzino armi di questo tipo;

se non si ritenga opportuno verificare se tali dotazioni vengano stoccate anche all'interno delle basi NATO presenti sul nostro territorio;

se non si ritenga opportuno, visto anche l'impegno dell'Italia per la definitiva massa al bando delle mine antipersona, attivare tutti i canali affinchè si arrivi ad una moratoria sull'utilizzo di questo tipo di armi;

se nell'armamento in dotazione alle nostre Forze armate ci siano anche mezzi corazzati o proiettili contenenti uranio esaurito.

(4-14920)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che la Società case di cura riunite srl è in regime di amministrazione straordinaria ex «legge Prodi» dal 14 febbraio 1995;

che la stessa società ha oltre 3.000 dipendenti;

che per motivi inerenti il dichiarato «esubero» del personale l'amministrazione straordinaria ha proceduto a collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria circa 2.300 dipendenti;

che le operazioni relative alle sospensioni hanno creato enorme malcontento a causa della dubbia gestione dei criteri adottati senza accordo con i sindacati;

che i sindacati più volte hanno sollecitato l'intervento del Ministero e della prefettura al fine della verifica delle manifeste sospensioni illegittime in danno dei dipendenti;

che anche durante l'ultimo incontro presso l'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione in data 25 marzo è emerso l'evidente attrito sindacati-azienda proprio a riguardo dei criteri poco chiari;

che, a seguito di detto incontro, il dirigente dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione Silvana Zingarelli, è stata denunciata all'autorità penale così come è noto allo stesso Ministro del lavoro;

che l'azienda ha provveduto alla fine del mese di marzo a sospendere e a far rientrare personale commettendo evidenti sbavature non avendo tenuto conto dei titoli e della resistenza economica di moltissimi dipendenti;

che tra questi dipendenti, solo a titolo di esempio, è stato sospeso il professor Leonardo Di Ciolla, monoreddito, con quattro figli a carico e in servizio dal 1981, mentre in servizio sono rimasti i colleghi del Di Ciolla con minore anzianità, maggiore resistenza economica e bireddito;

che tale situazione riguardante molti altri dipendenti crea nocumento e allarme sociale;

che da mesi è presente nel centralissimo Corso Vittorio Emanuale di Bari un sito permanente di dipendenti delle c.c.r. che lamentano proprio quanto descritto nella presente interrogazione;

che i commissari sono altresì stati oggetto di numerose altre interrogazioni parlamentari sull'argomento;

che i commissari stessi sono sotto inchiesta da parte della procura della Repubblica di Bari per presunti gravi reati commessi durante la loro gestione e sono stati citati innanzi al giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di rinvio a giudizio,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze al fine delle garanzie riconosciute dalle leggi ai lavoratori e se non si ritenga opportuno avviare un'ispezione al fine della verifica urgente delle lamentele della maggior parte del personale sospeso.

(4-14921)

PIERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante ha già sottoposto, con altre interrogazioni, il problema della mancata corresponsione ai dipendenti dell'ex Sgi di Civitanova Marche dei contributi previdenziali, previsti dalla legge n. 257 del 1992, per coloro che a causa dell'attività svolta sono stati esposti al pericolo amianto;

che i contributi previdenziali, sopra menzionati, non sono stati corrisposti poichè l'azienda non ha mai versato il premio supplementare per l'asbestosi, nonostante numerosi testimoni hanno evidenziato che l'azienda espletava regolarmente lavorazioni su veicoli contenenti amianto;

che il 15 aprile 1998 il pretore di Fermo, dottor Stefano Jacovacci, ha emesso sentenza favorevole a due lavoratori della ex Sgi di Civi-

tanova Marche in merito al rischio amianto, condannando l'INPS ad applicare i benefici previdenziali e a pagare, insieme all'Inail, le tasse processuali;

che un'analoga sentenza era stata emessa, nel settembre del 1997, dal pretore di Padova, Gaetano Campo, a favore di trecento lavoratori di due aziende del gruppo Firema, Officine meccaniche Stanga e Officine di Cittadella, che due anni prima, nel settembre 1995, avevano presentato ricorso per poter usufruire dell'abbuono previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992;

che nel mese di dicembre 1997 i lavoratori dell'ex Sgi hanno presentato presso il tribunale di Macerata circa 130 ricorsi e la causa è stata affidata al pretore, dottoressa Russo, che ha rimandato l'udienza al 4 novembre 1999;

che il 21 gennaio del 1999 è stato presentato ricorso d'urgenza per 33 dipendenti (quelli che potrebbero andare subito in pensione se il giudizio sarà favorevole); è stato concesso l'anticipo dell'udienza al 31 maggio 1999;

che, a causa della suddivisione fra cause di lavoro e cause previdenziali, decisa dal giudice superiore della pretura di Macerata, dottor Taglienti, la causa sarà affidata al nuovo giudice, dottoressa De Tommaso,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo i processi per cause di lavoro abbiano *iter* così lunghi e se non si ritenga necessario sottolineare l'urgenza di questo caso.

(4-14922)

MANFREDI. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che da oltre quattro anni le popolazioni dell'Alta Irpinia (provincia di Avellino), in particolare le comunità di Andretta e Bisaccia si oppongono alla costruzione di una discarica di 95.000 metri cubi sull'altopiano del Formicoso (territorio comunale di Andretta), il cui inizio è previsto per il 22 aprile;

che i sindaci dei comuni interessati (Bisaccia, Monteverde, Aquilonia, Cairano, Calitri, Teora, S. Angelo dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Rocca San Felice, Lacedonia ed Andretta) non sono mai stati ricevuti al Ministero dell'ambiente, nè alla regione, nè alla provincia;

che il loro dissenso è stato sostenuto dalla popolazione con manifestazioni e scioperi generali;

considerato:

che la città di Avellino ha proposto, invece della costruzione di una discarica di 20.000 metri cubi, come soluzione l'impacchettamento dei rifiuti (balle cilindriche avvolte in films plastici, previa operazione di pressatura);

che tale impianto, che ha ricevuto un immediato finanziamento da parte della regione, garantisce l'integrità dei rifiuti per un periodo di 12-18 mesi, che vengono successivamente riutilizzati dagli impianti definitivi;

che la durata di costruzione della discarica è prevista intorno ai 5 mesi mentre la soluzione dell'impacchettamento richiede un tempo massimo di un mese,

si chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire tempestivamente favorendo in particolare un incontro urgentissimo tra le amministrazioni aventi causa, al fine di individuare una soluzione che tenga conto delle esigenze della popolazione.

(4-14923)

WILDE. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che l'ASI (Agenzia spaziale italiana) in relazione ai programmi spaziali ed alle relative negoziazioni con aziende straniere di settore dovrebbe operare in termini tali da prevedere ritorni per l'intero settore, l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che la società Carlo Gavazzi Space spa, in qualità di primo contrattore del programma spaziale denominato MITA, con l'avallo dell'Agenzia spaziale italiana, sta negoziando con aziende straniere la cessione di parte delle attività attinenti allo sviluppo del programma medesimo;

se risponda al vero che dette negoziazioni svolte in modo unilaterale non prevedono alcuna contropartita in termini di ritorno per l'industria spaziale nazionale e in particolare se risponda al vero che almeno due tra le principali componenti del programma verranno acquisite all'estero:

a) il segmento terreno di monitoraggio e controllo del satellite;

b) il sistema di lancio;

se risponda al vero che in ambedue i casi è coinvolta nella fornitura direttamente od indirettamente tramite consociate l'azienda della Germania denominata OHB System GmbH;

se risponda al vero che la suddetta azienda abbia il controllo della società Carlo Gavazzi Space spa;

se risponda al vero che per le componenti menzionate non sono state indette dalla Carlo Gavazzi Space gare per l'assegnazione dei relativi contratti di fornitura, ma che al contrario si è proceduto e si sta procedendo secondo modalità di trattativa privata;

se risponda al vero che al termine dello sviluppo del programma non esisterà una infrastruttura terrena permanente di proprietà dell'ASI in grado di garantire il controllo del satellite MITA e riutilizzabile in altre missioni future;

se risponda al vero che il sistema di lancio previsto per il satellite MITA assegnato alla società Cosmos International, partecipata dalla OHB, è da un punto di vista economico particolarmente oneroso (circa il 20 per cento più caro della concorrenza ex URSS, in linea quindi con i costi proposti da società ben più note ed affidabili europee-Arianespacee statunitensi).

(4-14924)

AVOGADRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la malattia di Alzheimer, la più frequente forma di «demenza» nei paesi occidentali, è una patologia abiotrofio-degenerativa del sistema nervoso umano, cronica ed irreversibile, che porta alla morte delle cellule celebrali (i neuroni), le cui cause non sono ancora note e che immancabilmente porta ad un completo dissesto e perdita della personalità nelle persone colpite;

che la demenza consiste in un progressivo declino delle capacità congnitive acquisite (difficoltà della memoria, di orientarsi nello spazio e nel tempo, di esprimersi in un linguaggio corretto, eccetera) che induce nella persona colpita cambiamenti tali da fargli perdere l'autonomia nell'esecuzione degli atti di vita quotidiana divenendo completamente dipendente dagli altri; secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità la malattia ha le seguenti caratteristiche: «sindrome dovuta a patologia celebrale; andamento cronico e progressivo; disturbo di più aree cognitive, quali memoria, pensiero, orientamento, comprensione, capacità di calcolo e di apprendimento, linguaggio, giudizio; precedente o concomitante deterioramento del controllo emotivo, del comportamento sociale, delle motivazioni; gravità tali da interferire in maniera significativa sul lavoro, le attività sociali e le relazioni interpersonali, assenza di disturbo della coscienza»;

che la malattia è stata descritta per la prima volta nel 1907 del medico tedesco Alois Alzheimer;

che una proteina detta amiloide si accumula in modo anormale nel cervello ed impedisce il corretto funzionamento; questo cambiamento avviene particolarmente nelle aree del cervello che governano la memoria; l'esordio di tale malattia è generalmente insidioso e subdolo, ha inizio con piccole mancanze che all'inizio rendono difficile la diagnosi, ma nel prosieguo della malattia si fanno avanti evidenti sintomi che riconducono all'Alzheimer; spesso i familiari tendono ad attribuire ad un evento, un trauma automobilistico o nei giorni che seguono un intervento chirurgico, la causa della malattia; in realtà queste evenienze costituiscono, nel caso dell'Alzheimer, eventi stressanti che rendono evidente e manifesta una malattia celebrale già presente;

che non esiste al momento un unico esame che, di per sè, sia indicativo della malattia, ma piuttosto una serie di esami cui il paziente deve essere sottoposto affinchè possa emettersi una diagnosi, (esempio TAC o risonanza magnetica cerebrale, PET, elettroencefalogramma, esami ematochimici di routine e più specifici eccetera);

che l'evoluzione della malattia è diversa da soggetto a soggetto ma è comunque caratterizzata da una progressione e da un peggioramento irreversibili, con sintomatologia fluttuante nel tempo o nel corso della stessa giornata, attraverso varie fasi: lieve, moderata e grave;

che la malattia di Alzheimer coglie in modo conclamato meno dell'1 per cento degli individui al di sotto dei sessanta anni, il 5 per cento delle persone con più di sessanta anni, mentre sono colpiti il 4-7 per cento degli ultrasessantacinquenni e circa il 20 per cento degli ultraottantenni. La prevalenza è più alta nelle donne, in quanto esse vivono in media più degli uomini. Può colpire anche

nella mezza età, il più giovane caso documentato è quello di un individuo di 28 anni;

che il numero di persone colpite sta aumentando sensibilmente; si registrano oggigiorno circa 500.000 casi in Italia (ad esempio in Lombardia siamo intorno ai 55 mila casi, mentre in Veneto 43 mila), con una previsione di aumento entro il 2000 pari al 40 per cento;

che la malattia più avere un decorso variabile e sono state riscontrate sopravvivenze dai 2 ai 20 anni con una media di circa sette-dieci anni;

che occorre precisare come la necessità del malato, e della famiglia, siano differenti a seconda della fase in cui si trova: nelle fasi precoci predominano i problemi legati alla verifica della capacità di prendere decisioni e di risolvere compiti complessi; negli stadi intermedi i problemi dell'appropriato trattamento farmacologico e dell'assistenza al malato; negli stadi finali ci si trova di fronte a quei problemi che riguardano tutti i malati terminali;

che anche la famiglia viene colpita: il carico finanziario, affettivo, psicologico è altissimo ed il familiare rischia la propria salute ed il posto di lavoro per assistere il malato di Alzheimer;

che l'indennità di accompagnamento è prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, mentre i soggetti aventi diritto sono definiti dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118; con decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario n. 43 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1992, n. 47) è stata approvata la «nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni delle malattie invalidanti» la quale riconosce una percentuale fissa del 100 per cento d'invalidità ai malati di Alzheimer (codice 1001), mentre la demenza iniziale (codice 1002) ha una percentuale variabile tra il 61 e il 70 per cento;

che, nonostante le disposizioni legislative succitate e l'evidente necessità di sorveglianza 24 ore su 24, frequentemente i pazienti si vedono respinta la richiesta di assegno di accompagnamento, a dispetto di tutti gli esami clinici che comprovino la malattia ed i familiari sono costretti ad un *iter* burocratico, che può durare anche degli anni, estremamente dispendioso e particolarmente doloroso;

che, pur concordando pienamente sulla necessità di essere rigorosi nella concessione di assegni di accompagnamento, si ritiene che questo debba avvenire nella correttezza di una pratica diagnostica e non dopo accertamenti sommari che si configurano più come atti arbitrari delle commissioni giudicanti, spesso composte da medici generici, che non come il dovuto riconoscimento di legittimi diritti ai cittadini sofferenti;

che sempre la legge n. 118 del 1971, all'articolo 7, stabilisce che la commissione sanitaria provinciale è composta da un medico provinciale che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale o speciale; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili;

che in America la FDA (Food and drug Administration), il massimo organismo che tutela e decide la messa in commercio dei farmaci, nel 1993 ha permesso la utilizzazione della tacrina, molecola che si è dimostrata efficace nel rallentare il decorso della malattia, ma, successivamente, si è scoperto avere una serie di effetti collaterali rilevanti. In Italia, alla fine del 1997, è stato messo in commercio il primo farmaco con la precisa indicazione al trattamento della malattia di Alzheimer, l'«Aricept» a base di una sostanza denominata donepezil cloridrato, commercializzato dalla casa farmaceutica Pfizer;

che il trattamento terapeutico con il suddetto farmaco è notevolmente dispendioso, in quanto collocato in fascia C; si parla, difatti, di circa lire 256.000 per ventotto giorni di trattamento con 5 mg giornalieri, e di lire 506.000 sempre per ventotto giorni di trattamento con 10 mg ed è soprendente come lo stesso farmaco venga commercializzato a costi differenti nei vari paesi (ad esempio in Francia il farmaco costa – al cambio – circa 194.000 lire, sia nella confezione da 5 che da 10 mg);

che è evidente il motivo per cui, nonostante la potenziale possibilità di giovamento, molti pazienti non possono fruire degli eventuali benefici del farmaco; basti pensare ai pazienti che vivono di sola pensione sociale, il che costituisce una notevole disparità di trattamento;

che si ricorda che, alla Camera dei deputati in sede di approvazione della legge finanziaria 1999 (19 novembre 1998), è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno (9/5267/145) che impegnava il Governo «a fare in modo che i nuovi farmaci per la terapia dell'Alzheimer e, in primo luogo, i prodotti a base di Donepezil cloridrato, vengano erogati gratuitamente ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer e da altre forme simili di grave decadimento cerebrale»;

che risulta perciò inspiegabile come il Ministro, solo dopo ventuno giorni, in sede di risposta ad una *question time* (10 dicembre 1998) abbia affermato: «In questo momento, quindi, non si può trasferire il farmaco a carico del servizio sanitario nazionale perchè non se ne conosce l'efficacia»,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno invitare le commissioni sanitarie ad attenersi all'applicazione della tabella del decreto ministeriale menzionato in premessa che riconosce il 100 per cento di invalidità ai malati di Alzheimer, visto che gli esami clinici su elencati sono in grado di dare una visione clinica precisa;

se non si convenga sull'opportunità di vigilare anche sulla composizione delle commissioni medesime, considerato che la citata legge n. 118 del 1971 non prevede espressamente, nei casi di Alzheimer, la presenza obbligatoria di un medico specialista, quale potrebbe essere un neurologo o psicologo;

se non si consideri giusto riconoscere il diritto a curarsi con costi accessibili anche a chi vive solo della pensione sociale, e, dunque, non ritenga opportuno intervenire per calmierare il prezzo del suddetto medicinale o trasferirlo, come sarebbe ancor più auspicabile nella fascia A, in quanto già scientificamente sperimentato e in grado, se non di miglio-

rare le condizioni del malato, quantomeno di rallentare la degenerazione del morbo di Alzheimer;

se non si ravveda un'incoerenza nell'operato del Ministro della sanità che, da un lato, si è impegnato con l'accoglimento dell'ordine del giorno del 19 novembre 1998 ad attivarsi per l'erogazione gratuita dei farmaci e, dall'altro, dichiara, in data 10 dicembre 1998, che non conoscendosi l'efficacia del farmaco per il momento non si può mettere a carico del servizio sanitario nazionale;

se non si ritenga necessario che le famiglie vengano aiutate con un sistema di supporto socioassistenziale efficiente, visto che il 75-80 per cento dei malati vive in famiglia e dato che l'assistenza di un malato di Alzheimer richiede un impegno fisico, economico, affettivo, psicologico estremamente duro e sfibrante;

se non si ritenga opportuno, nell'ottica di dare un aiuto alle famiglie dei malati, discutere il ripristino dell'articolo 32 (agevolazioni fiscali – abrogato dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 330) della legge n. 104 del 1992 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», visto che nell'articolo 3, comma 1, sempre della legge n. 104 del 1992, si definisce persona handicappata «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione», situazione in cui rientrano a pieno titolo i malati di Alzheimer.

(4-14925)

COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a distanza di cinque anni dalla sentenza di condanna del tribunale di Pesaro (8 luglio 1994) del medico del reparto psichiatrico dell'ospedale di Muraglia (Pesaro), dottor Roberto Genga (nato a Pesaro il 23 ottobre 1958 e ivi residente in via Verdi, 63) per falso ideologico unitamente al risarcimento dei danni in sede civilistica alla parte lesa signor Michele Dell'Olio, non è stata ancora fissata dall'autorità giudiziaria la data dell'udienza in Appello del ricorrente medico USL,

si chiede di sapere se tale inaccettabile ritardo possa costituire oggetto di indagine ed accertamento da parte del Ministero circa le responsabilità degli uffici giudicanti visto che, il CSM, con propria circolare, è già intervenuto sul problema della determinazione dei calendari dei processi, che deve certamente avvenire nel rispetto di criteri obiettivi e prefissati.

(4-14926)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede la possibilità (in alcuni casi l'obbligo) per i contribuenti di avvalersi di sistemi telematici per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;

che la relativa autorizzazione comporta la fornitura, da parte degli uffici, di un *floppy disk* che pure contiene le necessarie istruzioni per utilizzare il servizio telematico;

che le stesse sono contenute nel *file* «Guida generale/guida.htm»;

che alla pagina n. 3 si legge: «... le caratteristiche consigliate del PC sono le seguenti: "Processore Pentium 100 Mhz o superiore"»;

che «Pentium» è il nome commerciale di un prodotto che è fabbricato e commercializzato dalla società americana Intel;

che altri processori, di analoga o superiore qualità, sono fabbricati e commercializzati da altre società, che pure hanno grande notorietà internazionale e grande statura tecnico-industriale,

si chiede di sapere:

se il Ministero delle finanze abbia stabilito, direttamente o indirettamente, qualche accordo con la società Intel per promuovere (consigliare) i relativi prodotti tra i contribuenti italiani e, in caso affermativo, quali ricavi (o altre convenienze economiche o materiali) lo stesso generi;

se il Ministro in indirizzo, in caso negativo, convenga sul fatto che sia profondamente scorretto che gli uffici del Ministero si prestino ad avvantaggiare manifestamente un'impresa commerciale, a tutto danno delle concorrenti;

se il Ministro, ritenga necessario procedere con solerzia agli opportuni interventi correttivi, comunicando nel contempo le proprie scuse alle società e alle imprese danneggiate.

(4-14927)

D'ALÌ. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il porto canale della città di Mazara del Vallo nella giornata di sabato 17 aprile 1999 è stato interessato da un'onda anomala;

che il suddetto fenomeno naturale ha provocato il rovesciamento di 20 pescherecci, affondandone tre;

che periodicamente la flotta di pesca di Mazara del Vallo è interessata da simili calamità naturali;

che le attività economiche di Mazara del Vallo fanno perno essenzialmente sulla pesca e sui suoi derivati;

considerato che in seguito al fenomeno sopra descritto la marineria si è dovuta fermare per riparare i danni alle imbarcazioni e alle strutture portuali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale per la piccola pesca per la popolazione di Mazara del Vallo;

quali provvedimenti urgenti si intenda mettere in atto per indennizzare i pescatori e gli armatori mazaresi sia dei danni alle strutture che per il periodo forzato di inattività.

(4-14928)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Agenzia per il Mezzogiorno è stata soppressa con la legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

che il personale di tale Agenzia fu assegnato inizialmente al Ministero del bilancio e successivamente a varie amministrazioni statali;

che il passaggio del personale dell'Agenzia per il Mezzogiorno alle varie amministrazioni fu regolato da una legge emanata appositamente;

che il personale interessato ha presentato un ricorso al TAR, per la lesione dei propri diritti ed interessi legittimi;

che il TAR non si è ancora espresso;

che negli ultimi cinque anni il personale dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno ha collaborato attivamente alle procedure di scioglimento dell'ente, fino ad arrivare all'assegnazione del CED all'AIPA, (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) ed in seguito al Ministero del tesoro e del bilancio;

che i dipendenti del CED dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno hanno potuto constatare un atteggiamento della CONSIP spa (Concessionaria servizi informatici pubblici) discriminatorio e penalizzante anche dal punto di vista della formazione professionale;

che il personale dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno che continua a lavorare presso il centro elaborazione dati dell'ex Agensud, ora Sinit (Servizi informatici territoriali) con la sua attività consente ai Ministeri competenti di accedere alla base dati, che raccoglie tutte le informazioni relative a progetti, mandati, pagamenti;

che la base dati costituisce, insieme all'archivio cartaceo, un insostituibile strumento per chiunque debba operare nel Mezzogiorno;

che il personale del Sinit ha sviluppato, nel frattempo, alcune nuove competenze, ad esempio quelle della progettazione e sviluppo delle reti locali e della progettazione e realizzazione per l'affidamento di servizi;

che si manifesta una palese volontà politica di smembrare il centro elaborazioni dati con la dispersione di un patrimonio di conoscenza e di competenza;

che dopo lo smembramento del Sinit non si sta concretizzando, per il personale, un progetto d'integrazione con il Dipartimento per le politiche dello sviluppo e di coesione del Ministero del bilancio cui il Sinit stesso è stato assegnato, anzi si sta realizzando un processo di svuotamento delle competenze fin qui acquisite dal personale sopracitato;

che la gestione della base dati è stata assegnata alla Consip spa mentre scelte simili, in passato, con altre società non hanno garantito un livello soddisfacente del servizio;

che l'affidamento a società private (anche se a totale controllo del Ministero del tesoro) è stato giustificato con ragioni di economicità, mentre, in realtà, questa scelta comporterà un aumento degli oneri sostenuti dall'amministrazione statale;

che la scelta di affidare i servizi del sopracitato Sinit ad una società privata esterna comporterà una sovrapposizione di professionalità con la prospettiva della definitiva disarticolazione del Sinit stesso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le scelte assunte determinino un aumento dei costi per l'amministrazione statale;

se non riscontrino che vi siano tutti gli elementi di professionalità, progettualità, competenza per evitare lo smembramento del CED sopracitato;

se con la costituzione di Sviluppo Italia non si siano determinate tutte le condizioni per la creazione di sinergie tra tale agenzia e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, che permettano di preservare competenze e professionalità altamente specializzate.

(4-14929)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il 12 settembre 1990 scompariva da Velletri Davide Cervia esperto in guerra elettronica;

che dell'indagine si occupò la procura di Velletri; successivamente l'indagine stessa veniva avocata dalla procura generale di Roma e affidata al dottor Infelisi;

che l'avocazione ha messo in evidenza errori nella conduzione dell'inchiesta;

che il 1° marzo 1991 veniva rinvenuta, a Roma, l'automobile di Davide Cervia tramite lettera anonima; l'operazione ritrovamento, affidata alla Digos, veniva coordinata dall'ispettore Sandro Nervalli;

che durante tale operazione entravano in aperto contrasto le richieste di trasparenza espresse dai familiari del Cervia con le dichiarazioni del Nervalli;

che tale episodio, citato nel libro «Un mistero di stato» edito da Datanews, è divenuto oggetto di querela da parte dello stesso Nervalli che, durante la prima udienza del processo, negava di essersi mai occupato del caso Cervia prima del 1° marzo 1999;

che numerosi testimoni affermano che il Nervalli abbia avuto colloqui precedentemente a questa data con gli inquirenti che a Velletri seguivano le indagini sul rapimento Cervia,

si chiede di sapere se l'ispettore Nervalli abbia avuto incarico da uffici facenti capo al Ministero dell'interno o della difesa, o altra struttura della sicurezza civile e militare, precedentemente al 1° marzo 1999 in merito al caso Cervia.

(4-14930)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che venerdì 16 aprile 1999 l'Osservatorio per i rifugiati che comprende varie associazioni che operano nel campo dei diritti degli immigrati del volontariato e della solidarietà con i profughi da zone di

guerra e dove vengono violati i diritti umani, hanno occupato uno stabile di proprietà dell'INPDAP in via Nazionale a Roma;

che lo scopo dell'occupazione consisteva nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei rifugiati e aprire un confronto con l'amministrazione capitolina per l'apertura di una «casa del rifugiato»;

che si era, pertanto, aperta una trattativa tra le associazioni raggruppate nell'Osservatorio per i rifugiati e il comune di Roma che, nella mattina di lunedì 19 aprile, aveva registrato uno sbocco positivo, avendo i rappresentanti del comune segnalato la disponibilità ad individuare una soluzione alla richiesta avanzata dalle associazioni;

che risulta, secondo quanto dichiarato dagli occupanti, che anche il titolare dell'affitto dello stabile avesse manifestato la disponibilità a sospendere per alcuni giorni la richiesta di rientro in possesso dello stabile onde consentire la definitiva soluzione della trattativa;

che il gruppo comunale del Partito di rifondazione comunista insieme al gruppo parlamentare, aveva chiesto di non intervenire con lo sgombero dell'immobile atteso che era in corso una trattativa e una soluzione positiva si stava individuando;

che improvvisamente alle ore 16 di lunedì 19 aprile, le forze dell'ordine inopinatamente irrompevano in forze nei locali dello stabile sgomberandolo ed identificando i giovani che vi risiedevano, tra cui 13 italiani appartenenti a varie associazioni di solidarietà e 4 curdi provenienti dal Kurdistan turco e iracheno dove più violenta e drammatica è la violazione dei diritti umani subita dal popolo curdo;

che l'irruzione, mentre era in corso una trattativa con l'amministrazione pubblica, che stava, tra l'altro, vedendo una positiva soluzione appare, a parere dell'interrogante un atto grave e immotivato, tale da determinare non una attenuazione bensì un acuirsi della tensione sociale,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi che hanno spinto ad effettuare lo sgombero, pur essendo in presenza di una imminente soluzione della vertenza e pur essendo questo fatto a conoscenza delle autorità di polizia;

quali iniziative si intenda assumere per favorire una clima di confronto positivo con le associazioni che lavorano nel campo dei diritti degli immigrati in particolare dei rifugiati.

(4-14931)

PETRUCCI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dagli organi di informazione si apprende che con il nuovo orario estivo delle Ferrovie dello Stato, a partire dal prossimo 30 maggio, si verrebbero a cancellare nella stazione di Viareggio fermate di treni passeggeri, nonchè a sopprimere vere e proprie corse di treni veloci, tra cui diversi *intercity*;

che tale situazione rischia di penalizzare fortemente un'area come quella della Versilia, che basa gran parte della sua economia sul turismo e di conseguenza necessita di una ottima funzionalità dei diversi servizi di trasporto; inoltre la ventilata soppressione di treni nella stazione di Viareggio provocherebbe inevitabilmente un consistente aumento

del traffico automobilistico, con prevedibili code ed ingorghi e disagi per i residenti ed i turisti, in particolare nel periodo estivo;

che è ormai purtroppo da diversi anni consuetudine che ad ogni cambio degli orari la stazione di Viareggio e l'intera Versilia vengono penalizzate dalle scelte della direzione delle Ferrovie dello Stato, determinando le conseguenti proteste delle amministrazioni comunali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, di associazioni di cittadini che, come utenti, si lamentano per i numerosi disservizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se non ritenga opportuno intervenire nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinchè non vengano cancellate corse e fermate dei treni attualmente in vigore per Viareggio, ma si vada invece verso un potenziamento dei servizi in un'area a forte vocazione turistica come la Versilia.

(4-14932)

PIZZINATO, PILONI, RIPAMONTI, DUVA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che da oltre un anno i cittadini e gli abitanti delle case ALER, (Azienda lombarda edilizia residenziale) site nel quartiere milanese di via Asturie denunciano l'invasione di topi negli stabili (cantine, solai, balconi ed appartamenti), con grave pericolo per l'igiene e la salute in particolare dei bambini, fatti questi ampiamente riportati dalla stampa locale;

che inutili, sino ad ora, e senza risposta sono state le richieste di intervento, formulate dagli abitanti, nei confronti del coordinatore generale della ALER, della ASL di via Cherasea-Milano, del comando della polizia municipale e del commissariato di pubblica sicurezza di Greco-Milano;

che anche una recente petizione alle autorità milanesi, sottoscritta dai cittadini del quartiere, non ha determinato, sino ad ora, nessun intervento concreto di derattizzazione, nè alcuna risposta,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, a fronte di tale situazione e ai pericoli per l'igiene e la salute, non si ritenga grave il comportamento degli uffici preposti e quali passi si intenda compiere nei confronti dei responsabili degli stessi;

quali iniziative e concrete misure si intenda urgentemente adottare per porre fine ad una così incresciosa situazione sul piano dell'igiene, dell'ambiente e della salute e realizzare la derattizzazione.

(4-14933)

ROGNONI, MIGNONE, DANIELE GALDI, DI ORIO, MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che Paolo Cornaglia-Ferraris (medico specialista in ematologia e pediatria, lavora all'Istituto scientifico Gaslini di Genova) ha pubblicato un saggio dal titolo «Camici e pigiami. Le colpe dei medici nel disastro della sanità italiana»;

che il libro del dottor Cornaglia segnala alcune ragioni che hanno prodotto i vari aspetti della malasanità, senza nascondere che anche medici e infermieri hanno le loro colpe;

che dal libro emerge tuttavia il convincimento che la maggioranza di chi lavora bene nella sanità, cioè onestamente e con attenzione alla sofferenza dei malati, debba uscire dal silenzio per togliere spazio a comportamenti deontologicamente non adeguati;

che nel suo saggio il dottor Cornaglia usa toni pacati, sebbene amari, ma non esprime alcuna diffamazione, anzi difende i buoni medici;

che il libro è stato accolto con grande interesse, tanto da obbligare la casa editrice a riprodurre continuamente nuove edizioni: in otto settimane sono 30.000 le copie stampate;

che l'interesse dei mass-media è conseguente, soprattutto perchè il libro sembra anticipare accadimenti che hanno portato all'arresto di primari e al rinvio a giudizio di medici presunti truffatori;

che, in seguito a questi fatti, il dottor Paolo Cornaglia-Ferraris è stato posto sotto procedimento disciplinare dall'Ordine dei medici della provincia di Genova, presieduto dal dottor Sergio Castellaneta;

che nella serata di martedì 13 aprile 1999 il dottor Cornaglia è stato sottoposto a quasi due ore di «interrogatorio» da parte dei consiglieri dell'Ordine dei medici che, con fotocopie di passi tratti dal libro e dichiarazioni tratte da sue interviste ai giornali, lo accusavano di calunnia e di diffamazione della classe medica;

che a nulla sono valse le argomentazioni del dottor Cornaglia che è stato minacciato dal Consiglio dell'Ordine di una sanzione che comporta la cessazione temporanea o permanente dell'attività professionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano, con precisione, i passaggi del libro e/o le dichiarazioni rilasciate a interviste giornalistiche che costituirebbero diffamazione della classe medica, evidentemente non solo quella genovese;

se il comportamento del Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Genova e del presidente dottor Castellaneta possa essere definito come intimidatorio e persecutorio, dato l'atteggiamento assunto nei confronti del dottor Cornaglia e delle sue opinioni pubblicate nel libro;

se, data la grande diffusione nazionale del libro, siano da prevedere gravi ripercussioni non solo nella provincia di Genova, ma anche in tutto il territorio italiano;

se le opinioni recepite e discusse nell'ambito di un ordine professionale possano divenire strumento di diffamazione e di sanzioni;

se la minaccia di sanzioni per opinioni pubblicamente manifestate possa costituire violazione delle libertà individuali sancite dalla Costituzione;

se le accuse al dottor Cornaglia da parte dell'Ordine dei medici della provincia di Genova non abbiano lo scopo di inibire Cornaglia da ulteriori contatti con la stampa e con i mass-media, tramite la minaccia

di una sanzione che comporta la cessazione temporanea o permanente dell'attività professionale;

se la solerzia nell'avviare il procedimento disciplinare, da parte del Consiglio dell'Ordine dei medici nei confronti di Cornaglia, sia stata pari a quella manifestata nei confronti di medici della stessa provincia, già condannati dalla magistratura, ma che non risultano nè ammoniti nè diffidati dall'ordine stesso;

se il Consiglio dell'Ordine suddetto si sia già contraddistinto in passato per omissioni e scorrettezze formali;

se il comportamento del Consiglio dell'Ordine di Genova e del presidente dottor Castellaneta nei confronti del dottor Cornaglia non sia deontologicamente scorretto e corporativo e non finisca con l'alimentare ed esasperare un rapporto conflittuale tra curanti e curati, nella sanità pubblica e privata, rapporto che, una volta incrinato, comporta costi sociali ed economici di assoluto rilievo.

(4-14934)

DE CAROLIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Per sapere:

se sia a loro conoscenza che, anticipando quanto lo Stato doveva delegare alle regioni, la regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 6 del 1999 che dilata illegittimamente i poteri di vigilanza definiti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di evitare l'attivazione con proprio decreto della legge regionale n. 6 del 1999 che lede di fatto l'autonomia dell'ente con l'introduzione di un collegio commissariale;

se non si ritenga che le funzioni di vigilanza da trasferire siano proprio solo quelle previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994 e non anche il potere di nomina di organi straordinari e di gestione dell'ente da parte di detti organi;

se non si ritenga che gli organi in carica debbano necessariamente – e fino a diversa legittima modifica dello statuto – rimanere nell'attuale configurazione;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che, con la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si venga ad attivare una gestione già viziata da illegittimità, così come ha dichiarato il Presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa che ha testualmente affermato che «i poteri amministrativi devono ridursi al minimo indispensabile per assicurare la legalità della gestione» e che «il rispetto dell'autonomia statutaria deve essere assoluto e ciò rende necessario che l'iniziativa interna sia affidata agli organi di gestione dell'ente»;

se non si ritenga che il mancato rispetto dell'autonomia dell'ente determini un danno alla gestione operativa dell'ente stesso che si ripercuoterà su tutte le fiere italiane che sviluppano la propria attività

sulla scia di quella della Fiera di Milano, che costituisce l'asse portante del sistema fieristico nazionale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, essendo il primo atto di trasferimento delle competenze previsto dalla «legge Bassanini», non costituisca un pericoloso precedente, autorizzando di fatto interpretazioni devianti dello spirito della riforma, che potrebbero riproporsi su scala nazionale in danno anche di altri enti.

Si chiede di sapere pertanto se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda valutare se non sia necessario sospendere il trasferimento delle funzioni amministrative riguardanti la vigilanza sulla Fiera di Milano fin tanto che la regione Lombardia non avrà modificato i criteri che la stessa regione si è data in quelle norme per le quali sono stati mossi rilievi di incostituzionalità.

(4-14935)

COLLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Bundesamt Verfassungschutz (BFV) è l'autorità della Repubblica federale tedesca preposta alla tutela della Costituzione ed ha compiti di raccolta e informazione concernenti le attività, i gruppi e le persone che operano contro l'ordinamento democratico, contro la sicurezza della Germania o di un Land;

che in tale ambito il BFV raccoglie informazioni su organizzazioni e partiti filo-eversivi o comunque ritenuti pericolosi perchè dediti alla teorizzazione di metodi e azioni violenti e antidemocratici;

che, addirittura, nel proprio sito internet, il BFV indica il partito italiano Alleanza Nazionale tra le organizzazioni politiche «di estrema destra» ritenendola pericolosa alla stregua dei movimenti neonazisti;

che tale circostanza è di straordinaria gravità, poichè i compiti e gli strumenti del BFV sono quelli propri dei servizi di informazione e in questo caso le attenzioni di *intelligence* sono rivolte ad un partito politico che, in Italia, ha espresso il vicepresidente del Consiglio, numerosi Ministri e Sottosegretari e che esprime tuttora molti amministratori regionali e locali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere nei confronti della cancelleria federale e del Ministro dell'interno tedesco perchè sia immediatamente cancellato – non solo dal sito internet, ma dagli obiettivi informativi del BFV – ogni riferimento ad un partito con piena legittimità democratica che, attualmente, è il terzo partito italiano in base alle libere espressioni di voto dei nostri cittadini e, con Forza Italia, rappresenta la maggioranza degli italiani dell'Alto Adige.

(4-14936)

GIOVANELLI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che, ai fini antielusivi e di eliminazione di abusi e di distorsioni commerciali, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati allo speciale regime di detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 663 del 1972, sono in ogni caso unitariamente considerate; e dunque dal 1° gennaio 1998 è fatto divieto di optare per la separazione facoltativa di tali attività;

che al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza (secondo il parere delle Commissioni parlamentari competenti), si è disposto con il decreto legislativo n. 56 del 1998 che tale divieto trovi una limitazione temporanea consentendo, limitatamente alle società cooperative, di fruire ancora per il 1998 e il 1999 della separazione facoltativa delle attività (articolo 1, comma 3);

che tale limitazione temporanea riservata solamente alle società cooperative creava una evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende agricole che effettuano la trasformazione, direttamente e in proprio (ad esempio, in formaggio il latte di propria produzione);

che, successivamente (l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998 ha eliminato la disparità di trattamento disponendo una correzione all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 1998, sostituendo le parole «alle cooperative agricole» con le parole «ai produttori agricoli» e accordando così il beneficio a tutti i produttori agricoli;

che tale disposizione deve avere effetto sin dal 1° gennaio 1998 per tutti i produttori agricoli in quanto:

se il beneficio fosse accordato sin dal 1° gennaio 1998 alle sole cooperative e non anche a tutti i produttori agricoli si avrebbe il mantenimento della disparità di trattamento, già evidenziata, tra le cooperative agricole e gli altri;

con la sostituzione il nuovo testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 1998 risulta il seguente: «si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2000»; pertanto il legislatore ha chiaramente fissato l'inizio del regime di unitarietà per tutti i produttori, singoli e associati;

che l'interpretazione ministeriale secondo la quale i benefici in materia di IVA non possono essere accordati nel corso dell'anno e con effetto 1° gennaio, considerato che l'IVA è annuale, non è coerente col testo della legge;

che è pacifico nella legislazione e nella prassi amministrativa che si può intervenire in materia di IVA anche durante l'esercizio finanziario; peraltro per le cooperative agricole il beneficio è accordato sin dal 1° gennaio 1998 anche se l'agevolazione è prevista nel decreto legislativo n. 56 che è datato 23 marzo 1998;

che il legislatore e la prassi amministrativa accordano i benefici in materia di IVA concessi nel corso dell'esercizio finanziario, sempre che sussistano le condizioni (ad esempio la predisposizione delle scritture e delle annotazioni contabili secondo le nuove disposizioni e la relativa operazione di adempimento in sede di dichiarazione annuale IVA);

che non si comprendono i motivi che hanno portato il Ministero delle finanze a non consentire, in sede di dichiarazione annuale di IVA, a tutti i produttori agricoli, e non solamente alle imprese cooperative, la separazione delle attività mettendoli, con questo comportamento, in serie difficoltà,

si chiede di sapere per quali motivi espressi il Ministro in indirizzo abbia fornito un'interpretazione delle norme così distante dal loro testo letterale e se non intenda intervenire con immediatezza (la presentazione delle dichiarazioni annuali di IVA è vicina alla scadenza) affinché sia data la possibilità a tutti i produttori agricoli di usufruire della separazione delle attività sin dal 1998, così come è disposto dalle norme in vigore.

(4-14937)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la legge n. 84 del 1994 stabilisce che il presidente della giunta regionale, o un suo delegato, rappresenti la regione Liguria nel Comitato dell'Autorità portuale di Genova;

che la regione Liguria, in virtù di questa rappresentanza e della funzione ispettiva che ne discende, ha il diritto-dovere di far osservare i princìpi di correttezza nella gestione dell'Autorità portuale di Genova e nelle società con essa collegate;

che l'Autorità portuale di Genova è azionista della società Aeroporto di Genova spa (con il 60 per cento delle azioni), della società Sistemi Telematica spa (con partecipazioni che, tra dirette e indirette, raggiungono il 40 per cento circa) e della società Finporto di Genova spa (con il 90 per cento);

che la camera di commercio di Genova, azionista della società Aeroporto di Genova spa, avrebbe fatto richiesta al presidente del collegio sindacale di questa società, in relazione all'articolo 2408 del codice civile («Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea»), di accertare la regolarità delle procedure seguite per la stipulazione di un contratto, del valore di 250 milioni più IVA, con la società Sistemi e Telematica spa;

che analoga richiesta il presidente della camera di commercio avrebbe inviato, per conoscenza, ai due rappresentanti della camera di commercio nella società Aeroporto di Genova, di cui uno è anche presidente della società Sistemi e Telematica spa;

che uno dei due rappresentanti della camera di commercio nella società Aeroporto di Genova spa avrebbe chiesto al presidente di quest'ultima chiarimenti per iscritto sull'affidamento del contratto alla società Sistemi e Telematica, ritenendo la procedura seguita molto discutibile;

che il contratto si riferirebbe alla «realizzazione dell'analisi e studio di fattibilità per l'integrazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche nel sistema merci aeroportuale»;

che il contratto sarebbe stato affidato direttamente, senza alcun confronto di mercato;

che nel consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1999 il presidente della società Aeroporto di Genova spa avrebbe riferito che si è ritenuto di verificare l'adattabilità del sistema, studiato da

Sistemi e Telematica per il movimento delle merci portuali, anche alle procedure aeroportuali;

che il presidente del collegio sindacale, alla risposta del dottor Carena, avrebbe illustrato gli obblighi del collegio nei seguenti termini:

a) provvedere alla convocazione dell'assemblea della società, nel caso il collegio ravvisasse gravi irregolarità;

b) riferire semplicemente, in sede di assemblea, nel caso non si ravvisassero irregolarità;

che alcune aziende acquirenti di *software* hanno confermato che, in caso di acquisto di nuove tecnologie informatiche e telematiche, lo studio di adattabilità (o di compatibilità con la nuova piattaforma informatico/telematica già installata) fa parte dell'offerta e non viene pertanto pagato;

che Sistemi e Telematica avrebbe già provveduto a emettere fattura, per 250 milioni più IVA;

che esisterebbero, inoltre, anche fatture emesse dalla Finporto di Genova spa alla società Aeroporto di Genova spa, a fronte di un «contratto di collaborazione *marketing*», stipulato in data 19 marzo 1997 e che prevederebbe il pagamento da parte dell'aeroporto alla Finporto di 80 milioni annui più IVA;

che la Finporto, pur avendo nello scopo sociale, oltre al finanziamento e la fornitura di servizi finanziari, anche la fornitura di servizi commerciali, non possederebbe competenze specialistiche per la promozione *marketing* nel settore trasporto aereo cargo o passeggeri, nè mai si sarebbe occupata di tali competenze;

che l'«Aeroporto di Genova spa» avrebbe nel suo organico, dalla fine del 1998, un direttore *marketing*, la cui assunzione sarebbe avvenuta dopo una lunga selezione e sarebbe stata motivata dalla necessità di rinforzare una funzione ritenuta debole;

che il contratto di consulenza tra Finporto e Aeroporto di Genova non avrebbe comunque alcuna ragione di proseguire da quando la funzione *marketing* di questa società è stata ricoperta da una figura professionale di rango quale il direttore *marketing*,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi opportuno intervenire, se le informazioni di cui sopra corrispondessero al vero, presso il Comitato dell'autorità portuale per:

assicurare, da parte della società Aeroporto di Genova spa, il ripristino della correttezza amministrativa e della legittimità sostanziale degli atti;

assicurare, da parte della società Finporto di Genova spa, il ripristino della correttezza amministrativa e della legittimità sostanziale degli atti;

assicurare, da parte di Sistemi e Telematica spa, il ripristino della correttezza amministrativa e della legittimità sostanziale degli atti;

assumere le iniziative dovute per legge nei confronti dei responsabili dei fatti, a tutela della correttezza amministrativa in generale e dell'immagine della regione Liguria in particolare.

(4-14938)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02767, dei senatori Guerzoni ed altri, sulle agevolazioni tariffarie postali in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo nonchè per il rinnovo di consigli comunali e provinciali;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-02771, dei senatori Guerzoni ed altri, sull'attività delle commissioni mediche di verifica;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02770, dei senatori Pizzinato ed altri, sullo stabilimento di Pieve Emanuele (Milano) del gruppo industriale Alcam.

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02772, dei senatori Pace ed altri, sull'Istituto San Raffaele di Roma.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 4-14854, del senatore greco, 4-14855, della senatrice Thaler Ausserhofer, e 4-14882, del senatore Rossi.